

**Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.**

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE GENERALE**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/07/2023*

# INDICE

<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>6</b>
<b>2. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b> .....	<b>7</b>
2.1 FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE .....	7
<b>MODIFICATO DAL D.L. N. 13/2022</b> .....	<b>8</b>
2.2 LE SANZIONI .....	27
2.3 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE .....	29
2.4 CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	30
<b>3. APPROCCIO METODOLOGICO</b> .....	<b>32</b>
3.1 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO .....	35
<b>4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA</b> .....	<b>36</b>
4.1 ORGANI SOCIALI .....	36
4.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO .....	37
4.3 I COMITATI .....	38
4.4 IL SISTEMA DEI POTERI E DELLE DELEGHE .....	38
4.5 I CONTRATTI DI SERVICE INFRAGRUPPO .....	39
<b>5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> .....	<b>42</b>
5.1 GOVERNO E FUNZIONAMENTO DEL MODELLO .....	43
5.1.1 APPROVAZIONE DEL MODELLO E ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DI GESTIONE DELLO STESSO .....	43
5.1.2 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SVILUPPO DEI PROCESSI E DELLA NORMATIVA INTERNA .....	44
5.1.3 CONFORMITÀ DELLA STRUTTURA DEL MODELLO RISPETTO AI REQUISITI DI LEGGE .....	45
5.1.4 APPLICAZIONE DELLE NORME OPERATIVE ALL'INTERNO DELLE DIVERSE FUNZIONI E PROCESSI AZIENDALI .....	45
5.1.5 SVOLGIMENTO DI CONTROLLI INDIPENDENTI SULL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE .....	46
5.1.6 APPLICAZIONE DEL MODELLO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .....	47
5.1.7 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	49
5.1.8 SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE .....	49
5.2 MODELLO DI CALIT E RAPPORTI CON IL MODELLO E L'ODV DI CAPOGRUPPO .....	50
<b>6. CODICI DI COMPORTAMENTO, CODICE ETICO E CARTA ETICA</b> .....	<b>51</b>
6.1 CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO, CODICE ETICO DI GRUPPO E CARTA ETICA DEL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE .....	51
6.2 POLICY RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI PERSONALI COMPIUTE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATI .....	51
<b>7. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCESSI STRUMENTALI</b> .....	<b>53</b>
<b>8. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA</b> .....	<b>57</b>
8.1. SELEZIONE .....	57

8.2.	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA.....	57
<b>9.</b>	<b>ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>59</b>
9.1	INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	59
9.2	CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	59
9.3	COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	60
9.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	61
9.5	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E LORO VALUTAZIONE.....	63
9.5.1	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	65
9.6	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE.....	65
<b>10.</b>	<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>66</b>
10.1.	LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E LE MISURE DA ADOTTARE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO.....	66
10.2.	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	67
10.3.	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI, ANCHE NELL'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ORGANISMO DI VIGILANZA.....	67
10.4.	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI.....	67
10.5.	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	67
10.5.1.	VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI.....	68
10.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI.....	69
10.7	MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E VERSO CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI INFONDATE.....	69
<b>11.</b>	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>70</b>
	ALLEGATO 1: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI STRUMENTALI.....	70
	ALLEGATO 2: PARAMETRI (DRIVER) CON CUI È STATA SVILUPPATA LA MAPPATURA.....	70

## DEFINIZIONI

<b>Attività Sensibili</b>	le attività aziendali che sono maggiormente a rischio per la commissione di uno dei reati presupposto previsti nel D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni. Le Attività Sensibili, unitamente ai processi strumentali alla possibile commissione di uno dei reati presupposto, sono dettagliate nella “mappatura delle attività e dei processi strumentali” – Allegato 1) alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
<b>Autorità di Vigilanza</b>	tutte le autorità istituite secondo l'ordinamento giuridico italiano con la finalità di disciplinare ed effettuare l'attività di vigilanza e controllo su specifici settori e materie (ad esempio, la Banca d'Italia, l'IVASS, la Consob, ecc.)
<b>CALIT</b>	Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. (di seguito anche la “Società”), con sede legale in Milano, Via Armorari 4, appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
<b>Capogruppo / Crédit Agricole Italia</b>	Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito anche “CAI”), società capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, socio di maggioranza di CALIT, con sede legale in Parma, Via Università n. 1
<b>Cliente</b>	ciascuna persona fisica o giuridica che instaura un rapporto giuridico con Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. finalizzato ad ottenere la prestazione di un servizio offerto dalla Società
<b>Clientela</b>	l'insieme dei Clienti
<b>Collaboratori esterni</b>	con esclusione dei Destinatari, tutti i soggetti – siano essi persone fisiche o giuridiche – che prestano la loro collaborazione alla Società in forza di rapporti contrattuali stipulati, direttamente o indirettamente, con la stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) Fornitori di beni e servizi (e.g. Periti tecnici, Consulenti), (ii) Outsourcer <sup>1</sup> (e.g. Fornitori di servizi relativi alla sicurezza informatica), (iii) Partner (e.g. Università)
<b>Consorzio</b>	Crédit Agricole Group Solutions (di seguito anche “CAGS”) Società Consortile per Azioni (S.C.p.A.), con sede legale in Parma, Via La Spezia 138/A, appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
<b>Crédit Agricole Leasing &amp; Factoring</b>	Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. (CAL&F), socio di minoranza di CALIT

### Decreto o Decreto 231 o

---

<sup>1</sup> Outsourcer: soggetti esterni alla Società i quali realizzano un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto dalla società stessa.

Si specifica inoltre, che la Circolare di Banca D'Italia n. 285 – che recepisce le linee Guida EBA 2019/02 (“EBA/GL/2019/02 - Guidelines on outsourcing arrangements”) – definisce l'esternalizzazione (Outsourcing) come “l'accordo in qualsiasi forma tra una banca e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbe altrimenti svolto dalla stessa banca”.

<b>D.Lgs. n. 231/2001</b>	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti
<b>Destinatari</b>	l'insieme di soggetti costituito da Esponenti aziendali, Dipendenti e Distaccati
<b>Dipendenti</b>	tutti i soggetti legati a Crédit Agricole Leasing Italia da un rapporto di lavoro subordinato e tutti i soggetti che, pur non essendo legati a Crédit Agricole Leasing Italia da un rapporto di lavoro subordinato, pongono in essere la propria attività nell'interesse e per conto della Società, sotto la direzione o vigilanza della stessa (e.g. collaboratori legati da contratto a termine, collaboratori atipici e in stage, lavoratori parasubordinati in genere, dipendenti di altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia in regime di distacco)
<b>Distaccati</b>	dipendenti di altre società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che, in regime di distacco, prestano la propria attività professionale presso Crédit Agricole Leasing Italia
<b>Enti</b>	Società, consorzi
<b>Esponenti aziendali</b>	componenti degli Organi Sociali e membri della Direzione Generale
<b>Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia</b>	il Gruppo Bancario avente quale Capogruppo Crédit Agricole Italia
<b>Gruppo Crédit Agricole</b>	il Gruppo composto da Crédit Agricole S.A. e da tutte le sue società controllate e collegate, comprese le entità facenti parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
<b>Modello o Modello 231</b>	il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
<b>Organi Sociali</b>	il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci di Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l.
<b>Organismo di Vigilanza o OdV</b>	Organo cui Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6, lett. b del Decreto
<b>Personale</b>	l'insieme di soggetti costituito dai Dipendenti e dai Distaccati
<b>Reati</b>	i reati la cui commissione è contemplata nel D.Lgs. n. 231/01 ai fini della responsabilità diretta degli enti ovvero i reati per i quali, pur non essendo richiamati dal Decreto, si fa espresso riferimento alla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
<b>TUB – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</b>	il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni
<b>TUF – Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione finanziaria</b>	il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni

## 1. PREMESSA

L'introduzione nell'ordinamento italiano della *responsabilità amministrativa degli enti* ha indotto tutti i soggetti cui questa nuova responsabilità si applica a porre una sempre maggiore attenzione agli aspetti organizzativi delle rispettive strutture.

Gli Organi Sociali e il management di Crédit Agricole Leasing Italia (CALIT), anche sotto il coordinamento delle Funzioni delegate dalla Capogruppo, hanno da sempre dedicato massima cura nella definizione e nell'aggiornamento della struttura organizzativa, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia con lo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Il contesto organizzativo e di controllo di CALIT è costituito dall'insieme delle strutture della Società e delle procedure che ne regolano il funzionamento; si tratta, dunque, di un sistema articolato che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative cui la Società si attiene nell'esercizio delle attività previste dall'oggetto sociale (leasing finanziario e operativo).

Crédit Agricole Leasing Italia, società appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, è anche sottoposta alla vigilanza ispettiva e regolamentare di Banca d'Italia e degli uffici e unità istituiti presso la stessa (ad esempio, l'Unità di Informazione Finanziaria - UIF) nonché alla vigilanza di *authority* quali l'IVASS ed il Garante Privacy.

Va poi tenuto presente, per quanto attiene al sistema dei controlli interni, che le norme specifiche primarie e regolamentari, nonché le linee guida organizzative del Gruppo di appartenenza, dettano precise indicazioni anche con riferimento alla struttura aziendale preposta al controllo interno.

Oltre a quanto detto, è importante sottolineare che CALIT è da sempre attenta ai profili etici e comportamentali di Esponenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori esterni. In tale ottica, CALIT recepisce i principi deontologici del Gruppo di appartenenza, espressi nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia nonché nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole.

## 2. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 2.1 Finalità e principi di legge

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive estensioni, il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento un innovativo sistema sanzionatorio che istituisce e disciplina la "responsabilità amministrativa degli enti", in relazione ad alcuni reati commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'ente - da parte di "persone che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente medesimo", ovvero "da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza" di quest'ultimi.

Il Decreto 231 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della disciplina normativa, vale a dire: "enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica". Si tratta, pertanto, di soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, dunque associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato; società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché gli enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal ventaglio dei soggetti destinatari delle disposizioni del Decreto 231: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell'ente, pur definita come "amministrativa", ha forti analogie con la responsabilità penale sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, sia in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest'ultima; infatti l'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata. Le sanzioni amministrative applicabili all'ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca ovvero nella pubblicazione della sentenza.

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano un principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi nell'interesse e vantaggio dell'ente da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire, ai sensi dell'art. 5:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. "subordinati").

Possono essere qualificati come apicali, in primis, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta).

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli Amministratori e ai Sindaci vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il Direttore Generale, i Direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre, la responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato, ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall'amnistia.

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto suo "agente" posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva estensione del novero dei reati (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi. Di seguito si riporta l'insieme delle categorie di reato contenute nel D.Lgs 231/2001.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO)	ULTIMO AGGIORNAMENTO NORMATIVO	RACCORDO PARTE SPECIALE DEL MODELLO
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)	Aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13	A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)	Modificato dal D.L. n. 13/2022	
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)	Modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022	
	Truffa ai danni dello stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)	-	
	Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)	-	
	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020	
	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2 L. 898/ 1986)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020	
Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter	-	G - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO



	c.p.)		ILLECITO DI DATI
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)	<i>Modificato dalla Legge n. 238/2021</i>	
	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)	-	
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)	-	
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)	-	
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)	-	
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)	-	
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)	<i>Modificato dalla Legge n. 238/2021</i>	
	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	<i>Modificato dalla Legge n. 238/2021</i>	

	(Art. 615-quinquies c.p.)		
	Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)	-	
	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)	-	
	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019)	-	
Art. 24-ter D.Lgs.231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)	-	<i>I - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE – DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI</i>
	Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.)	-	
	Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)	-	

	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)	-	MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)	-	
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990)	-	
	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	-	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Concussione (Art. 317 c.p.)	<i>Modificato dalla L. n. 69/2015</i>	A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	<i>Modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019</i>	
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	<i>Modificato dalla L. n. 69/2015</i>	
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)	<i>Modificato dalla L. n. 69/2015</i>	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)	<i>Aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015</i>	
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)	-	
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	-	
	Istigazione alla	-	

	corruzione (Art. 322 c.p.)		
	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)	<i>Modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal d.lgs. 156/2022</i>	
	Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	<i>Modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019</i>	
	Peculato (Art. 314 co. 1 c.p.)		
	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)		
	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)		
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)	-	F - REATI DI FALSITÀ IN MONETE IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO
	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	-	
	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	-	
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	-	
	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di	-	

	bollo falsificati (Art. 459 c.p.)		
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)	-	
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)	-	
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.)	-	
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.)	-	
	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	-	
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	-	
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	-	H - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	-	
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	-	
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	-	
	Fabbricazione e commercio di beni	-	

	realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)		
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)	-	
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)	-	
	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	-	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	<i>Modificato dalla L. n. 69/2015</i>	B - REATI SOCIETARI
	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	-	
	False comunicazioni sociali delle Società quotate (Art. 2622 c.c.)	<i>Modificato dalla L. n. 69/2015</i>	
	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)	-	
	Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)	-	
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)	-	
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)	-	
	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)	-	
	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.)	<i>Aggiunto dalla legge n. 262/2005</i>	
	Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)	-	
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)	-		

	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019	
	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019	
	Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)	-	
	Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)	-	
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)	-	
	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023	
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)	-	E - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO – DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
	Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)	-	
	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)	-	
	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater.1 c.p.)	-	
	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)	-	
	Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)	-	

	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)	-	
	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)	-	
	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)	-	
	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)	-	
	Sequestro a scopo di coazione (Art. 289-ter c.p.)	-	
	Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.)	-	
	Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)	-	
	Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)	-	
	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)	-	
	Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)	-	
Art 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 7/2006	N - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – RAZZISMO



			E XENOFOBIA – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE – CONTRABBANDO
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)	-	N - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – RAZZISMO E XENOFOBIA – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE – CONTRABBANDO
	Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)	-	
	Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)	-	
	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600- quater c.p.)	<i>Modificato dalla Legge n. 238/2021</i>	
	Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.)	<i>Aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38</i>	
	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)	-	
	Tratta di persone (Art. 601 c.p.)	<i>Modificato dal D.Lgs. 21/2018</i>	
	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)	-	
	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)	-	
	Adescamento di minorenni (Art. 609- undecies c.p.)	<i>Modificato dalla Legge n. 238/2021</i>	
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)	<i>Modificato dalla Legge n. 238/2021</i>	C – ABUSI DI MERCATO
	Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)	<i>Modificato dalla Legge n. 238/2021</i>	
	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis TUF)	-	
	Manipolazione del mercato (Art. 187-ter)	-	

	TUF)			
Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)	-	<i>D - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</i>	
	Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.)	-		
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	<i>Modificato dal D.Lgs. 195/2021</i>	<i>E - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO – DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</i>	
	Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)	<i>Modificato dal D.Lgs. 195/2021</i>		
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)	<i>Modificato dal D.Lgs. 195/2021</i>		
	Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)	<i>Modificato dal D.Lgs. 195/2021</i>		
Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)	<i>Aggiunto dal D.Lgs. 184/2021</i>		
	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti Art. 493-quater c.p.)	<i>Aggiunto dal D.Lgs. 184/2021</i>		
	Frode informatica (Art. 640-ter. c.p.)	<i>Aggiunto dal D.Lgs. 184/2021</i>		
	Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs. 231/2001)	<i>Aggiunto dal D.Lgs. 184/2021</i>		
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171, primo comma, lettera a-bis e	-		<i>L - DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</i>

	terzo comma L. 633/1941)		
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/1941)	-	
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/1941)	-	
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-septies L. 633/1941)	-	
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-octies L. 633/1941)	-	
Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)	-	<i>I - REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE – DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)	-	<i>M – REATI AMBIENTALI</i>
	Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)	-	
	Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)	-	
	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)	-	
	Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)	-	
	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione o commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art.	-	

727-bis c.p.)		
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)	-	
Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006)	-	
Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)	-	
Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (Art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/2006)	-	
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006)	-	
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/2006)	-	
Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/2006)	-	
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/2006)	-	
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle	-	

	acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)		
	Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06)	-	
	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)	-	
	Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006)	-	
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies, c. 1 c.p.)	-	
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art. 452-quaterdecies, c. 2 c.p.)	-	
	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis c. 6 D.Lgs. 152/2006)	-	
	Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Art. 260-bis	-	

	c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/2006)		
	Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (Art. 260-bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/2006)	-	
	Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006)	-	
	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)	-	
	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle	-	

	<p>prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p>		
	<p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p>	-	
	<p>Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</p>	-	
	<p>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p>	-	
	<p>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p>	-	
<p>Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p>	<p><i>Modificato dal D.L. n. 20/2023</i></p>	<p><i>N - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – RAZZISMO E XENOFobia –</i></p>
	<p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12-bis, D.Lgs. n.</p>	<p><i>-Modificato da D.L. n. 20/2023</i></p>	

	286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.)		FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE – CONTRABBANDO
	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis, c. 3-bis c.p.)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018	
Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)	Aggiunto dalla L. n. 39/2019	
Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. 401/1989)	-	
	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.1 D.Lgs. 74/2000)	-	
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.2-bis D.Lgs. 74/2000)	-	O – REATI TRIBUTARI
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)	-	
	Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020	
	Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.74/2000)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020	
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000)	-	
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs.	-	



	74/2000)		
	Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)	Aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020	
	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000)	-	
	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973)	-	
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 (Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973)	-	N - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – RAZZISMO E XENOFOBIA – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE – CONTRABBANDO
	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973)	-	
	Contrabbando nell'importazione od	-	

	esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973)		
	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR. 43/1973)	-	
	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR 43/1973)	-	
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/1973)	-	
	Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973)	-	
	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)	<i>Aggiunto dalla L. n. 22/2022</i>	
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)	<i>Aggiunto dalla L. n. 22/2022</i>	P - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
	Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)	<i>Aggiunto dalla L. n. 22/2022</i>	
	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)	<i>Aggiunto dalla L. n. 22/2022</i>	
	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)	<i>Aggiunto dalla L. n. 22/2022</i>	
	Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)	<i>Aggiunto dalla L. n. 22/2022</i>	
	Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)	<i>Aggiunto dalla L. n. 22/2022</i>	

	Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
	Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	
Art. 25-duodevices D.Lgs. 231/2001	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)	Aggiunto dalla L. n. 22/2022	

## 2.2 Le sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato, sono disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

- a) sanzioni pecuniarie (articoli da 10 a 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- b) sanzioni interdittive (articoli da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
  - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231.

È molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività del medesimo per un periodo pari alla durata della pena interdittiva;

c) la confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro";

d) la pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale; la pubblicazione è a spese dell'ente ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull'immagine dell'ente stesso.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati e illeciti.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

## DELITTI TENTATI

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni

interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In riferimento ai reati tributari (di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), sebbene secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, la condotta illecita non assuma rilevanza penale a solo livello di tentativo, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), rilevano quali illeciti presupposto della colpevolezza dell'ente le condotte di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.74/2000 anche se realizzati nella forma tentata, solo se ricorrono le seguenti quattro condizioni:

- a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato;
- b) l'evasione deve avere ad oggetto la sola imposta sul valore aggiunto;
- c) deve trattarsi di fatti transnazionali che interessino più stati dell'Unione Europea;
- d) il fatto contestato non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 74 del 2000.

## 2.3 Vicende modificative dell'ente

Il Decreto 231 disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che *«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria»* inflitta all'ente *«risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»*.

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di *«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»*.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, pertanto, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Per evitare che in questo modo si desse luogo a un'impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della realtà scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera

per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## 2.4 Condotte esimenti la responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, con riferimento a reati commessi da "soggetti in posizione apicale", il Decreto prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per la prevenzione dei reati dei "soggetti apicali", il Modello deve:

- a) *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";*
- b) *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'Organismo di Vigilanza";*
- c) *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";*
- d) *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";*
- e) *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Nel caso di reati commessi da "soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di questi ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso di reati commessi da "soggetti sottoposti" il modello deve prevedere *"in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*.

Con riferimento alla sua efficace attuazione, si prevede:

- a) *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività";*

b) l'introduzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

Inoltre, relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies Decreto 231, l'art. 30 del D.Lgs.81/01 (*Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*) stabilisce che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

### 3. APPROCCIO METODOLOGICO

Considerato il contesto normativo di riferimento in cui CALIT opera, la Società ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in tale Modello le regole esistenti, nonché di interpretare dinamicamente la continua evoluzione della normativa verso altre ipotesi di reato.

Il Modello di CALIT tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul D.Lgs. 231/01 emanate da Confindustria, da ASSILEA e da ABI.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
  - ✓ codice etico;
  - ✓ sistema organizzativo;
  - ✓ procedure manuali ed informatiche;
  - ✓ poteri autorizzativi e di firma;
  - ✓ sistemi di controllo integrato;
  - ✓ comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, ASSILEA e ABI, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi.

Pertanto, la metodologia adottata dalla Società, in recepimento delle indicazioni emanate dalla Capogruppo Crédit Agricole Italia, prevede la definizione ex-ante del "Modello", finalizzato in generale alla prevenzione dei comportamenti illeciti e, successivamente, all'individuazione delle attività e dei processi maggiormente a rischio sui quali focalizzare in via prioritaria le azioni di controllo.

Tale approccio:



- consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- rende disponibile in tempi brevi un'integrazione all'impianto normativo e metodologico da diffondere all'interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo;
- permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle attività sensibili e ai processi strumentali.

In definitiva, il Modello di CALIT è composto di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reati e illeciti da prevenire.

- La prima Parte Speciale, denominata Parte Speciale "A", trova applicazione per le tipologie di reati previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- La seconda Parte Speciale, denominata Parte Speciale "B", riguarda i c.d. reati societari (art. 25-ter del Decreto).
- La terza Parte Speciale, denominata Parte Speciale "C", riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abusi di mercato, previsti dall'art. 25-sexies del Decreto e dall'art. 187-quinquies del TUF.
- La quarta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "D", riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).
- La quinta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "E", riguarda i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto) – Delitti in materia di strumento di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto);
- La sesta Parte Speciale, denominata Parte Speciale "F", riguarda i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto).
- La settima Parte Speciale, denominata Parte Speciale "G", riguarda i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis del Decreto).
- La ottava Parte Speciale, denominata Parte Speciale "H", riguarda i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).
- La nona Parte Speciale, denominata Parte Speciale "I", riguarda i delitti di criminalità organizzata (art.24-ter del Decreto), i reati di criminalità organizzata transnazionale introdotti dalle Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo), nonché i reati realizzabili nei confronti dell'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto).
- La decima Parte Speciale, denominata Parte Speciale "L", riguarda i delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).
- La undicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale "M", riguarda i reati contro l'ambiente (art. 25-undecies del Decreto).
- La dodicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale "N", riguarda i delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies del Decreto), i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto), il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto) e i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto), frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto), i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto).
- La tredicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale "O" riguarda i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).

- La quattordicesima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “P” riguarda i reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-duodevices e 25-septiesdecies del Decreto).

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'evoluzione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove Parti Speciali.

### 3.1 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in CALIT, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo di CALIT (e in più in generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia) costituito principalmente dalle regole di *corporate governance* e dal sistema di controlli e regole definite anche in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di Vigilanza. In particolare, CALIT ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di CALIT (anche in relazione ai reati da prevenire):

- Statuto Sociale;
- sistema di poteri e deleghe interne;
- Codice di Comportamento;
- Codice Etico;
- Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- normative, policy e procedure interne;
- documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- sistema di controllo interno;
- Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle aziende di credito applicato in CALIT e relativo sistema disciplinare;
- Codice Disciplinare per i dipendenti.

I codici di comportamento e le procedure sopraelencati, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, hanno tra i loro precipi fini il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società, e pertanto contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto Legislativo medesimo e costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

## 4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA

Di seguito vengono descritti la struttura organizzativa e i meccanismi di *corporate governance* adottati da CALIT, nonché gli interventi realizzati al fine di rendere tale struttura conforme alle disposizioni contenute nel Decreto e idonea a presidiare le diverse aree di rischio, nonché a prevenire comportamenti illeciti.

In tale contesto, CALIT ha adottato:

- un modello di governance tradizionale che prevede la presenza dell'Assemblea dei Soci e di due Organi di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- una struttura organizzativa basata su principi di (i) governo centralizzato delle funzioni operative e (ii) snellezza operativa, con l'accentramento di alcune funzioni presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia al fine di conseguire efficienza ed efficacia organizzativa nonché di valorizzazione delle sinergie di scala ottenibili a livello di Gruppo.

### 4.1 Organi Sociali

#### *Consiglio di Amministrazione*

Lo Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per la supervisione strategica e la gestione della Società. In particolare, sono riservate alla competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- qualsiasi proposta ai soci di modifica dello Statuto e operazioni di riorganizzazione, trasformazione o liquidazione della Società;
- la determinazione degli indirizzi strategici, degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto organizzativo della Società, ivi inclusa la partecipazione ad alleanze o accordi commerciali di tipo strategico, nonché l'adozione o modifica del business plan e del budget annuale;
- la costituzione di nuove società partecipate e l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2361, comma 2, del codice civile;
- l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di unità locali;
- l'approvazione del progetto di bilancio annuale della Società e di distribuzione del dividendo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale, il conferimento, modifica o revoca dei relativi poteri e la fissazione della loro remunerazione
- il recepimento del regolamento di Gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del gruppo medesimo, nonché l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni in relazione a materie che la legge e la normativa vigente sugli intermediari finanziari riservano al Consiglio di Amministrazione.
- le politiche di assunzione e gestione del rischio e relative procedure e modalità di rilevazione;
- l'attribuzione delle autonomie in materia di erogazione del credito;
- la costituzione di comitati con funzioni deliberative o consultive ovvero di commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
- l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
- la nomina dei Dirigenti nonché i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di dirigente;
- l'approvazione del piano di auditing;

- nel caso in cui la Società decida di delegare a terzi lo svolgimento di funzioni di controllo interno o di altre funzioni aziendali, la definizione degli obiettivi da assegnare, dei criteri e delle procedure da seguire nella selezione dei fornitori e nelle successive relazioni con i soggetti prescelti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario. Non riveste ruoli esecutivi né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

#### *Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo con funzioni di vigilanza:

- sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società;
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse; accerta l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;
- sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- sul grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;

Il Collegio Sindacale, inoltre, promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Il Collegio Sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

Riferisce inoltre all'Assemblea dei Soci, in occasione dell'approvazione del bilancio, in merito all'esito dell'attività di vigilanza svolta.

Al Collegio Sindacale sono attribuiti le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 (si veda capitolo 9 "Organismo di Vigilanza").

## **4.2 Assetto organizzativo**

Di seguito, si riporta la struttura organizzativa di CALIT.

### **Direttore Generale**

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assicura il regolare funzionamento della Società, in conformità agli indirizzi del Consiglio, nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'azienda, è il capo dell'esecutivo e del personale della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferitigli.

Garantisce un'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi cui la Società si espone, verificandone la coerenza con gli indirizzi strategici deliberati.

Assicura la creazione di valore ed il raggiungimento degli obiettivi in termini di risultati reddituali, patrimoniali e di qualità del servizio reso alla clientela, in coerenza con le strategie e le politiche di rischio definite.

### **Vice Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore Generale, che sovrintende allo sviluppo ed alla gestione aziendale dell'area di competenza, in stretta collaborazione con il Direttore Generale che, ai sensi di Statuto, sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### **Funzioni aziendali di CALIT**

Al Direttore Generale riportano le seguenti Funzioni/unità organizzative:

- Coordinamento Commerciale e Marketing;
- Coordinamento Crediti e Operations;
- Organizzazione e Sistemi Informativi;
- Referente HR;
- Affari Societari e Segreteria Generale.

Al Responsabile Coordinamento Commerciale e Marketing riportano le seguenti Funzioni/unità organizzative:

- Marketing e Pianificazione Commerciale;
- Rete Bancaria;
- Vendor Leasing.

Al Responsabile Coordinamento Crediti e Operations riportano le seguenti Funzioni/unità organizzative:

- Concessione Crediti;
- Operations Clienti e Reti.

Al Responsabile Operations Clienti e Reti riportano le seguenti Funzioni/unità organizzative:

- Supporto e Coordinamento Reti;
- Supporto Contratti e Tecnico.

Tale struttura organizzativa è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, unitamente all'assegnazione delle responsabilità di primo livello, e diffusa a tutti i dipendenti con circolare del Direttore Generale.

Missione, funzioni e responsabilità delle varie funzioni sono specificate nel "Regolamento di Servizio" che costituisce l'esplicitazione di dettaglio dell'articolazione organizzativa di CALIT.

## **4.3 I Comitati**

La Società si avvale di alcuni Comitati al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento mediante organi collegiali di confronto tra le diverse Funzioni aziendali.

Al riguardo, sono stati istituiti i seguenti Comitati:

- Comitato di Direzione (consultivo);
- Comitato Crediti, in forma ristretta e allargata (deliberativo).

La Società partecipa inoltre periodicamente ad alcuni Comitati interfunzionali istituiti nell'ambito del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Comitato di Direzione, Comitato Rischi e Controllo Interno, Comitato Nuove Attività e Prodotti, Comitato Crediti di Gruppo, Comitato NPE di Gruppo, Comitato Monitoraggio Crediti di Gruppo ecc.).

## **4.4 Il sistema dei poteri e delle deleghe**

Il Consiglio di Amministrazione di CALIT, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, attribuisce direttamente le deleghe operative:

- i) al Direttore Generale e, ove nominato, al Vice Direttore Generale, con facoltà di subdelega, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso;

- ii) ai Responsabili di Funzione di CALIT;
- iii) alla Capogruppo Crédit Agricole Italia per l'esercizio delle attività dalla stessa presidiate a seguito dell'accentramento di Funzioni, che vengono dalla stessa esercitate tramite le proprie strutture, sulla base della propria declinazione interna di facoltà, laddove non venga riportata una specifica declinazione già nel Sistema delle Deleghe.

Ai Responsabili di Funzione di CALIT è riconosciuta la facoltà di subdelegare parte dei poteri ricevuti, alle seguenti condizioni:

- determinazione dei limiti e modalità d'esercizio, anche sulla base delle funzioni e del grado ricoperto dal delegato;
- fissazione di modalità di reporting periodico al fine di consentire (e mantenere) un adeguato processo di monitoraggio e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a delegare adeguate facoltà ai Comitati deliberativi istituiti.

Il Consiglio di Amministrazione, anche nell'esercizio della sua funzione di controllo, viene opportunamente informato, con cadenza periodica, in ordine al conferimento di eventuali subdeleghe, con puntualizzazione dei relativi contenuti, limiti e modalità.

Nel Sistema delle Deleghe, basato sui principi sopra enunciati, sono riportati – fermi restando i poteri e le facoltà di volta in volta attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale – i poteri e le facoltà conferite.

Risultano, inoltre, indicati i poteri e le facoltà conferiti a Crédit Agricole Italia per l'esercizio delle attività dalla stessa presidiate a seguito dell'accentramento di Funzioni.

Oltre a quanto sopra, possono essere, altresì, conferite procure notarili a dipendenti, che siano dotati di adeguate competenze professionali e/o rivestano particolari ruoli ed incarichi all'interno di CALIT, al fine di:

- adempiere a specifici compiti, derivanti da particolari disposizioni normative riguardanti determinate materie;
- sottoscrivere contratti, atti e/o accordi, in materie specificamente individuate, nel rispetto delle decisioni assunte dalle competenti funzioni aziendali.

Nel Sistema delle Deleghe sono formalizzate le modalità di firma sociale ed i poteri deliberativi interni, in firma abbinata o singola, a seconda del carattere della documentazione.

Tutte le strutture operano sulla base della regolamentazione interna, che definisce i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità operativa, gestionale e di controllo. La struttura della Società è rappresentata dall'Organigramma e dal Regolamento di Servizio che descrivono l'articolazione delle unità organizzative e i rapporti formali intercorrenti di tipo sia gerarchico che funzionale. Tale documentazione è diffusa in modo capillare all'interno della Società.

Anche le procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono diramate all'interno della struttura attraverso specifici canali informativi.

Pertanto, i principali processi decisionali ed attuativi, riguardanti le facoltà di autonomia gestionale, sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

## 4.5 I contratti di service infragruppo

Le prestazioni di servizio ed i rapporti, anche economici, tra CALIT e la Capogruppo sono regolati da un contratto di servizio (Accordo Quadro) disciplinante appositi *Service Level Agreement* (SLA) per ciascun ambito di servizio erogato dalle strutture organizzative di Crédit Agricole Italia.

Nell'ambito del processo di rafforzamento dei dispositivi di controllo dei rischi e dell'accentramento di alcune Funzioni di staff, sono state accentrate nella Capogruppo, con le modalità sotto dettagliate, le seguenti Funzioni:

- Compliance e Antiriciclaggio;

- Rischi e Controlli Permanenti;
- Amministrazione e Controllo di Gestione;
- Contenzioso (attivo e passivo);
- Legale;
- Reclami;
- Acquisti e Gestione Albo Fornitori.

Anche in funzione di quanto sopra, tra la Capogruppo e CALIT, sono stati perfezionati e/o aggiornati i seguenti contratti di outsourcing:

- Gestione Rischi e Controlli Permanenti;
- Relazioni Sociali;
- Sviluppo del Personale;
- Gestione Finanziaria e Partecipazioni;
- Amministrazione e Fiscale;
- Pianificazione e Controllo di Gestione;
- Internal Audit;
- Compliance;
- Servizi Legali (incluse le attività di riscontro alle istanze dell'Autorità Giudiziaria);
- Comunicazione;
- Gestione del Credito;
- Acquisti e Albo Fornitori.

La predisposizione dei contratti di outsourcing di cui sopra è funzionale all'esternalizzazione in Capogruppo delle relative attività e risulta in linea con i contratti già esistenti all'interno del Gruppo.

Il regolamento dei flussi della Capogruppo e di CALIT, congiuntamente al sistema di monitoraggio dei livelli di servizio in essere, prevede che il Referente per le attività esternalizzate di CALIT informi periodicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sull'andamento e l'efficienza dei contratti di servizio, congiuntamente con il Responsabile delle relative Direzioni di Capogruppo, laddove necessario.

Non sono regolate dai contratti di service le attività svolte istituzionalmente da Crédit Agricole Italia in qualità di Capogruppo, tra cui quelle finalizzate a definire le linee strategiche del Gruppo e delle Società componenti e volte a garantire l'uniformità nei processi e nelle azioni.

All'interno del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, il Consorzio ha come oggetto l'esercizio, in via prevalente ma non esclusiva, nei confronti e/o nell'interesse degli azionisti, delle attività di carattere ausiliario consistenti nella realizzazione e gestione di servizi organizzativi, tecnici, informatici ed amministrativi.

Sono erogati da Crédit Agricole Group Solutions, a favore di CALIT, i seguenti servizi:

- Servizio di Gestione Contratti ed Accordi Quadro;
- Servizio di Prestazioni a Richiesta: Ricerche ed Informazioni di Mercato;
- Servizio di Gestione Immobili;



- Amministrazione del Personale (Dipendenti, Collaborazioni a Progetto, Tirocini Formativi, Amministratori Percettori di Compensi ex art. L.335/95);
- Controllo espletamento compiti di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione”;
- Sicurezza e salute sul lavoro – Servizio Prevenzione e Protezione;
- Gestione Tecnica ed Operativa del Patrimonio Immobiliare;
- Gestione Sicurezza Fisica;
- Servizi tecnologici in ambito erogazione del credito;
- Piano di Continuità Operativa;
- Servizio di Gestione delle perizie di valutazione dei beni immobili oggetto di operazioni di leasing.

Il Direttore Generale di CALIT, in qualità di Referente dei contratti di service infragruppo, è anche Referente del contratto di service del Consorzio e dei relativi contenuti e, nell'adempimento delle responsabilità connesse a tale ruolo, si avvale del supporto della Funzione Organizzazione e Sistemi Informativi di CALIT.

Infine, CALIT ha stipulato con la banca capogruppo Crédit Agricole Italia nonché con alcuni selezionati soggetti distributori terzi apposite convenzioni per la distribuzione del prodotto leasing.

## 5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Crédit Agricole Leasing Italia ha adottato ed attuato il presente “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito “Modello”) – costituito dall’insieme delle scelte organizzative, di controllo e disciplinari – specificamente finalizzato a individuare, gestire, controllare e prevenire il rischio di commissione di qualsiasi reato che possa comportare una responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

I punti qualificanti di tale Modello sono:

- l’attribuzione ad un organismo collegiale (Organismo di Vigilanza, i cui compiti sono stati assegnati al Collegio Sindacale), dotato di autonomia finanziaria e di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento e di suggerire gli adattamenti alle procedure di controllo esistenti per renderle coerenti con il dettato del D.Lgs. n. 231/2001 (con le modalità definite in dettaglio nel successivo capitolo 9);
- la mappatura delle attività e dei processi strumentali ex D.Lgs. n. 231/01 rispetto all’operatività aziendale, ossia degli ambiti di attività che presentano un maggior rischio di commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, sui quali focalizzare in via prioritaria le attività di verifica nonché l’individuazione dei criteri sulla base dei quali estendere l’ambito di applicazione del Modello in conseguenza dell’eventuale ampliamento dell’ambito della responsabilità amministrativa;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione alla prevenzione di comportamenti illeciti;
- l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire comportamenti illeciti;
- l’introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- il sistema disciplinare applicato dalla Società e le relative attività aziendali, idonei a sanzionare - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 e dalla contrattazione collettiva di settore - anche il mancato rispetto delle misure e delle regole di condotta indicate nel Modello;
- l’utilizzo del compendio normativo interno e di Gruppo già in essere per la disciplina dei processi operativi aziendali, quale parte integrante del presente Modello.

Come già anticipato nel precedente Capitolo 3, il Modello di CALIT è stato predisposto seguendo le Linee Guida di Confindustria, ASSILEA e di ABI. Resta inteso, tuttavia, che la scelta di non adeguare il Modello di CALIT ad alcune indicazioni di cui a dette Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida Confindustria, ASSILEA ed ABI che, per loro natura, hanno invece carattere generale.

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare di Banca d’Italia n. 288/2015: “*L’organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell’organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo*”), il Consiglio di Amministrazione della Società, in coerenza con gli orientamenti assunti a livello di Gruppo, ha attribuito al Collegio Sindacale i compiti dell’Organismo di Vigilanza, stabilendo che il Collegio Sindacale svolga tali compiti collegialmente, in modo tale che le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 e ss. c.c. e di OdV ex D.Lgs. n. 231/01 rimangano distinte, ma coordinate tra loro, al fine di realizzare opportune sinergie ed un elevato grado di efficienza operativa.

Non è obiettivo del presente documento quello di riprodurre e/o di sostituire la normativa interna in vigore tempo per tempo, che rimane naturalmente applicabile. Nel caso risulti un contrasto (apparente o reale) tra la normativa interna e le regole contenute nel Modello, l’Organismo di Vigilanza segnalerà la situazione al Consiglio di Amministrazione che prenderà gli opportuni provvedimenti.

Integrano, inoltre, il Modello tutte le disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di Vigilanza di settore che disciplinano, in modo inderogabile, specifici ambiti di attività della Società nonché la normativa aziendale e di Gruppo adottata nel rispetto delle medesime.

## 5.1 Governo e funzionamento del Modello

Analogamente a quanto avviene per il governo della Società, le responsabilità di “governo” del Modello sono ripartite tra i vari organi e funzioni aziendali sulla base di criteri idonei ad assicurarne:

- il corretto funzionamento in termini di prevenzione, gestione e controllo;
- lo sviluppo e il mantenimento dell'efficacia nel tempo.

In particolare, sono stati individuati i ruoli delle varie strutture aziendali con riferimento ai seguenti ambiti di applicazione del Modello:

- approvazione della struttura del Modello e attribuzione delle responsabilità di gestione dello stesso;
- definizione della struttura organizzativa e sviluppo delle attività aziendali e della normativa;
- conformità della struttura del Modello rispetto ai requisiti di legge;
- applicazione delle norme operative all'interno delle diverse funzioni e processi aziendali;
- svolgimento di controlli indipendenti sull'applicazione delle procedure operative;
- applicazione del Modello nella gestione delle risorse umane;
- gestione delle risorse finanziarie.

### 5.1.1 Approvazione del Modello e attribuzione delle responsabilità di gestione dello stesso

#### Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il Modello;
- delibera, anche a seguito di segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, le modifiche che si rendano necessarie od opportune da apportare al Modello;
- nomina l'Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità di controllo assegnategli, rendiconta periodicamente sulle attività svolte e sulle relative risultanze;
- delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello e a segnalare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale necessità di adeguamento dello stesso.

#### Il Direttore Generale:

- cura e coordina l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

#### Il Collegio Sindacale:

- nel rispetto delle attribuzioni degli altri Organi societari e collaborando con essi, nonché ferme le altre sue competenze previste dalla normativa applicabile, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario, sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva; vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa; valuta il grado di adeguatezza ed il regolare funzionamento delle principali aree organizzative; promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

- svolge i compiti di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01.

#### **I Responsabili di Funzione:**

- attuano un'efficace gestione dell'operatività e dei rischi connessi;
- verificano la continua funzionalità, efficacia ed efficienza dei processi di competenza;
- individuano e valutano i fattori da cui possono derivare rischi di commissione di reati;
- stabiliscono canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
- definiscono flussi informativi volti ad assicurare piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali.

Ai **Responsabili di Funzione** sono attribuiti, ove necessario attraverso meccanismi di delega, specifici compiti e relative responsabilità.

Tali Responsabili devono assicurare lo svolgimento delle attività di propria competenza in conformità con le disposizioni normative interne, monitorando eventuali comportamenti anomali o comunque difformi dai principi contenuti nel Modello e dagli standard attesi dalla Società.

Qualora i Responsabili riscontrino una violazione del Modello, essi dovranno darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui gli stessi non provvedano prontamente, i loro comportamenti saranno valutati in sede disciplinare.

L'**Organismo di Vigilanza**, i cui compiti, sono stati riservati al Collegio Sindacale, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, così come previsto nel Decreto e meglio dettagliato nel successivo Capitolo 9.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica, anche attraverso verifiche periodiche, che la Società si sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello e il rispetto dei dettami del Decreto;
- vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- segnala al Consiglio di Amministrazione, indirizzando proprie proposte, la necessità o l'opportunità di provvedere all'aggiornamento del Modello e suggerisce l'adeguamento delle procedure, coerentemente con il D.Lgs. n. 231/2001, con le evoluzioni della normativa (ed eventualmente della giurisprudenza) di riferimento e con le modifiche della struttura organizzativa della Società;
- informa sull'argomento il Consiglio di Amministrazione nell'ambito della propria rendicontazione periodica ordinaria e continuativa.

### **5.1.2 Definizione della struttura organizzativa e sviluppo dei processi e della normativa interna**

Al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di *governance* rispetto agli obiettivi aziendali, la Funzione Organizzazione e Sistemi Informativi ha la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni, al fine di sottoporla all'approvazione dei competenti Organi;
- definire le regole per il disegno, la divulgazione e la gestione dei processi organizzativi ed individuare le funzioni aziendali responsabili di ogni processo;
- supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure definite da altre Funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
- collaborare con le competenti Funzioni di Capogruppo per verificare la coerenza della normativa emessa rispetto alle previsioni di legge, alle Disposizioni di Vigilanza e alle specifiche deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione;

- collaborare con le Funzioni aziendali competenti, di cui al successivo paragrafo 5.1.4, con l'Organismo di Vigilanza e con le Funzioni interessate, ognuno per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto);
- diffondere la normativa interna a tutta la struttura della Società attraverso la rete Intranet aziendale e attraverso gli altri strumenti di informazione e aggiornamento ulteriormente previsti.

### **5.1.3 Conformità della struttura del Modello rispetto ai requisiti di legge**

Le competenti Funzioni della Direzione Affari Legali e della Direzione Affari Societari della Capogruppo assicurano assistenza e consulenza legale e societaria, anche seguendo l'evoluzione legislativa e normativa specifica nonché quella della giurisprudenza, per l'osservanza delle norme di legge e di vigilanza.

Spettano, altresì, a dette Funzioni, in coordinamento con le competenti Funzioni della Direzione Compliance di Capogruppo, l'interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l'identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato.

Le citate Funzioni collaborano con la Funzione Organizzazione e Sistemi Informativi di CALIT e con l'Organismo di Vigilanza all'adeguamento del Modello, segnalando anche eventuali estensioni dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, ha comunque il compito di segnalare l'opportunità e/o la necessità dell'aggiornamento del Modello e, quindi, verificare l'attuazione delle modifiche proposte.

### **5.1.4 Applicazione delle norme operative all'interno delle diverse Funzioni e processi aziendali**

La normativa aziendale prevede che per ciascun processo sia individuata la struttura alla quale è attribuita la responsabilità di progettazione, realizzazione e verifica del buon funzionamento ed efficace evoluzione nel tempo dello stesso.

Le attività svolte dalle varie Funzioni devono essere formalizzate secondo standard definiti e prevedendo presidi di controllo necessari e sufficienti a garantire lo svolgimento dell'attività, assicurandone l'efficacia e l'efficienza, salvaguardandone il valore e rispettando la conformità con la legge e le normative di vigilanza, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne in vigore.

In particolare, nella definizione delle singole Funzioni devono essere previste soluzioni organizzative, che:

- siano in linea con la normativa in vigore di volta in volta applicabile;
- rispettino le disposizioni aziendali in materia di separatezza tra le Funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze; siano in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i rischi nei diversi segmenti operativi, compreso il rischio relativo ad eventuali comportamenti illeciti;
- stabiliscano adeguate attività di controllo ad ogni livello operativo e ne attribuiscono in modo formale e univoco compiti e responsabilità, ivi comprese quelle per la correzione delle irregolarità riscontrate; consentano che le anomalie rilevate siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati della Società (dell'Organismo di Vigilanza e, se significative, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale) e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

Ai fini del Decreto, i Responsabili delle Funzioni aziendali hanno la responsabilità di rivedere i processi di propria competenza con il supporto metodologico della Funzione Organizzazione e Sistemi Informativi e di segnalare

all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali, nonché di rivedere i processi di propria competenza qualora li reputassero non adeguati a prevenire comportamenti illeciti.

In particolare, i Responsabili delle Funzioni aziendali attinenti alle Attività Sensibili devono prestare la massima cura alla verifica delle implicazioni che potrebbero derivare alla Società in caso di commissione di reati e, in particolare, sulle sanzioni previste dal Decreto.

### 5.1.5 Svolgimento di controlli indipendenti sull'applicazione delle procedure operative

Il "Sistema dei Controlli Interni" della Società, contenuto nell'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative, mira ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività nonché tutela e presidio delle situazioni di rischio per la Società;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la normativa, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

In linea con quanto disciplinato dall'Autorità di Regolamentazione e di Vigilanza, la Società, nel rispetto delle linee guida definite a livello di Gruppo, individua le seguenti tipologie di controllo:

- controlli di linea, incorporati nei processi, che sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture produttive;
- controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie Funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Tali controlli, nell'ambito dei vigenti accordi quadro e SLA con la Capogruppo che comunque non esonerano la Società esternalizzante rispetto alle responsabilità normativamente assegnate in materia, sono affidati a strutture diverse da quelle produttive. In particolare, in CALIT le attività di gestione del rischio, anche con riferimento agli aspetti di compliance, sono assegnate alle Direzioni Rischi e Controlli Permanenti e Compliance della Capogruppo. Il ruolo di tali Direzioni integra i seguenti elementi:
  - rappresentare la struttura di riferimento nella gestione dei fattori determinanti il rischio aziendale;
  - assicurare il monitoraggio dei rischi finanziari aziendali nelle diverse categorie di rischio (in particolare i rischi di credito, operativi, di liquidità) garantendo i necessari flussi informativi nonché la collaborazione verso le relative Unità di Gruppo per la copertura dei rischi finanziari attraverso:
    - ✓ lo sviluppo di modelli e procedure interne di rilevazione;
    - ✓ la creazione, lo sviluppo e la gestione di modelli statistico-matematici in linea con quanto stabilito dal Comitato di Basilea e dalla Banca d'Italia;
  - costituire il punto di riferimento della Società per la gestione del rischio aziendale nelle sue diverse componenti: rischio operativo, rischio di controparte, rischio finanziario;
  - svolgere la funzione di *Operational Risk Manager* nel processo di autodiagnosi, nell'analisi del contesto operativo e delle informazioni rilevate, nella predisposizione dei report e nelle iniziative e analisi ex post degli eventi di perdita;
  - monitorare la qualità del credito erogato e gli assorbimenti di capitale supportando l'attività di gestione attiva del capitale;
  - provvedere, in collaborazione con il Gruppo, alla gestione del rischio di credito e operativo in ottemperanza alle direttive stabilite dal Comitato di Basilea e dalla Banca d'Italia;

- garantire il monitoraggio e la corretta osservanza delle disposizioni in materia di segnalazioni alle Centrali Rischi;
- attività di revisione interna, che ha l'obiettivo di individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Tali controlli sono affidati a strutture diverse ed indipendenti da quelle produttive al fine di garantire una valutazione oggettiva e imparziale della funzionalità e regolarità dell'operatività aziendale. In particolare, nell'ambito di apposito Service Level Agreement, l'attività di Internal Audit è affidata alla Direzione Internal Audit della Capogruppo, la quale si avvale di un referente interno a CALIT con il compito di raccordo operativo tra l'Audit medesimo e le strutture della Società. L'Internal Audit ha il compito di:
  - assicurare, in linea con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Capogruppo una costante azione di sorveglianza sulla regolare operatività sui processi aziendali al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
  - valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività, la protezione dalle perdite, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali che alle normative interne ed esterne;
  - assicurare al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale (ove nominato), agli Organi Sociali e alle Autorità di Vigilanza competenti (Banca d'Italia ecc.), una tempestiva e sistematica informativa sullo stato del sistema dei controlli e sulle risultanze dell'attività svolta;
  - definire le attività di pianificazione e internal auditing, garantendone la coerenza con i profili di rischio connessi alle linee di sviluppo della Società ed ai relativi progetti di cambiamento, in linea con le direttive e disposizioni di auditing del Gruppo, con cui condividere il piano annuale di Audit;
  - assicurare alle Funzioni competenti un idoneo flusso informativo ed un adeguato supporto per lo svolgimento delle attività di controllo;
  - sorvegliare i processi operativi della Società, con particolare riferimento all'osservanza dei livelli di sicurezza, all'adeguatezza ed affidabilità organizzativa dell'operatività, delle politiche direzionali e della normativa interna ed esterna;
  - monitorare e valutare l'efficienza del "Sistema dei Controlli Interni" attraverso l'analisi dei processi operativi aziendali e l'effettuazione di specifici interventi di verifica, accedendo liberamente a dati ed a documenti;
  - garantire agli Organi Sociali, all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale i previsti flussi informativi, relazionando sullo stato del sistema di controllo interno e sulle risultanze dell'attività di controllo, evidenziando i punti di debolezza e proponendo i più opportuni interventi di miglioramento.

### **5.1.6 Applicazione del Modello nella gestione delle risorse umane**

Al Referente HR è attribuita, tra le altre, la responsabilità di valorizzare il patrimonio di risorse umane della Società, attraverso la pianificazione, definizione e applicazione di appropriate politiche e metodologie di selezione, gestione e sviluppo.

Nell'ambito delle politiche di selezione, assunzione e gestione del personale attraverso le Funzioni aziendali dedicate, la Società adotta, nella realizzazione dei relativi processi, precisi criteri operativi coerenti con gli indirizzi della Capogruppo ed il raggiungimento degli obiettivi specifici improntati alla massima chiarezza e trasparenza.

#### ❖ L'attività di selezione e assunzione

L'attività di ricerca delle risorse, tramite i processi di selezione, viene condotta dal Referente HR in collaborazione con la Capogruppo con riguardo ad un "bacino" di destinatari provenienti da diverse fonti di reclutamento.

Il processo di selezione mira ad individuare, su basi oggettive, il complesso delle caratteristiche attitudinali e comportamentali in possesso del candidato idonee ad assicurare, sulla base del necessario confronto di dette caratteristiche con i relativi requisiti di ruolo, la copertura ottimale della posizione da ricoprire.

Il potere di assunzione è assegnato ai soggetti apicali in funzione del vigente sistema di procure, poteri e deleghe.

❖ L'attività di gestione e sviluppo del personale

Il Referente HR, incaricato dell'attività di gestione e sviluppo delle risorse umane, ha il compito di valorizzare e motivare le risorse presenti in Società, anche in coerenza con il bisogno dell'organizzazione aziendale di fronteggiare, tempo per tempo, le relative esigenze nella copertura delle posizioni di lavoro e dei ruoli necessari per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

A tal fine CALIT si avvale di sistemi e meccanismi operativi che consentono alla Società stessa di valutare il merito ed i risultati conseguiti dal personale interessato (a livello individuale, di squadra e di azienda), nonché di seguire, anche tramite il rapporto costante responsabile/collaboratore, la crescita professionale di ciascuno in termini di competenze di ruolo, intervenendo, ove necessario, con adeguati processi formativi/programmi di sviluppo.

In ragione delle esigenze organizzative e del mercato di riferimento nonché della crescita individuale sul piano delle conoscenze, dei comportamenti e dell'esperienza maturata nei singoli ruoli da parte del personale, la Società individua e gestisce i percorsi di sviluppo professionale, valorizzando e sviluppando le competenze professionali.

❖ Le politiche retributive e il sistema premiante

La Società, nel pieno rispetto degli indirizzi della Capogruppo e dei criteri di equità e trasparenza, sulla base delle competenze, del merito, sia individuali sia collettivamente considerati, dell'impegno dei singoli, dello spirito di collaborazione e d'iniziativa, nonché dell'apporto fornito dalle varie Funzioni o dai diversi ruoli, definisce, tempo per tempo, tenuto conto dei risultati e degli andamenti complessivi e della redditività aziendale, politiche retributive e sistemi premianti allo scopo di corrispondere riconoscimenti adeguati al personale che abbia raggiunto, in modo qualitativo e nel rispetto delle norme (*compliance*, anticiclaggio, ecc.) gli obiettivi fissati dall'azienda sia a livello individuale sia di squadra, operando in un'ottica di condivisione degli obiettivi stessi e senza che essi siano palesemente irraggiungibili e irragionevoli.

❖ La formazione

Il Referente HR, anche d'intesa con le competenti Funzioni della Direzione Risorse Umane di Gruppo, definisce gli indirizzi di formazione prevedendo specifici interventi volti a favorire non solo il costante aggiornamento delle risorse con riguardo alle procedure operative, ma anche la promozione e la realizzazione, attraverso adeguati e specifici sistemi che ne favoriscano la diffusione capillare, di una cultura organizzativa che, in coerenza con una realtà competitiva in costante evoluzione, risulti caratterizzata da un qualificante sistema dei valori di riferimento, quali: l'orientamento al risultato, la centralità del Cliente interno ed esterno, l'eccellenza operativa, l'economicità della gestione, l'assunzione di responsabilità, l'integrazione, il lavoro di squadra, l'autorevolezza, il rigore e l'integrità, al fine di accrescere, a tratto generale, il senso di responsabilità e la consapevolezza di tutti verso i comportamenti attesi.

La formazione è progettata, programmata e somministrata secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, rivolgendosi, in generale, a tutte le famiglie professionali.

Con riferimento al Decreto, il Referente HR, come in dettaglio illustrato nei successivi Capitoli 8 e 10:

- programma, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i Dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle Attività Sensibili con lo scopo di illustrare i contenuti del Modello e le prescrizioni del Decreto;
- supporta l'Organismo di Vigilanza nel processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello. L'OdV si coordina con le Funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali ed è informato dell'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti per violazioni del Modello e/o per la commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto 231.



### 5.1.7 Gestione delle risorse finanziarie

Per i processi che comportano gestione e movimentazione di risorse finanziarie, le Funzioni aziendali responsabili della progettazione, realizzazione e verifica seguono i seguenti principi:

- completezza, affidabilità e tempestività: le norme interne sono finalizzate ad assicurare la disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive al fine di consentire l'assunzione delle decisioni e mantenere evidenza dell'origine del potere decisionale;
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione: le regole operative interne definiscono modalità e tempistiche di svolgimento delle attività e sono volte a garantire la tracciabilità delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;
- separazione dei compiti e delle funzioni: attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e una chiara e formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi si evitano sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino attività critiche su un unico soggetto;
- documentazione delle decisioni e dei controlli: i processi decisionali sono basati su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici), così come l'attività di controllo e di supervisione; appositi meccanismi di sicurezza garantiscono adeguata protezione e accesso ai dati, alle informazioni e agli asset aziendali;
- correttezza, trasparenza e osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti: nell'intraprendere e gestire i rapporti con i Collaboratori esterni (Clienti, fornitori, enti e organismi vari), in sede di stipulazione ed esecuzione di contratti, di aggiudicazione e gestione di autorizzazioni, di concessioni o appalti, di attività ispettive e di controllo o ancora nell'ambito di procedure giudiziarie, le regole e i comportamenti delle strutture e degli addetti devono essere idonei a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguatezza dei supporti: le scelte dei sistemi informatici devono essere adeguate alla complessità del contesto operativo e deve essere assicurata la congruità delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse tecniche e umane destinate alla gestione ed al funzionamento del sistema delle rilevazioni contabili e gestionali.

### 5.1.8 Sistema di gestione per la prevenzione dei rischi di corruzione

Atteso che il contrasto ai rischi di corruzione costituisce un fattore determinante che contribuisce allo sviluppo e alla solidità economica di ogni entità del Gruppo Crédit Agricole Italia, il Gruppo stesso afferma una politica di "tolleranza zero" nei confronti di ogni comportamento contrario all'etica, in generale, e di ogni rischio di corruzione in particolare.

L'impegno degli organi di governo aziendale per una politica di "tolleranza zero" si concretizza in un dispositivo di prevenzione e contrasto dei rischi di corruzione, c.d. Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (di seguito "Sistema Anticorruzione"), il quale è fra l'altro conforme allo Standard UNI ISO 37001:2016 e declinato nella "Policy in materia di contrasto al rischio di corruzione", approvata dal Consiglio di Amministrazione delle Società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, nonché alle stesse applicabile.

Detta Policy costituisce parte integrante del presente Modello e amplia e sviluppa, in chiave anticorruzione, i presidi di controllo definiti nel presente Modello ex D.Lgs. n. 231/2001, in particolare coprendo anche le esigenze di contrasto dei fenomeni corruttivi rilevanti ai sensi di altri dispositivi legislativi (in primis la Legge 190/2012), sebbene non rilevanti ai fini del Decreto.

In tale contesto e tenuto conto delle linee guida e *best practice* di riferimento (e.g. ISO 37001:2016 e relative linee guida applicative, linee guida ANAC), in fase di costruzione e aggiornamento del presente Modello è stato assicurato il raccordo tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione dei più estesi rischi di corruzione rilevanti ai fini della Policy in argomento, al fine di garantirne una gestione coordinata nell'ambito della quotidiana operatività aziendale.

Inoltre, nell'ambito della Direzione Compliance di Crédit Agricole Italia è nominato il Referente Anticorruzione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia – responsabile di coordinare l'implementazione e il periodico aggiornamento del programma anticorruzione – che mantiene il coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 per i temi di pertinenza.

## **5.2 Modello di CALIT e rapporti con il Modello e l'OdV di Capogruppo**

CALIT adotta, sotto la propria responsabilità, il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, recependo le indicazioni contenute nel Modello della Capogruppo e attenendosi ai principi ed ai contenuti dello stesso, salvo sussistano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione o al tipo di attività, che impongano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel Modello, nella salvaguardia dei principi di fondo del medesimo.

La bozza del Modello di CALIT viene trasmessa, prima dell'adozione, all'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, segnalando puntualmente le ragioni di eventuali differenze, qualora rilevanti, rispetto al Modello di Capogruppo.

Come previsto dal Modello della Capogruppo, l'Organismo di Vigilanza di CALIT mantiene un dialogo costante con l'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia e supporta le funzioni aziendali preposte nella predisposizione dei flussi informativi per l'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia. L'OdV e le Funzioni aziendali preposte sono, infatti, tenute a:

- trasmettere all'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia le bozze finali del Modello che intendono adottare evidenziando, in caso di aggiornamento di Modelli esistenti, le eventuali modifiche che intendono apportare e segnalando puntualmente le ragioni di eventuali differenze, qualora rilevanti, rispetto al Modello di Crédit Agricole Italia;
- successivamente, comunicare all'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia l'avvenuta adozione del proprio Modello e trasmettere relativa copia della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- assicurare il sistematico aggiornamento del Modello in funzione di modifiche normative ed organizzative intervenute;
- inviare all'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia copia della relazione periodica predisposta dall'OdV per il Consiglio di Amministrazione, corredata dalle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio stesso, nonché ogni altra informativa ritenuta rilevante;
- in caso di gravi criticità riscontrate, fornire all'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia un'informativa *ad hoc* al verificarsi dello specifico evento.

## **6. CODICI DI COMPORTAMENTO, CODICE ETICO E CARTA ETICA**

### **6.1 Codice di Comportamento Interno, Codice Etico di Gruppo e Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole**

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e, in particolare, alla rilevanza di comportamenti improntati a rigore e ad integrità, che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, la Capogruppo ha adottato un Codice di Comportamento e un Codice Etico, validi per l'intero Gruppo Bancario e pertanto applicabili anche a CALIT. Inoltre, Crédit Agricole S.A. ha adottato una nuova Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole al fine di dare maggiore visibilità agli impegni e ai valori di Gruppo. In particolare, la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole S.A. in data 13 dicembre 2016, è stata oggetto di diffusione presso tutte le entità del Gruppo Crédit Agricole, compresa CALIT.

Tali documenti costituiscono strumenti di cultura aziendale, tesi ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difforni potranno essere sanzionati; in particolare è ribadito il principio che la Società chiede ai propri Dipendenti (ma anche a Collaboratori esterni) un comportamento improntato secondo principi di diligenza. L'orientamento all'etica - ed in particolare alla riservatezza, alla lealtà ed all'onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno - rappresenta, infatti, in un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo e in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato del modo di operare delle Società del Gruppo.

La scelta di agire nel rispetto di un Codice di Comportamento e di un Codice Etico costituiti da un insieme volutamente snello di regole sia di carattere molto generale - volte a creare standard comportamentali uniformi e a sottolineare, nel più rigoroso rispetto dell'etica degli affari, gli obiettivi prioritari ed i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono nell'interesse e per conto della Società - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si disciplina l'obbligo di riservatezza e la gestione delle informazioni confidenziali, vuole essere un segnale di trasparenza e di correttezza da parte della Società, una sorta di "dichiarazione di principi" che si traducono in regole indirizzate a tutti i soggetti cui i Codici si rivolgono.

In particolare:

- il Codice di Comportamento interno è rivolto ai Dipendenti, Distaccati ed Esponenti Aziendali;
- il Codice Etico e la Carta Etica del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia sono rivolti agli stessi soggetti a cui si applica il Codice di Comportamento Interno, nonché ai Collaboratori esterni.

Ai predetti Codici si è voluto conferire un valore che non fosse meramente esortativo: pertanto, le direttive in essi contenute sono da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti ed è previsto un sistema di vigilanza volto a sanzionare eventuali comportamenti difforni, che costituirebbero "una infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza nei confronti sia dei Clienti sia della Società di appartenenza sia degli azionisti".

### **6.2 Policy relativa alla disciplina delle operazioni personali compiute da Soggetti Rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legati**

CALIT ha adottato la "Policy per la gestione delle Operazioni Personali", che opera a livello di Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e in cui vengono definiti i principi di identificazione del perimetro dei c.d. "Soggetti Rilevanti", all'interno del quale sono ricompresi - tra gli altri - i componenti degli Organi di Amministrazione, di Controllo e della Direzione Generale della Società nonché quei Dipendenti che potrebbero avere accesso ad informazioni privilegiate nel corso delle attività svolte o che sono coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti di interesse. Nella Policy vengono, inoltre, inquadrare le modalità di comunicazione dei soggetti collegati,

quali familiari o soggetti con stretti legami, nonché le modalità di comunicazione con le quali i Soggetti Rilevanti devono informare la Capogruppo Crédit Agricole Italia delle operazioni personali svolte presso altri Istituti.

Gli obblighi di monitoraggio relativamente alle operazioni personali eseguite da Soggetti Rilevanti presso Crédit Agricole Italia sono a carico della Funzione Compliance della Capogruppo.

## 7. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCESSI STRUMENTALI

A seguito delle analisi preliminari del contesto aziendale, sono state individuate le attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette Attività Sensibili), nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cosiddetti "processi strumentali").

L'analisi, riportata nella "mappatura delle Attività Sensibili e dei processi strumentali" di cui all'Allegato 1, ha interessato le Attività Sensibili alla commissione di alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01), di alcuni dei delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis), del delitto di associazione a delinquere nell'ambito dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter), di alcuni dei reati della falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), di alcuni dei delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1), di alcuni dei reati societari (art. 25-ter), dei reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies), dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies), dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies), di alcuni dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1), di alcuni dei reati contro il diritto d'autore (art. 25-novies), dei reati contro l'Amministrazione della giustizia (art. 25-decies), di alcuni dei reati ambientali (art. 25-undecies) e della fattispecie di cui all'art. 25-duodecies (relativamente al solo reato di "impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare"), di alcuni dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), della fattispecie "frode nelle pubbliche forniture", di alcune delle fattispecie previste dall'art. 25-sexiesdecies recante il reato di contrabbando e dei reati contro il patrimonio culturale di cui agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies.

Le fattispecie di reato non riportate nell'Allegato 1, con particolare riferimento a quelle proprie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), dei reati contro la personalità individuale (artt. 25-quater.1 e 25-quinquies), dei reati transnazionali, dei reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-tercedies), dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies), sono state analizzate in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali. In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione a delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di *cost-effectiveness* dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali).

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla L. n. 186/2014 sub art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D.Lgs. n. 231/01, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D.Lgs. n. 231/01 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto di natura non colposa già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, sono quelli stabiliti nella Parte Speciale del modello per ogni macro-categoria di reato;
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto non colposo (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci infra-gruppo, investimenti e gestioni dell'asset e degli investimenti, ecc.

Rispetto a tale profilo, sono stati integrati gli ulteriori principi comportamentali e i protocolli specifici indicati nella Parte Speciale E.

A dette categorie di reato si applicano comunque, ove ad essi riconducibili, i principi di natura etico-comportamentale previsti dal presente Modello.

Per le aree di Attività Sensibili ed i processi strumentali identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti (Dipendenti e non) normalmente coinvolti. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna Attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sui seguenti elementi:

1. identificazione e ponderazione dei due macro-assi per l'analisi del rischio:
  - asse probabilità: indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
  - asse impatto: indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
2. assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro-assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:
  - per l'asse probabilità:
    - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
    - probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
    - eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera;
  - per l'asse impatto:
    - gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto n. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
    - potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;

3. assegnazione di uno scoring ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso, basso, medio-alto e molto alto);
4. definizione dello scoring finale (di asse e totale) e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO=rischio alto, GIALLO=rischio medio, VERDE=rischio basso.

Le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole Attività/processi sensibili.

Con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590 comma III c.p. (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro richiesti dal D.Lgs. n. 81/08, una valutazione di dettaglio di tali adempimenti trova anche origine nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) rilasciato ai sensi degli artt. 17 e 28 e nelle procedure di valutazione degli aspetti di sicurezza dei beni in costruendo.

Con riferimento al reato di cui all'art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite), in considerazione del fatto che la Suprema Corte ha altresì chiarito che *"il reato di cui all'art. 346 bis c.p. punisce un comportamento propedeutico alla commissione di un'eventuale corruzione ... fermo restando che il denaro, l'utilità patrimoniale devono essere rivolti a chi è chiamato ad esercitare l'influenza e non al soggetto che esercita la pubblica funzione"* (cfr. sentenza Cass. Pen., Sez. VI, n. 4113/2016) e che, quindi, tale fattispecie è prodromica alla eventuale e successiva realizzazione dei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter c.p., alle variabili d'analisi sopra esposte è stato applicato il livello massimo di *scoring* previsto in relazione ai reati di corruzione/istigazione alla corruzione per ciascuna attività sensibile.

Nell'Allegato 2 è riportato un documento esplicativo dei parametri (driver) utilizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali e delle relative impostazioni.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da CALIT e della struttura interna adottata, sono state identificate le seguenti principali Attività Sensibili e processi strumentali:

- 1) Gestione dei rapporti commerciali con Clienti o potenziali Clienti.
- 2) Raccolta delle informazioni propedeutiche alla definizione del rapporto contrattuale col Cliente; valutazione dell'operazione e finalizzazione della stessa (anche in caso di cessione di asset a fronte di attività di re-marketing).
- 3) Attivazione e gestione del rapporto contrattuale col Cliente diretta o mediata dalle Filiali (anche in caso di cessione di asset a fronte di attività di re-marketing).
- 4) Presentazione della Società al pubblico. Interlocuzione su argomenti di interesse strategico per la stessa presso organismi pubblici nazionali o internazionali o partecipazione ad eventi (es. fiere) cui possono partecipare funzionari pubblici. Promozione commerciale della Società e dei prodotti della stessa, anche mediata dalle Filiali del Gruppo.
- 5) Supporto di natura tecnico-finanziaria prestato ad Enti pubblici interessati a valutare servizi di locazione finanziaria nell'ambito delle aree tecniche di competenza della Società.
- 6) Partecipazione diretta o in ATI a procedure ad evidenza pubblica.
- 7) Partecipazione diretta o in ATI a trattative private con l'Ente pubblico.
- 8) Gestione del contratto con l'Ente pubblico post aggiudicazione (gara pubblica o trattativa privata) per la parte relativa ai servizi finanziari di propria competenza.
- 9) Gestione beni in costruzione (c.d. "costruendo") anche in caso di operazioni in pool, con riferimento esteso ad alcune attività che risultino co-gestite o dal Cliente (ad es. selezione appaltatori) o da professionisti (ad es. direzione lavori su cantiere, sicurezza cantiere, ecc.).
- 10) Gestione di donazioni, omaggi o liberalità nei confronti di Enti pubblici o soggetti legati ad ambienti pubblici ovvero sponsorizzazione di iniziative / eventi / progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa che possano implicare, per la natura dell'iniziativa e/o per il soggetto organizzatore, direttamente

o indirettamente il coinvolgimento di interessi di natura pubblicistica.

- 11) Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di Dipendenti adibiti a particolari mansioni; certificazione di conformità dei beni concessi in noleggio/leasing alla normativa anti-infortunistica.
- 12) Gestione delle disposizioni impartite dalle Autorità creditizie e dei rapporti / comunicazioni con le Autorità di Vigilanza di settore (Banca d'Italia, IVASS, ecc.) nonché delle relazioni con dette Autorità o con altri soggetti pubblici per l'ottenimento di iscrizioni (es. elenco generale TUB) autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali, anche in occasione di accertamenti o visite ispettive.
- 13) Attività relative alla selezione e gestione del personale.
- 14) Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza.
- 15) Acquisto di beni, servizi e consulenze per le attività di sede.
- 16) Acquisto di beni di investimento oggetto di locazione finanziaria.
- 17) Supporto ai Clienti nella gestione di contributi pubblici e comunitari (leasing agevolati) nelle fasi di richiesta di erogazione dei contributi, rendicontazione e incasso.
- 18) Predisposizione del Bilancio di Esercizio.
- 19) Attività di tesoreria e gestione dei flussi finanziari.
- 20) Gestione adempimenti e operazioni in materia societaria.
- 21) Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy.
- 22) Gestione adempimenti e visite ispettive da parte dell'Amministrazione finanziaria e Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.).
- 23) Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.
- 24) Gestione contenzioso tributario.
- 25) Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica.
- 26) Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.
- 27) Gestione delle operazioni su strumenti finanziari in mercati regolamentati ed esercizio delle cariche societarie.
- 28) Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.

Un'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio associato alle Attività Sensibili e ai processi strumentali identificati è riportata nella "mappatura delle Attività Sensibili e dei processi strumentali", elaborata nel corso delle attività preliminari di analisi e disponibile nell'Allegato 1.

Si sottolinea che in tale mappatura, rispetto al campo che identifica le principali Funzioni aziendali potenzialmente rilevanti rispetto alle varie occasioni di rischio, le attività, completamente o parzialmente, gestite da Funzioni esternalizzate, nell'ambito dei vigenti accordi e SLA con la Capogruppo, sono precedute seguite da parentesi.

È attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle Attività Sensibili e dei processi strumentali", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o di aggiornamento normativo.



## 8. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA

### 8.1. Selezione

L'OdV, in coordinamento con il Referente HR, valuta l'opportunità di istituire e/o aggiornare uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

### 8.2. Formazione e Comunicazione interna

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di CALIT garantire corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Attraverso la collaborazione con il Referente HR e con i responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, sulla base all'attività di controllo svolta, può indicare la necessità di integrare il sistema di informazione e formazione rivolto ai Dipendenti della Società.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, viene istituito un apposito spazio di condivisione (ad es. share di rete aziendale) dedicato all'argomento e aggiornato a cura dell'Organismo di Vigilanza in collaborazione con la Funzione Organizzazione e Sistemi Informativi, nel quale risiedono documenti descrittivi del Modello. Ai nuovi assunti, viene consegnato un documento informativo, inclusivo del Modello Organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Il Modello è oggetto di affissione pubblica in bacheca aziendale.

Per tutti i Dipendenti della Società si richiede, altresì, la compilazione di una formale "dichiarazione d'impegno", acquisita nella forma scritta o elettronica che si riterrà più opportuna, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe recitare:

#### *DICHIARAZIONE D'IMPEGNO RILASCIATA DAL DIPENDENTE*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di:

- aver ricevuto copia dei seguenti documenti:
  - *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello"), adottato dall'Azienda nonché copia del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "D.Lgs. 231/2001");*
  - *Codice Etico;*
  - *Codice di Comportamento Interno;*
  - *Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;*
  - *Regolamento utilizzo dispositivi aziendali e rete internet aziendale;*
- *aver letto attentamente il Modello e il D.Lgs. n. 231/2001;*
- *impegnarsi ad osservare le prescrizioni in essi contenute.*

*Ciò premesso, dichiara di aver compreso il contenuto del Modello e del D.Lgs. 231/2001.*

\_\_\_\_\_   
Data

\_\_\_\_\_   
Firma

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito del Referente HR:

- provvedere alla definizione di un programma annuale di aggiornamento da condividere con l'OdV, che preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso specifico per il personale direttivo e per il personale subordinato;
- predisporre un calendario annuale da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'OdV.

Sarà di converso cura dell'OdV informare, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione e/o la Direzione Generale in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in guisa di prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alla gestione delle Attività Sensibili e dei processi strumentali.

L'attività di controllo, prevista dal Piano annuale degli interventi di controllo, contempla l'adozione di azioni formative al riscontro di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure sensibili rispetto ai reati di cui al D.Lgs. n. 231/01.

In questo caso, l'OdV provvederà ad attivare, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione e/o la Direzione Generale per l'organizzazione e l'esecuzione dell'azione formativa prevista.

L'attività di informazione e formazione è considerata dalla Società e dal Gruppo un'attività di primaria importanza al fine di evitare la commissione dei reati presupposto del Decreto e le conseguenti sanzioni. Per tale ragione è necessario che tutti i Dipendenti partecipino in modo attento e puntuale a tutte le attività formative organizzate dalla Società e dal Gruppo.

L'attività di formazione obbligatoria è organizzata, gestita e monitorata dal Referente HR.

Il Referente HR ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi, verificare le assenze, prendere gli eventuali provvedimenti necessari e conservare un archivio con tutte le informazioni relative al piano formativo relativo al Decreto 231.

I Dipendenti che, senza motivo, non dovessero prendere parte ai corsi di formazione organizzati dalla Società così come non espletassero le attività formative sopra indicate (ad esempio le attività di *e-learning*) possono essere puniti sulla base del sistema di sanzioni disciplinari previsto dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dal Referente HR, lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza dei Dipendenti.

## 9. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 9.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'art. 6, comma 1, lett. b), indica come condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale Organismo, in particolare, è preposto a:

- assicurare una costante e indipendente azione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Società, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, valutando la funzionalità del complessivo sistema di controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali nonché la conformità delle operazioni sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali sia alle normative interne e esterne;
- curare l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso la collaborazione dei competenti Organi o Funzioni societarie.

In ottemperanza ai requisiti di legge e in conformità a quanto sopra definito e alle linee guida di Confindustria, ASSILEA e ABI, il Consiglio di Amministrazione di CALIT ha istituito fin dal 2010, contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo, il proprio Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, così come previsto all'art. 6 del Decreto.

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 288/2015: "*L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo*", il Consiglio di Amministrazione della Società, in coerenza con gli orientamenti assunti a livello di Gruppo, ha attribuito al Collegio Sindacale i compiti dell'Organismo di Vigilanza, stabilendo che il Collegio Sindacale svolga tali compiti collegialmente, in modo tale che le duplici funzioni di vigilanza ex artt. 2403 e ss c.c. e di OdV ex D.Lgs. n. 231/01 rimangano distinte, ma coordinate tra loro, al fine di realizzare opportune sinergie ed un elevato grado di efficienza operativa.

La scelta relativa al fatto che il Collegio Sindacale svolga i compiti dell'Organismo di Vigilanza collegialmente è stata privilegiata da CALIT sia allo scopo di dotare il suddetto organo delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività, sia allo scopo di dotare la struttura di un elevato grado di indipendenza ed autonomia, in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge, dalle Linee Guida Confindustria, ASSILEA, ABI e dalla giurisprudenza che si è espressa in materia.

Avendo il Consiglio di Amministrazione della Società attribuito i compiti dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, per quanto attiene alla durata, ai criteri di ineleggibilità, revoca, sostituzione, remunerazione, identificazione del Presidente, ecc., si rimanda integralmente allo Statuto Sociale e alle previsioni del codice civile in materia di Collegio Sindacale.

### 9.2 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

#### 1) Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

In particolare, l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario, cioè, che l'Organismo di Vigilanza sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Per autonomia dovrà, altresì, intendersi la disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo del Consiglio di Amministrazione di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

## **2) Comprovata professionalità**

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. È necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

## **3) Continuità d'azione**

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza delle prescrizioni contenute nel Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è un Organo della Società volto a garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e ne assicura un costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono destinati all'OdV appositi locali, idoneamente attrezzati, anche con strumenti tecnici e informatici, e supportati da idonee misure di sicurezza fisica e logica.

L'OdV si riunisce almeno trimestralmente e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti alla riunione. I componenti dell'Organismo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di verifica e controllo.

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l'OdV può, altresì, richiedere la presenza - anche in forma permanente - alle proprie riunioni dei Responsabili di quelle Funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza è redatto specifico verbale.

Nell'adempimento della propria funzione, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e alla relativa documentazione, sia presso gli Uffici centrali sia presso eventuali strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni, l'Organismo di Vigilanza può accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

## **9.3 Compiti e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila tra l'altro:

- sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte delle strutture interessate della Società e sul relativo aggiornamento e sull'efficacia, sull'efficienza e sull'adeguatezza del Modello stesso;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, dei processi operativi e della rispettiva normativa, in relazione alla struttura aziendale e al contesto di riferimento, di prevenire comportamenti illeciti;

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello e dei processi di controllo, proponendo al Consiglio di Amministrazione e alle funzioni interessate, sulla base di verifiche e laddove se ne riscontri l'esigenza, le modifiche o integrazioni eventualmente necessarie in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
  - modifiche normative o nuove interpretazioni giurisprudenziali;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

Nello svolgimento della propria attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza si avvale dell'ausilio delle diverse Funzioni aziendali, coordinandosi anche con la Funzione di Internal Audit, seguendo appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati dalla stessa in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di audit.

L'analisi dei rischi, che trova esplicitazione nella mappatura delle Attività Sensibili e dei processi strumentali, è il processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi (esterni ed interni), da cui discende il piano dei controlli ai fini dell'attuazione del Modello.

Tale piano, predisposto annualmente dall'Organismo di Vigilanza e inviato al Consiglio di Amministrazione, tiene anche conto del piano generale di audit predisposto dalla Funzione competente, in modo da sfruttare al massimo le sinergie ed evitare duplicazioni.

Durante gli interventi di verifica viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati ai Responsabili delle Funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Successivamente, viene svolta un'attività di verifica dell'attuazione dei suggerimenti proposti (c.d. follow up).

Ai fini del Decreto, l'Organismo di Vigilanza richiede alla Funzione di Internal Audit (funzione esercitata in service dalla Capogruppo) o ad altre Funzioni identificate (ad es. la Funzione Rischi e Controlli Permanenti e la Funzione Compliance) di inserire, nei propri protocolli di controllo, verifiche specifiche, in particolare per le Attività Sensibili ed i processi strumentali qualificati a maggior rischio, per valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

L'Organismo di Vigilanza, secondo i flussi di reporting specificati nei successivi paragrafi, porta periodicamente alla conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione le valutazioni, che derivano dagli accertamenti svolti, sul sistema dei controlli a presidio della commissione dei reati di cui al Decreto.

All'Organismo di Vigilanza viene attribuito un budget annuale di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione.

## 9.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e sul funzionamento del Modello, l'OdV è destinatario di:

- informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso;
- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e/o condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, avvenute o in corso di esecuzione.

### **INFORMAZIONI**

Gli Organi Sociali, i Responsabili delle Funzioni aziendali e i Dipendenti devono comunicare senza indugio all'Organismo di Vigilanza:

- su richiesta dello stesso OdV e con le modalità da questo definite, le informazioni e le attività di controllo svolte, a livello di propria area operativa, utili all'esercizio dell'attività dell'OdV in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello;

- su base periodica, le informazioni identificate nel presente Modello nonché qualsiasi altra informazione identificata dall'Organismo e da quest'ultimo richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali di Crédit Agricole Italia attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- ad evidenza, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di Attività Sensibili ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:
  - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati qualora tali indagini coinvolgano Crédit Agricole Leasing Italia o i suoi Organi Sociali o i suoi Dipendenti o comunque la responsabilità della stessa Società;
  - le iniziative sanzionatorie assunte nei confronti dei Collaboratori esterni a seguito di violazioni dei principi del Codice Etico e della Carta Etica;
  - i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 231/2001;
  - determinazioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
  - notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
  - il sistema delle deleghe agli Amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
  - le segnalazioni e/o le notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro;
  - altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 231/2001.

Si precisa, infine, che, tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche meglio descritte al successivo Capitolo 10, attraverso le modalità che l'OdV riterrà più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite check-list).

Periodicamente, se del caso, l'Organismo di Vigilanza propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione medesimo, eventuali modifiche alla lista sopra indicata relativa alle informazioni obbligatorie.

## **SEGNALAZIONI**

L'obbligo di informazione grava su tutto il personale (apicali e sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi) che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta. Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio ed ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello organizzativo adottato (secondo quanto definito al successivo Paragrafo 9.5).

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti.

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Inoltre:

- nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (Rivelazione del segreto professionale) e 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all'articolo 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile;
- la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;
- quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rilevazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rilevazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Società, conformemente a quanto previsto prima dalla L. 179/2017 e successivamente dal D. Lgs. 24/2023, tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

## **9.5 Modalità di trasmissione delle informazioni e delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e loro valutazione**

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti previsioni:

- le segnalazioni da chiunque pervengano, attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali ovvero a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, devono essere effettuate per iscritto. L'Organismo di Vigilanza potrà prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime circostanziate (e, pertanto, contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica), purché le stesse non appaiano *prima facie* non attendibili o non verosimili. L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, diretta o indiretta, o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di CALIT, delle entità del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
- le segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste nel presente Paragrafo;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Deve rappresentare per iscritto le motivazioni delle decisioni ed eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo Capitolo 10;
- tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Sull'Organismo di Vigilanza non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi.

Nell'ambito delle specifiche procedure aziendali sono istituiti canali informativi dedicati da parte dell'Organismo di Vigilanza, con la funzione di:

- facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni verso l'Organismo;
- risolvere rapidamente casi incerti e dubbi;
- garantire, in caso di segnalazioni, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Le modalità di trasmissione e comunicazione (sia per le informazioni che per le segnalazioni) comprendono:

- indirizzo di posta elettronica del Presidente dell'Organismo di Vigilanza: [guido.prati@baldiandpartners.it](mailto:guido.prati@baldiandpartners.it);
- trasmissione a mezzo posta, in busta chiusa, all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l. – dott. Guido Prati, Via G. Gutenberg, 3 - 42124 Reggio nell'Emilia.

Si precisa, infine, che tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche attraverso le modalità che l'OdV riterrà più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite *checklist*). Inoltre, è possibile comunicare con l'Organismo di Vigilanza in caso di richieste di informazioni riguardanti aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello o richiedere un incontro per comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.

Tali richieste possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza anche tramite l'indirizzo di posta elettronica: [organismodivigilanza@ca-leasing.it](mailto:organismodivigilanza@ca-leasing.it).

## **WHISTLEBLOWING**

Le segnalazioni di presunte anomalie o violazioni riscontrate presso una delle Società del Gruppo possono essere inviate anche al Responsabile della Direzione Compliance di Capogruppo, utilizzando le modalità predisposte a livello di Gruppo nel contesto del c.d. "*whistleblowing*".

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, al fine di consentire la diffusione di comportamenti etici, ha infatti istituito un canale *whistleblowing*, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 e dalle altre normative in materia.

Tutti i Dipendenti, candidati all'assunzione, azionisti, soci e detentori di diritto di voto nell'assemblea generale delle entità del Gruppo, membri degli Organi Sociali, collaboratori esterni ed occasionali, fornitori e sub-fornitori/convenzionati con i quali le entità del Gruppo intrattengono rapporti commerciali, possono inviare una segnalazione *whistleblowing* tramite i seguenti canali:

- la piattaforma di Gruppo, accessibile via Internet qui: <https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques>;

in alternativa, tramite posta ordinaria, a:

- Crédit Agricole Italia, via La Spezia 138/A – 43126 Parma - all'attenzione del Responsabile della Direzione Compliance;

oppure a

Crédit Agricole S.A., 12, place des États-Unis – 92127 Montrouge Cedex, Francia - all'attenzione del Responsabile *Direction de la Conformité*.

Ai segnalanti è garantito l'accesso ai sistemi di acquisizione delle segnalazioni e un'adeguata informazione sui tipi di segnalazione che possono essere indirizzate, sui soggetti responsabili dell'acquisizione e della gestione delle informazioni, sui riscontri forniti e sulla possibilità di effettuare - nei casi previsti - segnalazioni pubbliche alle Autorità competenti. Sono altresì previste misure per garantire la tutela dell'identità dei segnalanti e sono definiti i diritti esercitabili dall'interessato in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 GDPR e normativa nazionale vigente in materia).



Il Gruppo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione derivante dalle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023. È inoltre assicurata l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

### **9.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report inviato all'Organismo di Vigilanza è conservato da quest'ultimo in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10 o comunque, limitatamente alle segnalazioni, nei tempi massimi previsti dal D. Lgs. 24/2023. L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al data base nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati e, in particolare, in ottemperanza a quanto stabilito prima dalla Legge 179/2017 e successivamente dal D. Lgs. 24/2023.

## **9.6 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale**

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta lo ritenga necessario;
- verso il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza predispose annualmente per il Consiglio di Amministrazione:

- un rapporto scritto sull'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.);
- il piano degli interventi di controllo.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità (e suggerimenti per il miglioramento/soluzione) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli Organi cui esso riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

## 10. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali, di legge e di contratto che tutto il personale è tenuto ad osservare - ivi comprese quelle contenute nel presente Modello - sono disciplinate dalla Società mediante comunicazioni, circolari, ecc., portate a conoscenza di tutto il personale per il tramite di appositi programmi di formazione aziendale nonché disponibili sull'Intranet aziendale, alla quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun Dipendente. Dette direttive aziendali di carattere operativo sono accessibili e possono conseguentemente essere costantemente consultate da tutti.

Il Codice di Comportamento, il Codice Etico e la Carta Etica adottati dalla Società ed a livello di Gruppo, sono portati a conoscenza di tutti Dipendenti, e inoltre sono consultabili dai Dipendenti sulla Intranet aziendale.

CALIT, al fine di ottimizzare i processi lavorativi e di contenere al minimo le anomalie di processo, è sempre costantemente impegnata – con l'attenzione e la continuità necessarie – a seguire in modo accurato e puntuale l'attività lavorativa dei Dipendenti di ogni ordine e grado al fine di assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo irregolarità di sistema e, conseguentemente, i propri interventi di carattere disciplinare.

Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all'intera procedura disciplinare, i poteri in tale materia, ricomprendendo in essa le misure sospensive di carattere cautelare, sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale secondo le deleghe attribuite.

L'attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dai Responsabili di Funzione nonché dei rapporti predisposti dall'Organismo di Vigilanza ovvero dalle altre strutture aziendali o, ancora, sulla base di rappresentazioni dettagliate fornite da soggetti terzi (clientela, ecc.).

Quando sia richiesto dalla situazione venutasi a creare, la Società può procedere, come previsto dalla contrattazione collettiva, all'allontanamento temporaneo del lavoratore.

Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali (tra le quali il presente Modello e le normative aziendali collegate allo stesso), il Referente HR attiva, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che - condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito - si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con l'adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

Qualora dai fatti e/o dai comportamenti a carico del Dipendente siano derivati danni alla Società, questa stessa, ove non le sia possibile di procedere alla compensazione, formalizza al collaboratore la propria riserva di ripetere i danni subiti e subendi.

### 10.1. La gestione delle violazioni e le misure da adottare nei casi di violazione del Modello

Il presente Modello, dal momento della sua entrata in vigore, assume, ad ogni conseguente effetto, natura formale e sostanziale di "Normativa interna" della Società. Eventuali violazioni delle singole regole di comportamento contenute nel Modello medesimo e delle correlate procedure aziendali, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare e saranno regolate come di seguito specificato.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'Autorità Giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare sia anche idoneo ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

## **10.2. Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione che prende gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## **10.3. Misure nei confronti dei Sindaci, anche nell'esercizio dei compiti di Organismo di Vigilanza**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, anche nell'esercizio dei compiti di Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza o chiunque sia al corrente della violazione informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## **10.4. Misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei Dirigenti**

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e il lavoratore con la qualifica di Dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali si procederà con il licenziamento per giusta causa che, comunque, andrà applicato nei casi di massima gravità della violazione commessa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda, in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, si riserva la facoltà, per le infrazioni meno gravi di applicare: (i) la misura del rimprovero scritto in caso di semplice inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello; (ii) la misura della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni in caso di inadempimento colposo di una certa rilevanza (anche se dipendente da recidiva) ovvero di condotta colposa inadempiente ai principi e alle regole di comportamento previsti dal presente Modello.

Al Dirigente potranno anche essere revocate le procure eventualmente conferitegli.

Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento con preavviso o per giusta causa, potrà essere comminata una sanzione basata sulla riduzione del premio annuale.

In ogni caso, delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazioni delle sanzioni ai Dirigenti per violazione del Modello, dovrà essere preventivamente informato l'Organismo di Vigilanza.

## **10.5. Misure nei confronti del personale dipendente**

Nei riguardi del personale dipendente soggetto al CCNL applicato dalla Società, le eventuali violazioni alle disposizioni del presente Modello - il tassativo rispetto è richiamato nel Codice di Comportamento - saranno regolate sul piano disciplinare con applicazione delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicato dalla Società (in particolare, dall'art. 44 del CCNL dei dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie, e strumentali) e precisamente:

- il provvedimento del rimprovero verbale che si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello;
- il provvedimento del rimprovero scritto che si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave;
- il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva;
- il provvedimento del licenziamento per giustificato motivo si applica in caso di adozione di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto;
- il provvedimento del licenziamento per giusta causa si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Società - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni del richiamato CCNL relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

### **10.5.1. Violazioni del Modello e relative sanzioni**

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati, anche se poi non effettivamente commessi;
- adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del

medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica del Responsabile della Funzione Personale, rimanendo quest'ultimo competente alla concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, anche quando attivate a fronte di eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dell'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti irrogate per violazioni del Modello e/o per la commissione o presunta commissione di reati previsti dal Decreto 231.

## **10.6 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni in contrasto con i principi contenuti nel Codice Etico e nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite, ad esempio, nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla Società..

## **10.7 Misure in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e verso chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate**

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, prevede sanzioni da applicare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

In particolare:

- nei confronti dei membri dell'OdV, la violazione di tali misure può essere causa di revoca, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale; si applicano altresì le sanzioni richiamate nel precedente Paragrafo 10.3.; il processo di accertamento della violazione e decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al Consiglio di Amministrazione;
- nei confronti di altri soggetti, la violazione di tali misure comporta l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti Paragrafi 10.2., 10.4. e 10.6.

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

## 11. ALLEGATI

Allegato 1: **Mappatura delle attività e dei processi strumentali**

Allegato 2: **Parametri (driver) con cui è stata sviluppata la Mappatura**

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE A**

**REATI NEI RAPPORTI CON LA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A.....	4
2. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	6
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	14
4. DEFINIZIONI.....	16
5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	21
6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	23
7. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	27
8. COMPITI DELL'ODV.....	30



## 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da CALIT (di seguito la “Società”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune “Attività Sensibili” sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Conorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Conorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà della Società di operare secondo principi “etici” così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati. A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell’operatività aziendale.

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico/Codice Interno di comportamento e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello.

In via generale, ai Destinatari:

**(a)** è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola;

**(b)** è fatto divieto di:

- porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
- violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nel paragrafo 10 della Parte Generale.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 contemplano una serie di reati, previsti dal codice penale, accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche**

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano destinate (si precisa che la condotta rileva anche qualora venga distratta solo parzialmente la somma ottenuta).

- **art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

- **art. 317 c.p. - Concussione**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

Tale ipotesi di reato, punita con la reclusione da sei a dodici anni, si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato non risulta applicabile alla Società.

▪ **artt. 318, 319 e 320 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione / Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio / Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.*

*“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.*

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

▪ **art. 319-ter c.p. (primo comma) - Corruzione in atti giudiziari**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche ad esempio un cancelliere o un altro funzionario).

▪ **art. 321 c.p. – Pene per il corruttore**

*“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.*

▪ **art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

▪ **art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.*

Il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio.

**art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri** *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma e 323, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 – bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di

un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

L'articolo in oggetto prevede che le ipotesi di reato sopra elencate si applichino anche nei confronti dei seguenti soggetti, i quali sono assimilati ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-*quater* secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo punto di cui sopra;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

▪ **art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro od altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società riconosca o prometta denaro o altra utilità a soggetti intermediari, affinché, sfruttando relazioni esistenti o asserite con i soggetti pubblici, gli stessi esercitino un'influenza verso la Pubblica Amministrazione volta a condizionare l'azione pubblica a vantaggio della Società o al fine di favorire indebitamente la Società.

▪ **art. 640 c.p. (secondo comma, numero uno) - Truffa**

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o al fine di esonerare qualcuno dal servizio militare).

▪ **art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

▪ **art.640-ter c.p. - Frode informatica**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto sui dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

▪ **art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture**

*“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente<sup>1</sup>, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente<sup>2</sup>.”*

---

<sup>1</sup> Ex art.355 c.p. “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”, si intendono “obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio”.

<sup>2</sup> Ex art.355 c.p. “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”, “la pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad avviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.”.



Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

#### ▪ **art. 2 L. 898/ 1986 - Frode in agricoltura**

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

#### ▪ **art. 314 c.p. - Peculato**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui la condotta consiste nell'appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui il soggetto pubblico abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

- **art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

È punita la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio consistente nel ricevere o trattenere indebitamente, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, denaro o altra utilità, approfittando dell'errore altrui.

- **art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio**

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzioni Pecuniarie <sup>3</sup>	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malversazione di erogazioni pubbliche (316-bis c.p.)</li> <li>- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</li> <li>- Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</li> <li>- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</li> <li>- Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</li> <li>- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</li> <li>- Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/ 1986)</li> </ul>	<p>Da 100 a 500 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio;</li> <li>- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.)</li> <li>- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</li> <li>- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</li> <li>- Peculato (art. 314 c.p.)</li> <li>- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	<p>Da 100 a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>Nessuna.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</li> <li>- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.)</li> <li>- Pene per il corruttore (321 c.p.)</li> </ul>	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis</p>	<p>Per un periodo non inferiore a due/quattro anni (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio delle attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>

<sup>3</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzioni Pecuniarie <sup>3</sup>	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)</li> </ul>	c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</li> <li>- Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.)</li> <li>- Pene per il corruttore (321 c.p.)</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)</li> </ul>	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

Oltre alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. DEFINIZIONI

Obiettivo del presente capitolo è quello di fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste dal Decreto.

### **Enti della Pubblica Amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- (i) istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- (ii) enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
  - Ministeri;
  - Camera e Senato;
  - Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
  - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - Banca d'Italia;
  - Consob;
  - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - Agenzia delle Entrate;
  - IVASS;

- COVIP;
- (iii) Regioni;
- (iv) Province;
- (v) Comuni;
- (vi) Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- (vii) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- (viii) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
  - INPS;
  - CNR;
  - INAIL;
  - ISTAT;
  - ENASARCO;
  - ASL;
  - Enti e Monopoli di Stato;
  - RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

### **Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla

*formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.*

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

### **Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 cod. pen. il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

*Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

È importante dunque tenere a mente che, ad esempio, allorché una Società svolga l'attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio. Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alle Funzioni Compliance o Legale della Capogruppo per approfondimenti e chiarimenti.

### **3.4. Autorità Giudiziaria**

L'Autorità Giudiziaria è costituita da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario che esercitano la funzione giurisdizionale.

In particolare:

#### **GIUSTIZIA CIVILE**

- Giudice di pace
- Tribunale
- Corte d'Appello
- Corte di Cassazione

#### **GIUSTIZIA PENALE**

- Corte d'Assise



- Corte d'Assise d'Appello
- Corte d'Appello
- Corte di Cassazione

#### GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Tribunale Regionale Amministrativo
- Corte dei Conti
- Consiglio di Stato

## 5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Attività Sensibili di CALIT nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse agli ambiti di configurabilità dei reati sopra individuati, CALIT ha individuato le seguenti Attività Sensibili/Processi strumentali:

- Presentazione della Società al pubblico. Interlocuzione su argomenti di interesse strategico per la stessa presso organismi pubblici nazionali o internazionali o partecipazione ad eventi (es. fiere) cui possono partecipare funzionari pubblici. Promozione commerciale della Società e dei prodotti della stessa, anche mediata dalle Filiali del Gruppo.
- Supporto di natura tecnico-finanziaria prestato ad Enti pubblici interessati a valutare servizi di locazione finanziaria nell'ambito delle aree tecniche di competenza della Società.
- Partecipazione diretta o in ATI a procedure ad evidenza pubblica.
- Partecipazione diretta o in ATI a trattative private con l'Ente pubblico.
- Gestione del contratto con l'Ente pubblico post aggiudicazione (gara pubblica o trattativa privata) per la parte relativa ai servizi finanziari di propria competenza.
- Gestione beni in costruzione (c.d. "costruendo") anche in caso di operazioni in pool - con riferimento esteso ad alcune attività che risultino co-gestite o dal Cliente (ad es. selezione appaltatori) o da professionisti (ad es. direzione lavori su cantiere, sicurezza cantiere, ecc.).
- Gestione di donazioni, omaggi o liberalità nei confronti di Enti pubblici o soggetti legati ad ambienti pubblici ovvero sponsorizzazione di iniziative / eventi / progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa che possano implicare, per la natura dell'iniziativa e/o per il soggetto organizzatore, direttamente o indirettamente il coinvolgimento di interessi di natura pubblicistica.
- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni; certificazione di conformità dei beni concessi in noleggio/leasing alla normativa anti-infortunistica.
- Gestione delle disposizioni impartite dalle autorità creditizie e dei rapporti / comunicazioni con le autorità di Vigilanza di settore (Società d'Italia, IVASS, ecc.) nonché delle relazioni con dette autorità o con altri soggetti pubblici per l'ottenimento di iscrizioni (es. elenco generale TUB) autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali, anche in occasione di accertamenti o visite ispettive.
- Attività relative alla selezione e gestione del personale.

- Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza.
- Acquisto di beni, servizi e consulenze per le attività di sede.
- Acquisto di beni di investimento oggetto di locazione finanziaria.
- Supporto ai Clienti nella gestione di contributi pubblici e comunitari (leasing agevolati) nelle fasi di richiesta di erogazione dei contributi, rendicontazione e incasso.
- Attività di tesoreria e gestione dei flussi finanziari.
- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy.
- Gestione adempimenti e visite ispettive da parte dell'Amministrazione finanziaria e Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.).
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.
- Gestione contenzioso tributario.
- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.

Tali attività sono dettagliate nell'allegato 1 alla parte generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.

## 6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati al precedente paragrafo 2, le persone coinvolte nello svolgimento di attività nell'ambito delle **Attività Sensibili e Processi Strumentali** sopra individuati, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 7, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole nonché nelle specifiche normative aziendali, sono tenute al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- nell'ambito delle relazioni con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o i soggetti ad essi assimilati è necessario che, nel caso di eventuale contatto diretto, lo stesso avvenga con la partecipazione di due colleghi, i quali dovranno formalizzare e dare informativa ai propri responsabili dell'eventuale contatto diretto con la Pubblica Amministrazione e/o incaricato di pubblico servizio, nonché del contenuto dei temi trattati;
- i soggetti che formalizzano o sottoscrivono accordi con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o i soggetti ad essi assimilati devono essere debitamente autorizzati, secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe in vigore o tramite apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione predisposta e presentata alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati, devono essere chiari, accurati, completi, fedeli e veritieri, evitando di porre in essere condotte ingannevoli tali da indurre in errore i Funzionari Pubblici o gli incaricati di pubblico servizio;
- tutti gli accordi, le convenzioni ed i contratti che impegnano CALIT con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati devono essere formalizzati per iscritto secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe in essere e devono essere correttamente archiviati e conservati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di Collaboratori esterni nella relazione contrattuale con la Pubblica Amministrazione, i contratti con i predetti soggetti che instaurano o intrattengono rapporti con CALIT devono contenere un'apposita clausola che regoli le conseguenze derivanti dalla violazione dei principi comportamentali - sanciti nel Codice Etico e Carta Etica del Gruppo - attesi per prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- la corresponsione dei corrispettivi maturati per effetto delle prestazioni rese alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati deve avvenire in rigorosa osservanza dei contratti sottoscritti ed in stretta aderenza al loro effettivo svolgimento;
- qualunque conflitto di interessi o mancata conformità alle disposizioni aziendali interne dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati devono essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti destinatari.

### Principi

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, del Codice di Comportamento, della Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, delle regole contenute nel presente Modello, delle *policy* e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche del Gruppo.

La struttura della Società è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella

gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

A tal fine, le procedure interne della Società sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- un adeguato livello di formalizzazione;
- che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

### **Il sistema di deleghe e procure**

In linea di principio il sistema di deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui una società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere individuati e preferibilmente dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
  - i poteri del delegato;

- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale della Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

### **Regole di comportamento**

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della Società – in via diretta – sia ai Collaboratori esterni, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per la Società. Gli omaggi consentiti non superano il valore di Euro 150 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non rispecchino questo valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le prassi aziendali allo scopo previste;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della

normativa o delle disposizioni impartite dalla Società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;

- promettere o versare/offrire somme di denaro - anche a mezzo di intermediari – non dovute, doni o gratuite prestazioni o accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente – per sé o per altri al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con la Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;
- accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla Clientela in generale e agli enti della Pubblica Amministrazione in particolare;
- concludere contratti o conferire incarichi per attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti pubblici che, ai sensi di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, se la Società è stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A far data dall'entrata in vigore della L. 190/2012 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## 7. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile e processo strumentale sopra individuati. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di CALIT, anche nell'ambito dei servizi erogati da parte delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

In riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali indicati all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività sopra richiamate nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività sopra richiamate;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società nell'esercizio della sua attività:

- la stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte della Società a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello;
- qualunque tipo di erogazione di fondi:
  - (a) deve essere deliberata previa adeguata istruttoria cui partecipino soggetti e funzioni diverse all'interno della Società, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni all'interno della Società;
  - (b) presuppone una approfondita conoscenza della Clientela, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo del Cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico;
- l'erogazione del credito da parte della Società deve essere eseguita nel rispetto delle procedure aziendali per la valutazione e l'erogazione del Credito, predisposta in ottemperanza alle norme di riferimento che regolano gli affidamenti e alle istruzioni di vigilanza sulle aziende di credito;
- ai Collaboratori esterni che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con apposita clausola contrattuale;



- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- i contratti tra la Società e i Collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i Collaboratori esterni devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifiche procedure aziendali;
- l'assunzione di dipendenti da preporre a funzioni anche di rappresentanza esterna deve prevedere l'analisi di informazioni sul candidato, in sede di selezione e assunzione, che permettano di escludere profili di sensibilità o rischio rispetto ai rapporti con la pubblica amministrazione (es. indicazione del fatto che il candidato è stato un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero dipendente della PA, potenziali conflitti di interesse rispetto al ruolo aziendale cui è indirizzato, chiara indicazione del fatto che il candidato è in grado di prestare i servizi richiesti. Incaricato di tale analisi è il Responsabile del Personale, che deve conservare a disposizione dell'OdV. l'esito dell'attività;
- quando la Società conclude una partnership (joint-venture, consorzio, ecc.) con altre imprese private o sottoscrive accordi con o senza rappresentanza di agenzia, distribuzione, consulenza, ed altri contratti simili con società o persone fisiche, per tutte le forniture selezionate in base a specifici criteri di importo e significatività (c.d. fornitori sensibili), è necessario effettuare verifiche rispetto a tali soggetti volte ad escludere profili di sensibilità o rischio rispetto ai rapporti con la pubblica amministrazione, attivando tutte le Funzioni aziendali e di Gruppo coinvolte nel processo di gestione del rapporto con la terza parte;
- nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia, e che operano per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:
  - essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
  - contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia);
  - contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
  - contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici ovvero di ostacolo all'amministrazione della giustizia) (es. clausole risolutive espresse, penali).

*A puro titolo esemplificativo e ferma restando la possibilità di adottare standard diversi anche rispetto all'applicazione delle policy di Gruppo, tali clausole potrebbero contenere i seguenti elementi:*

*« Il fornitore/consulente/collaboratore esterno/agente dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legitimerà La Società a risolvere lo stesso con effetto immediato ».*

Oppure:

*« Il fornitore/consulente/collaboratore si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello Organizzativo di Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. (che si allega) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello Organizzativo da parte del fornitore/consulente/collaboratore è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra Crédit Agricole Leasing Italia s.r.l. e il fornitore/consulente/collaboratore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto a Crédit Agricole Leasing Italia s.r.l. di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno».*

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche antiriciclaggio, verifiche tributarie, INPS, Autorità di vigilanza ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Funzione della Società di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

## 8. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare le eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- vigilare costantemente sull'aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, che il sistema delle deleghe in vigore sia conforme alla realtà aziendale.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente i compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE B**

**REATI SOCIETARI**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B.....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	12
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI .....	14
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	16
6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	21
7. COMPITI DELL'ODV.....	25

## 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il "Decreto") e considerati in relazione all'attività svolta da CALIT (di seguito la "Società").

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il "Modello");
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune "Attività Sensibili" sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

L'art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati propriamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società.

Di seguito, vengono brevemente descritte le singole fattispecie contemplate nel Decreto.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”*

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo concretamente ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Questi reati si realizzano tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

In ogni caso la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea a concretamente indurre i destinatari in errore. Inoltre, l'illecito sussiste anche se si riferisce a beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Quando il falso attiene a società diverse da quelle quotate o da quelle ad esse equiparate:

- l'esposizione di fatti materiali falsi costituisce il reato in questione solo se contenuta in comunicazioni sociali previste dalla legge e i fatti sono rilevanti;
- si applicano pene attenuate e la causa di esclusione della punibilità per l'ipotesi di particolare tenuità del fatto.

Tali ipotesi di reato potrebbero configurarsi in capo a CALIT.

- **Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)**

*“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.*

*(art. 173-bis D.Lgs 58/1998: “Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”)*

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Tali ipotesi di reato potrebbero configurarsi in capo a CALIT.



- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall’art. 37 del D.Lgs. 39/2010, n.34)**

*“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.*

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Tuttavia, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Crédit Agricole Italia e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Infatti, ai sensi dell’art. 110 c.p., è ipotizzabile il concorso eventuale degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Il reato sopra esposto è stato abrogato dall’art. 37 co. 34 D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, pertanto tale ipotesi di reato non si configura in capo a CALIT.

- **Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)**

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.*

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.)**

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Tale ipotesi di reato non potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato non potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)<sup>1</sup>**

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Tale ipotesi di reato non potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione

---

<sup>1</sup> Il reato di aggiotaggio in qualità di delitto commesso attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari è trattato nella Parte Speciale che identifica i controlli a presidio dei rischi di commissione dei reati di Abusi di Mercato.

economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, soggetti che esercitano funzioni direttive differenti da quelle suindicate nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo sollecitato o ricevuto per sé o per altri denaro o altra utilità, o avendo accettato la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), anche per interposta persona, con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa; si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **Istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635-bis c.c.)**

*“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o*

*dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

Integra il reato la condotta di un soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché soggetti che esercitano funzioni direttive differenti da quelle suindicate presso società o enti privati al fine di compiere ovvero omettere un atto contrario agli obblighi connessi al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il comma 2 punisce anche la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché soggetti che esercitano funzioni direttive differenti da quelle suindicate presso società o enti privati che sollecitano – anche per interposta persona – una promessa o dazione di denaro o altra utilità al fine di compiere ovvero omettere un atto contrario agli obblighi connessi al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, senza che tale sollecitazione venga accettata.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)<sup>2</sup>**

*“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.*

---

<sup>2</sup> Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 19/2023

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli Enti previste dall'art. 25-ter del Decreto in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per CALIT elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>3</sup>	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600 quote	Nessuna
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato)		
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) (Abrogato)		
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna

<sup>3</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>3</sup>	Sanzione Interdittiva
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Da 200 a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)	Da 150 a 300 quote	Nessuna

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.



## 4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Attività Sensibili di CALIT nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati societari previsti dall'articolo 25-ter del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse agli ambiti di configurabilità dei reati societari, CALIT ha individuato le seguenti Attività Sensibili e Processi Strumentali:

A. sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, in relazione ai **reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**:

- Gestione dei rapporti commerciali con Clienti o potenziali Clienti;
- Presentazione della Società al pubblico. Interlocuzione su argomenti di interesse strategico per la stessa presso organismi pubblici nazionali o internazionali o partecipazione ad eventi (ad es., fiere) cui possono partecipare funzionari pubblici. Promozione commerciale della Società e dei prodotti della stessa, anche mediata dalle filiali del Gruppo;
- Gestione dei beni in costruzione (c.d. "costruendo") anche in caso di operazioni in pool – con riferimento esteso ad alcune attività che risultino co-gestite o dal Cliente (ad es. selezione "appaltatori" o da professionisti (ad es., direzione lavori su cantiere, sicurezza cantiere, ecc.);
- Gestione di donazioni, omaggi, liberalità nei confronti di Enti pubblici, soggetti legati ad ambienti pubblici, o società private ovvero sponsorizzazione di iniziative/eventi/progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa che possano implicare, per la natura dell'iniziativa e/o per il soggetto organizzatore, direttamente o indirettamente, il coinvolgimento di interessi di natura pubblicistica;
- Attività relative alla selezione e gestione del personale;
- Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- Acquisto di beni, servizi e consulenze per le attività di sede;
- Attività di tesoreria e gestione dei flussi finanziari;

B. sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, in relazione agli **altri reati societari**:

- Attivazione e gestione del rapporto contrattuale col Cliente diretta o mediata dalle Filiali (anche in caso di cessione di asset a fronte di attività di re-marketing);
- Gestione delle disposizioni impartite dalle autorità creditizie e dei rapporti / comunicazioni con le autorità di Vigilanza di settore (Banca d'Italia, IVASS, ecc.) nonché delle relazioni con dette autorità o con altri soggetti pubblici per l'ottenimento di iscrizioni (es. elenco generale TUB) autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali, anche in occasione di accertamenti o visite ispettive;
- Predisposizione del Bilancio di Esercizio;
- Gestione adempimenti e operazioni in materia societaria;

- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy;
- Gestione adempimenti e visite ispettive da parte dell'Amministrazione finanziaria e Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.).

Tali attività sono dettagliate nell'allegato 1 alla parte generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

### Il sistema in linea generale

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di vigilanza, si rileva che la Società si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la procedimentalizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione, nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi societaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna alla Società e al Gruppo relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I Destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base delle *best practice* cui la Società e il Gruppo di appartenenza si ispirano nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della Società stessa.

### Principi generali di comportamento

In ragione degli aspetti di peculiarità che contraddistinguono la fattispecie di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati" rispetto agli altri reati societari, i principi di comportamento sono dettagliati separatamente, rispetto agli altri reati societari.

### A. Principi generali di comportamento e di attuazione relativamente alla fattispecie di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati"

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati" previsti dall'art. 25-ter del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "**Attività sensibili e dei Processi Strumentali**" sopra individuati, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche Normative Aziendali, quali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

In particolare, nella gestione dei rapporti con gli interlocutori (referenti apicali e funzioni direttive o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli stessi) di Società o enti privati, è fatto divieto di:

1. offrire, promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o riconoscimenti indebiti di altra utilità;

2. distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
3. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
4. effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato;
5. utilizzare impropriamente lo strumento delle liberalità, donazioni e sponsorizzazioni;
6. favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
7. effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere dalle prassi vigenti.

al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza) ovvero al fine di creare disponibilità finanziarie utili alla commissione dei reati di corruzione.

Inoltre, la Società garantisce:

1. l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri per la selezione del personale e del relativo iter di approvazione;
2. l'applicazione di regole formali volte a disciplinare gli obiettivi annuali del personale e il loro monitoraggio;
3. l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le politiche di remunerazione e l'iter autorizzativo del sistema incentivante e del sistema premiante;
4. l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le richieste di rimborso delle spese e il relativo iter approvativo;
5. la verifica dei giustificativi e della natura delle spese chieste a rimborso;
6. l'applicazione di regole formali volte a disciplinare l'iter autorizzativo per la gestione delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.

Ogni accordo con terze parti deve essere:

- formalizzato per iscritto e dettagliare le condizioni e i termini del rapporto;
- sottoscritto dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- sottoposto ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

Si richiamano, infine, in quanto applicabili alla fattispecie di “corruzione tra privati” i principi comportamentali di cui alla parte speciale A. “reati nei rapporti con la PA”.

## **B. Principi generali di comportamento e di attuazione relativamente agli altri reati societari**

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione degli altri reati societari previsti dall’art. 25-ter del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle “**Attività sensibili**” sopra individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche Normative Aziendali, quali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi dalle società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- **con riferimento al precedente punto 1:**

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

• **con riferimento al precedente punto 2:**

- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla Società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;

• **con riferimento al precedente punto 3:**

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società eventualmente controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

• **con riferimento al precedente punto 4:**

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

• **con riferimento al precedente punto 5:**

- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;

• **con riferimento al precedente punto 6:**

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è

soggetta l'attività aziendale, nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta dalle predette autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o delle società del Gruppo;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

## 6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile e processo strumentale sopra individuati. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di CALIT, anche nell'ambito dei servizi erogati dalle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività sensibili e processi strumentali sopra richiamati nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alle attività sensibili e processi strumentali sopra richiamati;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

Si richiamano inoltre, in quanto applicabili alla fattispecie di "corruzione tra privati", i principi procedurali specifici di cui alla parte speciale A. "reati nei rapporti con la PA".

### Rapporti commerciali con terze parti

- i rapporti commerciali coi Clienti o potenziali Clienti (*prospect*) sono regolati da specifiche policy aziendali, che definiscono, anche nel rispetto delle policy di Gruppo, i ruoli e le responsabilità nei processi gestionali
- le politiche commerciali, del Credito, del pricing, ecc. sono decise a livello centrale e devono essere autorizzate dai Comitati e dai Responsabili delle Funzioni aziendali a ciò espressamente delegati;
- i soggetti che sottoscrivono atti negoziali con terze parti devono essere formalmente autorizzati in tal senso dalla Società (con apposita delega o procura);
- eventuali compensi provvigionali o di altra natura ai soggetti che mediano la presentazione dei servizi della Società e i rapporti commerciali con i Clienti o i potenziali Clienti devono essere autorizzati dai Responsabili delle Funzioni aziendali a ciò espressamente delegati;

### Omaggi, donazioni e sponsorizzazioni

- le *gift policies* aziendali sono definite a livello centrale e autorizzate dai soggetti a ciò delegati: gli omaggi si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- le donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche, ma solo a favore di persone giuridiche;
- nel caso di sponsorizzazioni o donazioni effettuate in denaro, la Società si impegna a non ricorrere all'uso di contanti o metodi di versamento assimilabili;



- il potere decisionale per sponsorizzazioni o donazioni spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati;
- la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- in caso di sponsorizzazioni, il rapporto deve basarsi sul principio di congruità tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all'interno di un contratto.

### **Predisposizione note spese**

- coloro che richiedono rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo onesto e rispondente al vero.
- le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti con l'attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la terza parte, potenzialmente rilevante rispetto alla fattispecie di "corruzione tra privati" deve esserne informato l'OdV con nota scritta;

### **Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società**

I documenti contenenti comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

In particolare, nei processi contabili e più in generale di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Società, le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione dei compiti e delle funzioni;
- documentazione delle decisioni e dei controlli;
- accurata gestione delle notizie riservate.

### **Predisposizione dei prospetti informativi**

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

### **Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società**

Nei rapporti tra CALIT e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- le informazioni trasmesse alla Società di revisione sono improntate ai principi di veridicità, trasparenza e correttezza.

### **Operazioni relative al capitale sociale**

Tutte le operazioni sul capitale sociale di CALIT, nonché la costituzione di eventuali società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

### **Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse**

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base a procedure aziendali contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti;
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e non devono essere tenute condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (ad es. espressa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti). In particolare, devono essere messi a disposizione con

tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;

- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

### **Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere**

A fianco delle regole di *corporate governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- invito all'Organismo di Vigilanza a partecipare alle riunioni assembleari. L'Organismo di Vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

## 7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati societari descritti dalla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di *corporate governance* rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati societari;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- vigilare costantemente sull'aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di poteri in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti, nonché le procedure operative vigenti;
- verificare il rispetto delle procedure operative e dei principi ivi contenuti;
- indicare al Consiglio di Amministrazione eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dalla Società, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici, o comunque in contrasto con le regole e procedure del Gruppo.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati societari, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati societari.

.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE C**

**ABUSI DI MERCATO E  
AGGIOTAGGIO**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C .....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	10
4. DEFINIZIONI.....	12
5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO .....	14
6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	16
7. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	17
8. COMPITI DELL'ODV.....	26

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 25-*ter* (per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c. – “**Aggiotaggio**”) e 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all'attività svolta da CALIT (di seguito la “Società”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune “Attività Sensibili” sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

La presente Parte Speciale è riferita alle fattispecie di illecito penale e amministrativo (d'ora innanzi, per brevità, gli **"Abusi di Mercato"**)<sup>1</sup> di cui alla Parte V, Titolo I-bis, TUF, ai sensi dell'art. 25-sexies del Decreto, dell'articolo 187-quinquies, TUF, i quali prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Inoltre, la presente Parte Speciale è riferita anche alle fattispecie relative all'art. 25-ter, con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'art. 2637 c.c. **"Aggiotaggio"**.

Più specificamente, l'articolo 25-sexies del Decreto prevede quanto segue:

- **"Abusi di mercato" (art. 25-sexies, Decreto)**

*"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".*

Inoltre, l'articolo 187-quinquies, TUF, prevede in capo all'ente una responsabilità amministrativa anche a fronte di illeciti amministrativi qualificabili come Abusi di Mercato e precisamente:

- **"Responsabilità dell'ente" (art. 187-quinquies, TUF)**

*"1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n.596/2014:*

*a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;*

---

<sup>1</sup> Si precisa come tali illeciti penali e amministrativi siano stati inseriti nell'Ordinamento giuridico italiano al fine di recepire la Direttiva Europea in materia di Market Abuse (c.d. "MAD 1", Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003) relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Si rileva inoltre che il quadro normativo europeo in materia di Market Abuse è stato successivamente rivisto e sostituito dall'*European Market Abuse Regulation* (c.d. "MAR", Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, il quale ha abrogato la suindicata Direttiva) e dalla *European Market Abuse Directive* (c.d. "MAD 2" Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali per gli abusi di mercato).

All'interno del suindicato quadro, la MAR disciplina, fra gli altri, i c.d. "illeciti amministrativi" di abuso di mercato, mentre le fattispecie penali risultano regolate dalla MAD 2 (in particolare, con riferimento a quest'ultima: art. 3 "Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate"; art. 4 "Comunicazione illecita di informazioni privilegiate"; art. 5 "Manipolazione del mercato").

Si osserva infine che la MAR è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, mentre la MAD 2 deve essere recepita dagli stessi.



b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Di seguito sono riportate le fattispecie di illeciti, sia penali sia amministrativi, di Abuso di Mercato previste dalla normativa vigente e contemplate dagli articoli 25-sexies, Decreto, e 187-quinquies, TUF.

### **A. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate<sup>2</sup>**

#### **L'illecito penale (art. 184, TUF)**

“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014<sup>3</sup> e del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

<sup>2</sup> A tal riguardo, per fini di completezza, si riporta l'illecito amministrativo previsto dalla MAR:

Art. 8 ("Abuso di informazioni privilegiate") che prevede che:

Si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate:

- utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;
- annulla o modifica un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate;
- raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica (cosiddetto "Tuyautage").

In tale ambito, si precisa che il tentativo di commettere condotte riconducibili alla fattispecie di abuso di informazioni privilegiate ("Tentato abuso di informazioni privilegiate") è esso stesso considerato abuso di informazioni privilegiate. Infine, fatta salva la suesposta fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, la MAR esplicitamente identifica all'art. 9 una serie di "comportamenti legittimi" in cui il possesso di informazioni privilegiate non costituisce presunzione di abuso di informazioni privilegiate.

<sup>3</sup> Articolo 11 MAR, (sondaggi di mercato).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.”

#### **L'illecito amministrativo (art. 187-bis, TUF) – Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni<sup>4</sup> di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

3. Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

4. Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”

Gli illeciti sopra considerati intendono tutelare il corretto accesso al mercato, la cui efficienza può risultare pregiudicata laddove taluno, in ragione dell'attività/professione/funzione svolta, venga a conoscenza di informazioni privilegiate e le utilizzi per compiere o raccomandare investimenti od operazioni su strumenti finanziari avvantaggiandosi rispetto a chi, invece, basi le proprie scelte di investimento unicamente sui dati disponibili al pubblico.

Il possesso dell'informazione privilegiata costituisce il presupposto degli illeciti in esame.

L'“informazione privilegiata” è definita dall'art. 7 della MAR principalmente come “un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o

---

<sup>4</sup> La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

*uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”.*

Si evidenzia che, ai sensi della norma sopracitata, un’informazione ha un carattere preciso:

- a) se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- b) se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni.

Infine, si precisa che per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e simili, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

## **B. Manipolazione del mercato<sup>5</sup>**

### **L'illecito penale (art. 185, TUF)**

*“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014<sup>6</sup>.*

*2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

### **L'illecito amministrativo (art 187-ter, TUF)**

*“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014<sup>7</sup>.*

*2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis , comma 5.*

---

<sup>5</sup> A tal riguardo, per fini di completezza, si riporta l'illecito amministrativo previsto dalla MAR:

Art. 12 ("Manipolazione del mercato") che prevede che

Per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure

ii. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che

i. forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che

ii. consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

A tal riguardo, si precisa che il tentativo di effettuare una manipolazione del mercato ("tentata manipolazione del mercato") è esso stesso considerato manipolazione del mercato.

Nell'ambito della descrizione della fattispecie sono rinvenibili due differenti tipologie di manipolazione del mercato riconducibili principalmente alla manipolazione c.d. "informativa" e alla manipolazione c.d. "operativa". Al riguardo, si precisa che: (i) l'art. 12 della MAR indica alcuni comportamenti che, *inter alia*, dovranno essere considerati come manipolazione del mercato; (ii) l'Allegato I della MAR definisce indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi, nonché consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente; (iii) l'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione (integrativo rispetto alla MAR) fornisce esempi di pratiche specificando altresì le condotte manipolative definite nel suddetto Allegato I del MAR. Sono infine previsti determinati casi in cui un comportamento che altrimenti costituirebbe manipolazione del mercato non viene considerato come tale, laddove sia posto in essere per ragioni legittime e risulti conforme a una "pratica di mercato accettata" approvata dall'ESMA (i.e. "European Securities and Markets Authority") e dell'Autorità nazionale competente (i.e. Consob).

<sup>6</sup> Articolo 13 MAR (Prassi di mercato ammesse)

<sup>7</sup> Art. 15 MAR (Divieto di manipolazione del mercato).

3. Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

6. Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

7. Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.”

La manipolazione del mercato consiste nella diffusione di notizie false (c.d. “Manipolazione Informativa”) ovvero nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. “Manipolazione Operativa”), con la finalità, in entrambi i casi, di produrre una distorsione del mercato.

Si precisa che il tentativo di effettuare una manipolazione del mercato (“tentata manipolazione del mercato”) è esso stesso considerato manipolazione del mercato.

### **C. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La condotta illecita richiamata dall'art. 2637 c.c. e relativa al reato di aggioaggio punisce chiunque (reato comune) realizzi un abuso di mercato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari. L'ipotesi di reato si caratterizza in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. Vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Più specificamente l'articolo 25-ter del Decreto, per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c., prevede la responsabilità amministrativa per il reato di aggioaggio, così definito nel richiamato articolo del Codice Civile:

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società.

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Con riferimento alle tipologie di Abusi di Mercato sopra considerate, gli articoli 25-*ter* (per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c. – “Aggiotaggio”), 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinquies* del TUF prevedono specifiche sanzioni a carico dell'Ente, ove tali illeciti siano stati commessi da parte dei Soggetti Apicali e/o Sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Di seguito, una tabella riepilogativa delle suddette sanzioni.

<b>Illecito penale</b>	<b>Sanzione Pecuniaria<sup>8</sup></b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Manipolazione del mercato (art. 185, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 200 a 500 quote. Se il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo	Nessuna
<b>Illecito amministrativo</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
Responsabilità dell'ente (art. 187- <i>quinquies</i> , TUF) per gli illeciti amministrativi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-<i>bis</i>, TUF);</li> <li>• Manipolazione del mercato (art. 187-<i>ter</i>, TUF).</li> </ul>	Si applicano le sanzioni previste per gli illeciti in esame e, pertanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini dell'art. 187-<i>quinquies</i>, TUF, da 20.000,00 euro fino a 15 milioni di euro, ovvero fino al 15 per cento del fatturato (quando tale importo è superiore a 15 milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-<i>bis</i><sup>9</sup>);</li> <li>• ai fini dell'art. 187-<i>bis</i>, da 20.000,00 euro a 5 milioni di euro;</li> <li>• ai fini dell'art. 187-<i>ter</i>, da 20.000,00 euro a 5 milioni di euro.</li> </ul> Inoltre, qualora in seguito alla commissione degli illeciti in oggetto, il prodotto o il profitto è di rilevante	Nessuna

<sup>8</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema “per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”, la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

<sup>9</sup> Art. 195, comma 1-*bis*, TUF, Procedura sanzionatoria: “Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 196-*bis*.”

	entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto (art. 187- <i>quinquies</i> , TUF).	
--	--	--

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. DEFINIZIONI

Nella presente Parte Speciale, si intendono per:

- **Strumenti finanziari:** gli strumenti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE<sup>10</sup>;
- **Informazioni privilegiate:** ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

In relazione agli strumenti derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti.

In particolare, l'informazione privilegiata si ritiene di carattere preciso se:

- fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto precedente sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo (c.d. natura **price sensitive**) sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti derivati collegati si intende

---

<sup>10</sup> Strumenti finanziari: 1) Valori mobiliari. 2) Strumenti del mercato monetario. 3) Quote di un organismo di investimento collettivo. 4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. 5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione). 6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica. 7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. 8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. 9) Contratti finanziari; 10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; 11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).



un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'intero processo, può costituire un'informazione privilegiata.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è, quindi, considerata un'informazione privilegiata se risponde ai suddetti criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 596/2014.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso<sup>11</sup>.

Un'informazione cessa di essere considerata privilegiata nel momento in cui viene diffusa al pubblico nel rispetto del principio della parità informativa.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

- **Informazione rilevante:** si intende un'informazione, di origine interna o esterna, relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto riguardano direttamente la Banca Capogruppo e che potrebbe in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura privilegiata;
- **Registro delle informazioni rilevanti / RIL:** si intende l'elenco delle persone che hanno accesso a specifiche informazioni rilevanti concernenti la Banca Capogruppo;
- **Registro / Insider List:** s'intende l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti la Banca, ovvero un emittente terzo, quando la Banca Capogruppo stessa agisce in nome o per conto del suddetto emittente, istituito ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

---

<sup>11</sup> In generale, ai sensi del considerando n. 16 del Regolamento (UE) n. 596/2014 «una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione». Ai sensi del successivo considerando n. 17 del citato Regolamento, «le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice».

## 5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

I reati di abuso di mercato presentano, in generale, un profilo di riconducibilità estremamente limitata al business proprio di CALIT. Va infatti tenuto in considerazione che la Società non emette strumenti finanziari su mercati regolamentati, tipicamente non effettua intermediazione finanziaria su detti strumenti e non offre servizi di consulenza afferenti a tali strumenti, limitandosi la sua operatività alla locazione finanziaria e operativa.

Tuttavia, in considerazione dello stretto legame operativo con le Società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e, più in generale, del Gruppo Crédit Agricole e in virtù delle scelte effettuate dalla Capogruppo in materia, sono state prese in considerazione le attività anche solo astrattamente riconducibili ai profili di rischio propri dei reati in oggetto della presente parte speciale.

CALIT ha, inoltre, adottato la "Policy per la gestione delle Operazioni Personali", che opera a livello di Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e in cui vengono definiti i principi di identificazione del perimetro dei c.d. "Soggetti Rilevanti", all'interno del quale sono ricompresi - tra gli altri - i componenti degli Organi di Amministrazione, di Controllo e della Direzione Generale della Società nonché quei Dipendenti che potrebbero avere accesso ad informazioni privilegiate nel corso delle attività svolte o che sono coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti di interesse. Nella Policy vengono, inoltre, inquadrate le modalità di comunicazione dei soggetti collegati, quali familiari o soggetti con stretti legami, nonché le modalità di comunicazione con le quali i Soggetti Rilevanti devono informare la Capogruppo Crédit Agricole Italia delle operazioni personali svolte presso altri Istituti.

Sono stati confermati gli obblighi di monitoraggio da parte della Funzione Compliance relativamente alle operazioni personali eseguite da Soggetti Rilevanti presso la Banca Capogruppo.

Alla luce di quanto fin qui indicato e sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le attività sensibili di CALIT nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati di abuso di mercato previsti dagli articoli 25-*ter* (per la sola parte relativa all'art. 2637 c.c.), 25-*sexies* del Decreto e 187-*quinquies* del TUF.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse all'utilizzo di informazioni sensibili non accessibili al pubblico ovvero al meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari tramite esecuzione di operazioni sul mercato, CALIT ha individuato la seguente Attività Sensibile:

- Gestione delle operazioni su strumenti finanziari in mercati regolamentati ed esercizio delle cariche societarie.

Tale attività è dettagliata nell'allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);

- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.

## 6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di aggio e di abuso di mercato, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito dell' "Attività sensibile" sopra individuata, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 7, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, dalla Policy per la gestione delle Operazioni Personali e dalle specifiche Normative Aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività in cui vengano in possesso di informazioni privilegiate o di notizie che possano permettere loro di porre in essere manipolazioni informative o operative di mercato;
- d) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- e) non agire di concerto con una o più persone per acquisire una posizione sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- f) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- g) assumere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa, di informazione e con gli analisti finanziari;
- h) astenersi dall'effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interesse, almeno che lo stesso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa interna.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto di Crédit Agricole Italia e di Crédit Agricole Group Solutions, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultime e la Società, le competenti strutture di CALIT sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli outsourcer.

## 7. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile sopra individuata. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

In riferimento alle attività sensibili a Rischio Reato sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati nell'Allegato 1, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito della gestione delle attività relative alle operazioni su strumenti finanziari e delle attività connesse alla divulgazione delle informazioni "price sensitive" e delle comunicazioni esterne nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività predette;
- tracciabilità delle attività svolte a livello informatico e/o a livello documentale/cartaceo.

### ***Trattamento di informazioni privilegiate***

Coerentemente con la regolamentazione di Gruppo, per quanto a CALIT applicabile, in materia di gestione e trattamento delle informazioni riservate e confidenziali, si individuano di seguito i principi sulle modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei Destinatari:

- (a) il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative disposizioni organizzative interne in cui sono indicati compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione di tali informazioni, le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione. In ogni caso, ogni qualvolta sussista il dubbio se un'informazione rivesta il carattere di informazione privilegiata, prima di essere diffusa o trasmessa dovrà essere richiesto il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali;
- (b) ad integrazione delle procedure indicate ai precedenti punti, i responsabili deputati alla gestione delle informazioni privilegiate istituiscono un registro delle persone in possesso delle informazioni privilegiate secondo quanto previsto dall'art. 115-*bis* del D.Lgs. 58 del 1998;
- (c) in ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione straordinaria relativa a strumenti finanziari quotati del Gruppo, è necessario ottenere il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

### *Trattamento di informazioni privilegiate*

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell'interesse della società, sia in nome e per conto proprio o di terzi;
- partecipare su Internet a gruppi di discussione o chat-room aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, le società concorrenti o le società quotate in genere o gli strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile;

#### Diffusione di informazioni e/o valutazioni

- effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le Funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative al Gruppo o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità della fonte ed il carattere non privilegiato dell'informazione;
- consigliare ai Clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri Clienti;
- discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- discutere di informazioni privilegiate al telefono, in luoghi pubblici, ovvero utilizzando la funzione "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- nel caso in cui si ricevano informazioni privilegiate in un modo non previsto dalla legge è obbligatorio, comunicare tale ricevimento al responsabile di funzione affinché ne prenda nota. È necessario, inoltre, astenersi dall'utilizzo di tali informazioni privilegiate e dalle operazioni sugli strumenti finanziari o sugli emittenti quotati oggetto delle informazioni privilegiate a meno che un'apposita decisione in tal senso fosse stata assunta precedentemente al ricevimento delle informazioni privilegiate ed in modo documentabile. Tuttavia, tale operazione dovrà essere comunicata all'OdV ed autorizzata dal responsabile della Funzione.

### **Ulteriori indicazioni sul trattamento delle informazioni privilegiate**

Coerentemente con il sistema di *corporate governance* di Gruppo, per quanto a CALIT applicabili, nonché con i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, i Destinatari devono rispettare le seguenti previsioni:

- (a) i documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere catalogati utilizzando nomi in codice, ove possibile;
- (b) i documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere conservati in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza;
- (c) i documenti contenenti informazioni privilegiate non più necessari e per i quali non vi siano obblighi di conservazione devono essere eliminati mediante utilizzo di "distruggi documenti", laddove disponibili;
- (d) i documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate devono essere gestiti con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente le "Regole di sicurezza per l'utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche" e, per le strutture che ne sono fornite, tramite l'apposito applicativo di crittografia.

### ***Operazioni su mercati finanziari***

Sebbene l'attività di CALIT e delle altre Società del Gruppo non comporti una costante operatività sui mercati dove sono negoziati strumenti finanziari, sia nella prestazione di servizi di investimento sia nello svolgimento dell'attività di investimento del proprio patrimonio, si applicano la disciplina e le regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria e dai relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob. La Capogruppo Crédit Agricole Italia ha recepito nella propria struttura organizzativa e normativa, le citate disposizione tale che risulti remota la possibilità che operatori interni alla Banca diffondano, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse della Banca o del Gruppo, notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e ciò, anche nello svolgimento dell'attività diffusione di studi e ricerche, ovvero tengano comportamenti che possano comportare manipolazione del mercato.

I codici di comportamento adottati dalla Capogruppo introducono specifici divieti e regole di comportamento anche con riferimento all'operatività personale in strumenti finanziari.

### **I divieti**

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- agire di concerto o consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette; (m)
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura; (m)
- effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi, a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa e dalle procedure aziendali; (i.t.)
- effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo; (i.t.)
- inserire ordini a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi);
- acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato;
- agire di concerto con altri operatori sul mercato secondario, dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico, al fine di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario quotato verso livelli artificiali;
- abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari del Gruppo scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi (questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato);
- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;



- prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
- aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;
- vendere la totalità o la quasi totalità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario, a meno che tale operazione non risulti specificamente approvata dai competenti Organi aziendali e sulla base delle deleghe interne conferite;
- richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza indicazioni di prezzo;
- realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili;
- realizzare operazioni senza alcuna altra motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario;
- realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, hanno la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- realizzare operazioni che hanno la finalità di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- effettuare operazioni in violazione delle regole e dei presidi previsti dalla società di gestione del mercato (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.). Tale divieto si applica all'operatività in conto terzi nella misura in cui vengano eseguiti, per conto della clientela, ordini tali rappresentare una violazione delle suddette regole;
- effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato hanno la finalità di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sono finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia alla funzione preposta alla raccolta delle segnalazioni stesse. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini.
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di interesse per la Società scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari stessi;

- agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa), allorché tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi;
- abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario;
- effettuare operazioni che hanno la finalità di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ecc.);
- operare in modo da fare aumentare i prezzi dei titoli in portafoglio in modo da ottenere maggiori commissioni o remunerazioni per la gestione del portafoglio stesso;
- impartire ordini di compravendita o eseguire operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti;
- acquistare partecipazioni di un emittente appartenente al c.d. "mercato sottile" realizzando poi operazioni volte a farne aumentare i prezzi così da consentire di ottenere performance superiori al benchmark di riferimento;
- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- prendere una posizione ribassata su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
- aprire una posizione su un determinato strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico;
- realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili.

### **Operazioni sospette**

Ai sensi di quanto sopra specificato, costituiscono indice ai fini di identificazione di operazioni sospette le seguenti attività:

**(a)** un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto);

**(b)** un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di clienti in un determinato periodo di tempo;

(c) un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo cliente o con differenti conti di un medesimo cliente o con un limitato numero di clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati.

Costituiscono possibili segnali di insider trading i seguenti:

(a) il cliente apre un conto e conferisce subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, in caso di clienti istituzionali che operano su mercati all'ingrosso, conferisce ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il cliente insista perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario;

(b) l'operazione o la strategia di investimento richiesta dal cliente che sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dallo stesso cliente per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento, ecc.. Si indicano al riguardo alcuni esempi:

(i) un cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;

(ii) un cliente che in passato ha investito solo in fondi comuni richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società;

(iii) un cliente che in passato ha investito solo in *blue chip* sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;

(iv) un cliente che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*) effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;

(c) il Cliente richiede specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);

(d) un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della Società prima dell'annuncio di un importante evento societario;

(e) un'inusuale operatività sulle azioni di una Società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla Società. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;

(f) la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (*front running*).

Costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato i seguenti:

(a) operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;

- (b) ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
- (c) operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- (d) operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- (e) operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- (f) operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
- (g) operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);
- (h) operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi, ecc.);
- (i) viene modificato il *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo di tale operazione;
- (j) la cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
- (k) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- (l) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- (m) operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.

## **Clausole contrattuali**

I contratti con terze parti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;

- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01) (es. clausole risolutive espresse, penali).

Due esempi di clausola-base di questo tipo sono riportati nella parte speciale A.

### **Policy e procedure specifiche**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, *policy* e procedure del Gruppo e di CALIT.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo di CALIT e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che il Gruppo sia fortemente presidiato da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni.

### **Formazione**

La Società predispone un programma di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse* e sulle relative procedure aziendali in essere. Tale formazione deve essere obbligatoriamente recepita dai Destinatari secondo quanto previsto nella Parte Generale.

## 8. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati descritti dalla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di *corporate governance* rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di aggio e di *market abuse*;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- vigilare costantemente sull'aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, che il sistema delle deleghe in vigore sia attinente alla quotidiana operatività della Società;
- verificare il rispetto delle procedure operative e dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alle operazioni su strumenti finanziari quotati e non;
- verificare eventuali anomalie segnalate nello svolgimento di operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono configurare violazione delle disposizioni sull'abuso delle informazioni privilegiate e sulle manipolazioni di mercato.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati di aggio e di abuso di mercato, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati di aggio e di abuso di mercato.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE D**

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO O  
LESIONI GRAVI O GRAVISSIME  
COMMESSE CON VIOLAZIONE  
DELLE NORME SULLA TUTELA  
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D .....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	5
4. DEFINIZIONI.....	7
5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN TEMA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO .....	10
6. IL SISTEMA DI PRESIDI DI CALIT IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....	11
7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	13
8. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	16
9. COMPITI DELL'ODV.....	19
10. DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO .....	20



## 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-*septies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il "Decreto") e considerati in relazione all'attività svolta da CALIT (di seguito la "Società").

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il "Modello");
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune "Attività Sensibili" sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-*septies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i **"Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro"**) introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I reati considerati nell'art. 25-*septies* del Decreto sono riportati di seguito:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni."*

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

*"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".*

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*septies* del Decreto a carico della Società, qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>1</sup>	Sanzione Interdittiva
Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o commissioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o commissioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale) con violazione delle norme sulla tenuta della salute e sicurezza sul lavoro	Fino a 250 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o commissioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> </ul>

<sup>1</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

		<ul style="list-style-type: none"><li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul>
--	--	---

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. DEFINIZIONI

Ad integrazione delle Definizioni già previste nella Parte Generale del Modello, si adottano, con riferimento alla presente Parte Speciale "D", le seguenti ulteriori definizioni:

**Addetti alle Emergenza:** i soggetti incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza che hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione, aggiornamento periodico; per la gestione dell'emergenza nei siti complessi oltre agli addetti all'emergenza è incaricato il Responsabile di Palazzo o sostituto Responsabile di Palazzo, con compiti di coordinamento delle emergenze in relazione all'immobile presso cui espletano la propria attività lavorativa.

**ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:** i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

**CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da CALIT.

**Committente<sup>2</sup>:** il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.

**Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori<sup>3</sup>:** il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

**Coordinatore per la Progettazione<sup>4</sup>:** il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

**Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

**Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..

---

<sup>2</sup> Con riferimento al Titolo IV (Cantieri Temporanei o mobili) art. 89 (Definizioni) del Decreto Sicurezza

<sup>3</sup> Vedi nota 4

<sup>4</sup> Vedi nota 4

**Dirigente:** il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza.

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

**Fascicolo dell'Opera<sup>5</sup>:** il fascicolo predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del Committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

**Lavoratori:** i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Società.

**Medico Competente:** il medico preposto all'attività di Sorveglianza Sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

**Preposto:** il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

**RSGSL o Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro:** il soggetto individuato e delegato dal Datore di Lavoro, dotato di adeguata visione aziendale e autonomia, affinché il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sia realizzato e mantenuto in funzione efficacemente.

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal Datore di Lavoro.

---

<sup>5</sup> Vedi nota 4

**Responsabile dei Lavori**<sup>6</sup>: il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.

**Sorveglianza Sanitaria**: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione**: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

**SSL**: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

**SGSL**: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

---

<sup>6</sup> Vedi nota 4

## 5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN TEMA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Attività Sensibili di CALIT nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi gravissime, previsti dall'articolo 25-*septies* del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, CALIT ha individuato la seguente Attività Sensibile:

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni; certificazione di conformità dei beni concessi in noleggio/leasing alla normativa anti-infortunistica. L'attività è declinata nelle seguenti componenti:
  - attività di sede;
  - leasing di beni strumentali;
  - leasing di beni in costruzione "c.d. costruendo".

Tale attività è stata dettagliata nell'Allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.



## 6. IL SISTEMA DI PRESIDI DI CALIT IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Società ha adottato un sistema di presidi efficace anche ai fini della mitigazione dei rischi potenziali di commissione dei reati in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale sistema è caratterizzato da:

- una chiara e definita modalità di valutazione dei rischi;
- la segregazione dei ruoli e delle responsabilità;
- livelli autorizzativi definiti;
- attività di verifica e monitoraggio;
- tracciabilità delle attività.

Al riguardo il Datore di Lavoro:

- ha elaborato un apposito Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che è mantenuto costantemente aggiornato;
- ha previsto la definizione di specifici compiti mediante l'individuazione, nell'ambito della normativa interna di riferimento, dei soggetti e delle funzioni aziendali competenti, in capo ai quali sono previsti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia. In particolare:
  - il Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (RSGSL) provvede ad assicurare che il SGSL sia realizzato e mantenuto in funzione efficacemente;
  - il RSPP, persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, supportando il Datore di Lavoro e le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, di sicurezza fisica ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale),
  - il RLS, persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, collabora attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni;
  - il Medico Competente coordinatore e i Medici Competenti coordinati, a cui spettano, le attività definite dall'art. 25 D.Lgs. 81/2008, sia in merito alla collaborazione della valutazione dei rischi aziendali, sia all'effettuazione delle visite mediche con tenuta della cartella sanitaria e rilascio dell'idoneità alla mansione; i medici inoltre assicurano la visita degli ambienti di lavoro in cui sono presenti lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria con cadenza annuale;
- ha definito una struttura di deleghe ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 81/2008, che permette di coprire ogni ambito di rilevanza sulle tematiche riguardanti la Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro, attribuendo congruo potere di spesa e specificando le responsabilità dei Delegati del Datore di Lavoro in materia di Sicurezza. Nello specifico, detti Datori di Lavoro Delegati sono individuabili nella Funzione Sicurezza, nella Funzione Acquisti (anche figura di Committente dei lavori ex art. 26 D.Lgs. 81/2008), nella Funzione HR e nella Funzione Tecnica (anche figura di Responsabile dei Lavori ex art. 89 D.Lgs. 81/2008);
- ha implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), in accordo con le

Linee Guida UNI-INAIL e alla luce di quanto previsto dal comma 5, articolo 30 del decreto legislativo 81/2008 ed ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. Il Sistema si compone di Politica, Manuale e Procedure.

L'implementazione e l'applicazione di un SGSL è un atto volontario e voluto dalle Società del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia per garantire una maggiore tutela a tutto il personale aziendale in materia di sicurezza sul lavoro. Tale Sistema definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza tempo per tempo vigenti.

Il Sistema è definito e applicato alla realtà aziendale, monitorato costantemente e riesaminato annualmente dal RSGSL, sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione (plan), attuazione (do), monitoraggio (check) e riesame del sistema (act), per mezzo di un processo dinamico nel tempo.

Il SGSL, conforme alle Linee Guida UNI-INAIL, è in grado di assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro e, contestualmente, di soddisfare le prescrizioni imposte dal D.lgs.81/2008 e s.m.i.

Le componenti del sistema dei presidi adottato dalla Società, come sopra sintetizzate, sono declinate nei paragrafi seguenti in relazione alle specifiche Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## 7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori.

Il Datore di Lavoro e Dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a Preposti, Lavoratori, progettisti, costruttori, fornitori e installatori e medici competenti.

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19e 20 TUS.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'esplicito divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da CALIT, di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai Dirigenti e dai soggetti Preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;

- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le mancanze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali mancanze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'orario di lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

In particolare, con riferimento ai Collaboratori esterni:

- gli **appaltatori** che operano all'interno di siti di CALIT devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da CALIT in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da CALIT; (iii) fatta eccezione per i contratti di appalto esclusi dall'obbligo di predisposizione del DUVRI come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza, cooperare con CALIT all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare – per quanto di loro competenza - gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando CALIT anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Società deve pertanto, predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto all'interno di siti di CALIT devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso: (i) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, (ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;
- fatta eccezione per i contratti di appalto esclusi dall'obbligo di predisposizione del DUVRI come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza, predisporre un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
- fatta eccezione per i contratti di appalto esclusi dall'obbligo di predisposizione del DUVRI come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza, verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro;
- nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati, pena la nullità del contratto, i costi relativi alle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni come previsto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza. Anche nel caso in cui non siano presenti interferenze deve essere esplicitato che i costi per la sicurezza sono pari a 0. A tali dati possono accedere, su richiesta, gli RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Nei contratti di appalto deve essere, inoltre, chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

Infine, la Società deve inserire, nei contratti con i Collaboratori esterni, apposite clausole contrattuali messe a disposizione sulla intranet aziendale.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto di Crédit Agricole Italia e di Crédit Agricole Group Solutions, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultime e la Società, le competenti strutture di CALIT sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

## 8. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Al fine di definire gli opportuni presidi di controllo legati alla salute e alla sicurezza aziendale, la Società ha redatto un manuale con l'obiettivo di:

- formalizzare le politiche sulla sicurezza fisica;
- raggruppare tutte le normative riferite alla sicurezza fisica;
- raggruppare tutti i manuali riguardanti il funzionamento degli impianti/apparati di sicurezza fisica presenti negli insediamenti aziendali.

In generale ed al fine di prevenire la commissione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'articolo 25-*septies* del Decreto, la Società ha individuato, fermo restando quanto previsto dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, dal Manuale sopra citato e, dalle specifiche Normative Aziendali, i seguenti principi specifici di controllo:

- l'identificazione del Datore di Lavoro, delle responsabilità lui conferite e dei relativi poteri che risultano dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. Allo stesso, in particolare, sono stati attribuiti gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08;
- la tempestiva identificazione dei pericoli da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione congiuntamente con il Datore di Lavoro, e, di conseguenza, l'analisi rischi per la salute e per la sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, le minime attrezzature manuali d'uso comune e gli impianti impiegati nelle attività;
- l'analisi dei rischi, effettuata dal Datore di Lavoro congiuntamente con il RSPP, viene espletata per ogni sede di lavoro. La analisi dei rischi è condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di seguito riportate:
  - identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti;
  - analisi dei rischi con stima della gravità e della probabilità di accadimento del danno;
  - individuazione degli interventi di prevenzione e protezione necessari per annullare, ridurre e controllare i rischi ed in generale migliorare il livello di sicurezza complessivo;
- ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, sono adottate adeguate misure, che prevedono:
  - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
  - la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento del piano di emergenza, predisposto a livello di stabile, in coordinamento con le diverse Società insediate all'interno dello stesso. Il piano di emergenza e le relative procedure sono testate periodicamente in occasione delle simulazioni di emergenza;
  - la predisposizione e il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.) del documento di analisi dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione;

- l'identificazione di una squadra di emergenza (anche operante in maniera integrata e coordinata per tutte le società aventi sede nel medesimo stabile della Società, i cui componenti sono selezionati secondo un concetto di prevalenza, secondo il quale gli stessi vengono forniti dalla società con il maggior numero di dipendenti presso lo stabile) costituita da un numero adeguato di lavoratori debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
- l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
- la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio;
- gli infortuni sul lavoro, che comportano un'assenza di almeno un giorno, sono tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro. Sono, inoltre, predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro è predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire sia il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva e adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello e degli interventi necessari al suo aggiornamento;
- è redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione periodico dei Lavoratori (piano formativo) e dei Destinatari del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione è differenziata in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
- è garantita l'informazione ai lavoratori relativamente alle tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la relativa identificazione dei soggetti cui è affidata l'informazione ai lavoratori. A tutti i Lavoratori, in particolare, è stato consegnato il documento "Norme comportamentali sul posto di lavoro", inquadrato all'interno dell'art. 19 del CCNL e in ottemperanza a quanto previsto dal TUS;
- il DL e il RSPP e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle tematiche inerenti la salute e sicurezza, effettuano periodiche riunioni o momenti informativi dedicati alla condivisione e revisione delle scelte prevenzionistiche adottate;
- è formalizzato e adeguatamente pubblicizzato il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro e identificato il Responsabile dell'attività di monitoraggio;
- le attività lavorative sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella segnaletica di sicurezza;
- sono formalizzate norme di prevenzione, di comportamento ed i necessari adempimenti in caso di rapina;
- adozione di sistemi di controllo e di dispositivi di sicurezza (ad es. sistema di video sorveglianza, bussola interbloccata, ecc.) al fine di tutelare i Lavoratori dal rischio rapina;
- sono richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei Fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera); tale voce di spesa è specificamente indicata nel contratto, separata dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di ribasso;
- in caso di attività che prevedano la presenza di cantieri fissi o mobili, come disciplinati dal Titolo IV del TUS, sono formalmente nominati il Responsabile Lavori e i coordinatori per la Sicurezza (CSP e/o CSE) a cui è, tra l'altro, demandata attività di monitoraggio circa il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza da parte degli appaltatori e la predisposizione della documentazione prevista per legge (es. POS, PSC, etc.);

- in caso di affidamento di lavori, di servizi e di forniture a imprese appaltatrici, alle stesse sono fornite le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del TUS;
- è predisposta apposita documentazione relativa alle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è successivamente messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza (in seguito, in breve, "OdV"), anche nel corso di incontri dedicati tra lo stesso Organismo e il RSPP ovvero il DL, al fine di effettuare l'attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato con riferimento all'ambito della salute e sicurezza sul lavoro;
- sono sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare, eventuali violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello);
- la responsabilità relativa agli aggiornamenti in materia di sicurezza degli immobili (es. normativa antincendio, messa a norma delle strutture, etc.) è affidata alle funzioni competenti o, quando previsto, alle Società mandatarie che provvedono, sulla base delle necessità, a comunicare eventuali aggiornamenti alla Società;
- è garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Inoltre, sono effettuate manutenzioni ordinarie e programmate sugli ambienti, sugli impianti, sui macchinari e sulle attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei costruttori.

Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.



## 9. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto anche a verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza delle previsioni di cui alla presente Parte Speciale in relazione alle diverse Attività Sensibili identificate, rendicontando in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Al tal fine, fermi restando i flussi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, a fronte di particolari eventi rilevanti con riferimento ai contenuti della presente Parte Speciale. Sono previsti, altresì, appositi flussi informativi verso l'OdV all'interno del SGSL (e.g., la trasmissione annuale, a cura del RSGSL, del verbale del riesame del SGSL ecc.). All'OdV, in particolare, in occasione delle riunioni tra lo stesso e il RSPP, è fornita una rappresentazione delle tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Infine, l'OdV può richiedere ulteriori flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, definendo le relative modalità e tempistiche di trasmissione.

## 10. DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Sistema delle deleghe in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Politica per la Salute e Sicurezza sul lavoro.
- Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in accordo con le Linee Guida UNI-INAIL 2001.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

**PARTE SPECIALE E**

**REATI DI RICETTAZIONE,  
RICICLAGGIO, IMPIEGO DI  
DENARO, BENI O UTILITÀ DI  
PROVENIENZA ILLECITA,  
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO,  
DELITTI AVENTI FINALITÀ DI  
TERRORISMO E DI EVERSIONE  
DELL'ORDINE DEMOCRATICO -  
DELITTI IN MATERIA DI  
STRUMENTI DI PAGAMENTO  
DIVERSI DAI CONTANTI**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E.....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	15
4. GLI OBBLIGHI A CARICO DI CALIT AI SENSI DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO.....	18
5. DEFINIZIONI.....	27
6. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO E DEI REATI DI TERRORISMO E CONTRO L'ORDINE DEMOCRATICO – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....	28
7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	31
8. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	34
9. COMPITI DELL'ODV.....	41

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti agli artt. 25-*quater* e 25-*octies* e 25-*octies.1* del D.Lgs. 231/2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da CALIT (di seguito anche la “Società”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (di seguito in breve “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune “Attività Sensibili” sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli artt. 25-*quater*, 25-*octies* e 25-*octies.1* del D.Lgs. 231/01 (di seguito, anche, “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” e “Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico” e “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti<sup>1</sup>) ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti (“Soggetti Apicali” e “Soggetti Sottoposti o subordinati”, come identificati nella Parte Generale del Modello) che operano nelle Attività Sensibili individuate con riferimento a tali fattispecie delittuose.

Al riguardo è opportuno precisare che l’art. 25-*octies* è stato introdotto nel corpo del Decreto dall’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE (denominata anche Terza Direttiva) del Parlamento del Consiglio del 25 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla Direttiva 2006/70/CE della Commissione, che ne reca misure di esecuzione. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 25-*octies* del Decreto, l’ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente medesimo.

Si segnala, altresì, che a far data dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la legge n. 186 del 2014, la quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il delitto di *autoriciclaggio*, di cui all’art. 648 *ter.1* c.p.. Detta fattispecie incriminatrice è richiamata dalla (pure integrata) disposizione di cui all’art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/01. Così, anche il reato di autoriciclaggio è entrato a far parte degli illeciti idonei a far scattare la responsabilità degli enti.

Infine, mediante l’attuazione nell’ordinamento italiano, con D.lgs 184/2021, della Direttiva (UE) n. 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, il catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/01 è stato integrato con l’introduzione dei Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - richiamati dall’art. 25-*octies.1*: (i) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493 *ter* c.p.), (ii) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o

---

<sup>1</sup> Secondo la definizione contenuta nell’art. 1, lett. a), D.Lgs. 184/2021, per strumento di pagamento diverso dai contanti si intende “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”. Inoltre, per dispositivo, oggetto o record protetto si fa riferimento a “un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l’utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma”. Secondo la definizione offerta da Banca d’Italia, per “strumenti alternativi al contante” si intendono assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento (e.g. carta di credito, carta di debito, carta prepagata), servizi di pagamento in internet (e-payments, incluse piattaforme specializzate per il commercio elettronico presso le quali possono essere detenuti conti virtuali a cui associare uno o più strumenti di pagamento), pagamenti su dispositivi portatili (m-payments, inclusi pagamenti tramite: applicazioni installabili su telefoni cellulari o altri dispositivi mobili che consentono l’inserimento virtuale e l’utilizzo di carte di pagamento; associazione di carte di pagamento alla sim card; addebito a valere sul credito telefonico).

programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493 quater c.p.), (iii) Frode informatica (art 640 ter c.p.), (iv) Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, comma 2, D.Lgs 231/2001).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.*

*La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 300 euro a 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, che non ha concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.. La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p..



- **Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da altre utilità da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.*

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un’aggravante di pena se il fatto è commesso nell’esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un’attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

Si specifica inoltre che la configurabilità dei reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio è estesa in relazione ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo (come già previsto per Ricettazione e Impiego; cfr. D.Lgs. 195/2021 di attuazione della Direttiva (UE) n. 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale).

Si descrivono inoltre, qui di seguito le principali fattispecie richiamate dall’art. 25-octies.1:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

*“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al*

*reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."*

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."*

- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."*

*Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs 231/2001)*

*Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- **Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, D.Lgs 231/2001)**

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Si descrivono inoltre, qui di seguito le principali fattispecie richiamate implicitamente dall'art. 25-quater:

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

*“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.*

Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta dell'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- **Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)**

*“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la*

*confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis del c.p.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestri o

comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

*“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto interna.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

*“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita o alla incolumità di una persona.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della*

*Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

*"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestrasse una persona.

- **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)**

*"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione".*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istigasse taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.

- **Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1, primo comma, D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modifiche nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15)**

*"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato".*

- **Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999**

*“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, fornisce o raccoglie fondi nell'intento di utilizzarli o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

*(a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati elencati nell'allegato; (b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione, o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.*

*2. (a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.*

*(b) Lo Stato Parte che cessa di far parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

*3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere uno dei reati di cui ai commi (a) o b) del medesimo paragrafo 1).*

*4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere il reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

*5. Commette altresì reato chiunque: (a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; (c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: (i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.*

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune della disciplina, imperniata non sulla tipologia del reato, ma sulla finalità perseguita; ed è dunque diretto a coprire ogni fattispecie residua anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

---

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

Pag. 13

*Parte Speciale E – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico*

*- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
  - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
  - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.



### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli artt. 25-*quater*, 25-*octies* e 25-*octies.1* del D.Lgs. 231/01 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>2</sup>	Sanzione Interdittiva
<b>Art. 25-<i>octies</i> del Decreto</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettazione (art. 648 c.p.)</li> <li>- Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.)</li> <li>- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.)</li> <li>- Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter.1</i> c.p.)</li> </ul>	Da 200 a 800 quote	Per un periodo non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<sup>2</sup> Si ricorda le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

<b>Art. 25-quater del Decreto</b>		
<p>Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni</p>	<p>Da 200 a 700 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/01.</p>
<b>Art. 25-quater del Decreto</b>		
<p>Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con la pena della reclusione superiore a 10 anni o con l'ergastolo</p>	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001.</p>

**Art. 25-octies.1 del Decreto**

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi.</li> </ul>
---	--------------------	--

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. GLI OBBLIGHI A CARICO DI CALIT AI SENSI DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

### 4.1. Premessa

Ferma restando la riferibilità del presente capitolo ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., previsti dal D. Lgs. 231 del 2001, è altresì necessario richiamare i principali obblighi ex D. Lgs. 231/07 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), che CALIT, considerata la specifica realtà aziendale, le dimensioni del *business* e la tipologia di attività svolta, è tenuta a rispettare ai sensi di tale Decreto.

Infatti, un sistema di controlli interni, che risponda appieno alle norme contenute nel Decreto Antiriciclaggio, risulterebbe di per sé idoneo e funzionale a tutelare CALIT anche dal rischio inerente ai reati previsti dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231 del 2001.

Tale circostanza trova conforto anche nelle Linee Guida ABI relative al D.Lgs 231/01, laddove si evidenzia che *“la struttura del modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 deve avere presente - nel senso che deve partire e non può prescindere - dall'articolazione dei presidi già imposti dalla normativa di settore che da anni è volta, da un lato, a impedire la commissione di simili reati da parte dei dipendenti e degli apici aziendali e, dall'altro, a evitare l'utilizzo del sistema come strumento per riciclare denaro proveniente da reato e, più recentemente, finanziare il terrorismo (...) Si intende dire che - in via generale - l'articolazione del sistema dei controlli interni unitamente alla rete di regole e protocolli aziendali posti in essere in osservanza della copiosa normativa "antiriciclaggio" risultano essere - ove effettivamente attuati e correttamente articolati - esaustivi. (...) l'istanza di prevenzione di cui al decreto 231/01 può trovare riscontro più che adeguato nella rete di regole e nell'articolarsi dei processi implementati o da implementare ai sensi della normativa generale.”*

Si specifica ad ogni modo che le condotte sanzionabili in base al Decreto 231/07 non comportano di per sé il sorgere della responsabilità amministrativa in capo all'Ente ai sensi del Decreto 231/01, a meno che si concretizzino ipotesi di concorso nel reato di riciclaggio.

### 4.2. Definizioni nell'ambito del Decreto Antiriciclaggio

Il Decreto Antiriciclaggio è entrato in vigore in data 29 dicembre 2007 e reca norme di *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*.

A tal riguardo, il Decreto Antiriciclaggio è stato oggetto di un'attività di revisione da parte del Legislatore<sup>3</sup> al fine di recepire il dettato di cui alla Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) e successivamente della Direttiva (UE) 2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio) .

In proposito, è opportuno sottolineare che l'art. 2 del Decreto Antiriciclaggio fornisce una definizione del reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che differisce parzialmente da quella prevista nell'ambito del Codice Penale e che è da utilizzarsi ai soli fini del citato decreto.

---

<sup>3</sup> Il D.Lgs. 231/2007 è stato oggetto di modifica normativa a opera del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017.

Art. 2, commi 4, 5 e 6, Decreto Antiriciclaggio – Riciclaggio e Finanziamento del terrorismo

*“4. Ai fini del comma 1<sup>4</sup>, s’intende per riciclaggio:*

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione.*

*5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.*

*6. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”.*

*6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.*

Dalla lettura di tali definizioni emerge che, mentre l’attività di riciclaggio richiede che i beni o le utilità provengano necessariamente da attività illecite (ovvero ne sono il risultato, il frutto, il profitto o il prezzo), il finanziamento del terrorismo riguarda *“(…) qualsiasi attività (...) con ogni mezzo (...) in qualunque modo”* realizzata,

---

<sup>4</sup> Si riportano di seguito le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 ex D.Lgs. 231/2007:

- “1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale.*
- 3. L’azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo”.*

ricomprendendo anche attività lecite finalizzate al compimento di atti di terrorismo (indipendentemente dall'effettivo compimento dell'atto o dall'effettivo utilizzo dei fondi).

#### 4.3. I principali obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio

In generale, il Decreto Antiriciclaggio onera i destinatari<sup>5</sup> all'adozione di misure proporzionali al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione, prevedendo, nella sostanza, un criterio di adeguamento di sistemi e procedure e della loro applicazione alle caratteristiche dell'attività, alle dimensioni e alla complessità dei destinatari degli obblighi.

In particolare, il Titolo II del Decreto Antiriciclaggio si occupa dei singoli obblighi a carico dei destinatari, così indicati:

- (i) obblighi di adeguata verifica della clientela;
- (ii) obblighi di conservazione;
- (iii) obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
- (iv) obbligo di astensione;
- (v) obblighi di comunicazione in capo agli organi di controllo.

(i) Gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** consistono nelle seguenti attività:

- a) Identificare il cliente e verificare la sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente<sup>6</sup>;
- b) identificare il titolare effettivo<sup>7</sup> e verificarne l'identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, *trust* e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale<sup>8</sup>;

---

<sup>5</sup> Tra i quali, in forza dell'art.3, comma 2, lett. a), CALIT figura tra gli "Intermediari bancari e finanziari".

<sup>6</sup> Le medesime misure si applicano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.

<sup>7</sup> L'art. 1, c. 2, lettera pp), Decreto Antiriciclaggio definisce "titolare effettivo": "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

<sup>8</sup> "(...) per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali".

- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, tramite l'esame delle complessive operatività dello stesso, nonché la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Tali obblighi vanno adempiuti nei seguenti casi:

- quando si instaura un rapporto continuativo;
- quando si eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 Euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata<sup>9</sup>;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

È inoltre previsto che, per quanto riguarda le operazioni o i rapporti continuativi con persone politicamente esposte, residenti in Italia o in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo ("PEP")<sup>10</sup>, i destinatari debbano:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del/dei titolare/i di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;
- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo.

In via generale, ai sensi dell'art. 17 (*"Disposizioni Generali"*) del Decreto Antiriciclaggio, è previsto che i soggetti obbligati adottino misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di graduare l'entità delle misure in oggetto i soggetti obbligati devono tener conto, quanto meno, di determinati criteri generali, di seguito elencati:

- con riferimento al cliente: (i) la natura giuridica; (ii) la prevalente attività svolta; (iii) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; (iv) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del Decreto Antiriciclaggio è altresì previsto che i soggetti obbligati procedano all'adeguata verifica della cliente e del titolare effettivo anche con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 5, in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del Decreto Antiriciclaggio.

<sup>10</sup> Per la definizione di Persone Politicamente Esposte si veda la lettera dd), comma 2 dell'art. 1 Decreto Antiriciclaggio.

- con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: (i) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; (ii) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; (iii) l'ammontare dell'operazione; (iv) la frequenza ed il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; (v) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; (vi) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale<sup>11</sup>.

Le sanzioni previste per la violazione dei citati obblighi sono le seguenti:

#### Capo I ("Sanzioni penali")

##### Articolo 55, comma 1 e 3 Decreto Antiriciclaggio ("Fattispecie incriminatrici")

(...)

1. *Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente Decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopi e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro<sup>12</sup>. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.*

(...)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro."*

##### Articolo 56, Decreto Antiriciclaggio ("Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione")

1. *Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.*

2. *Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:*

<sup>11</sup> Si precisa che il comma 4 dell'art. 17 dispone inoltre che i soggetti obbligati devono adempiere alle disposizioni afferenti all'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

<sup>12</sup> È bene precisare che, pur non facendo la norma in commento esplicito riferimento al soggetto passibile di sanzione, è ragionevole prevedere che – essendo l'obbligo in questione posto genericamente a capo dell'intermediario finanziario – la relativa responsabilità venga ascritta al legale rappresentante.



- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
  - b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
  - c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e
  - d) alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
  - e) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale”.

(ii) Gli **obblighi di conservazione** hanno ad oggetto i dati, i documenti e le informazioni acquisiti nel corso delle attività di adeguata verifica.

A tal riguardo, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Antiriciclaggio, i soggetti obbligati devono adottare sistemi di conservazione<sup>13</sup> dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei, fra gli altri, ad assicurare:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'art. 21, comma 4, lettera a) del Decreto Antiriciclaggio;
- b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi<sup>14</sup>.

Gli **obblighi di conservazione** riguardano le copie dei documenti acquisiti in occasione delle attività di adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e delle registrazioni inerenti le operazioni permangono per un periodo di dieci anni<sup>15</sup> dalla fine del rapporto continuativo, dalla prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

---

<sup>13</sup> Fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tenuta di un Archivio Unico Informatico (“AUI”).

<sup>14</sup> Inoltre, il comma 3 dell'art. 32 dispone che “i soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione”.

<sup>15</sup> L'art. 31, comma 3, prevede che “i documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale”.

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Le sanzioni previste per la violazione dei citati obblighi sono le seguenti:

*Articolo 55, comma 2, Decreto Antiriciclaggio ("Fattispecie incriminatrici")*

(...)

2. *Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del Decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.*

(...)"

*Art. 57, Decreto Antiriciclaggio ("Inosservanza degli obblighi di conservazione")*

1. *Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.*
2. *Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:*
  - a) *dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;*
  - b) *del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);*
  - c) *della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;*
  - d) *della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato."*

(iii) Per ciò che attiene agli **obblighi di segnalazione di operazione sospetta**, è previsto che i destinatari della normativa siano tenuti ad inviare alla UIF, senza ritardo e prima di compiere l'operazione, un'apposita segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pari a 3.000 Euro. Inoltre, nell'ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistemiche, ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 Euro a 300.000 Euro<sup>16</sup>.

Si rileva altresì che, ai sensi dell'art. 62 del Decreto Antiriciclaggio, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistemiche ovvero plurime, fra le altre, delle disposizioni di cui al Titolo II ("Obblighi"), Capi I ("Obblighi di adeguata verifica della clientela"), II ("Obblighi di conservazione"), III ("Obblighi di segnalazione"), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 a Euro 5.000.000 ovvero pari al 10 % del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a Euro 5.000.000 e il fatturato è disponibile e determinabile. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni suddette o l'inosservanza dell'ordine di eliminare l'infrazione e di astenersi dal ripeterle, ovvero abbiano inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a € 5.000.000, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinato o determinabile.

**(iv) Obblighi di astensione.** L'art. 42 del Decreto Antiriciclaggio prevede che, qualora i soggetti obbligati si trovino nell'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela, debbano astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni, nonché valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF. Il suindicato articolo prevede inoltre che i soggetti obbligati si astengano dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali, ponendovi fine se già in essere, nel caso in cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità<sup>17</sup>.

A norma dell'art. 56 del Decreto Antiriciclaggio, nei confronti di un soggetto obbligato che – in presenza o al verificarsi delle condizioni suindicate – abbia compiuto l'operazione ovvero eseguito la prestazione professionale, si applicano le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica<sup>18</sup>.

**(v) Obblighi di comunicazione in capo agli organi di controllo.** L'art. 46 del Decreto Antiriciclaggio prevede in capo al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato di Controllo di Gestione, un obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto stesso.

In particolare, tali organi:

---

<sup>16</sup> L'art. 58, comma 2 prevede specifici criteri da impiegare ai fini della determinazione della gravità della violazione. Inoltre, qualora le violazioni gravi, ripetute o sistemiche ovvero plurime producano un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione: (a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 Euro; (b) è elevato fino ad un milione di Euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

<sup>17</sup> A norma dell'art. 42, è fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

<sup>18</sup> Cfr. al riguardo l'art. 56 del D.Lgs. 231/2007 "Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione".

- a) comunicano, senza ritardo, al Legale Rappresentante o ad un suo delegato, le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) comunicano, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al Titolo II ("Obblighi") e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Qualora i componenti degli organi sopra indicati omettano di effettuare una di tali comunicazioni, sono puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 Euro a 30.000 Euro.

(vi) Vi sono infine ulteriori **obblighi** previsti in forza delle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio, tra cui:

- sistemi interni di segnalazione delle violazioni (art. 48), in merito all'adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di Dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. A tal riguardo, tali procedure devono garantire:

*Art. 48, comma 2, Decreto Antiriciclaggio ["Sistemi interni di segnalazione delle violazioni"]*

*"(...)*

- a) *la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;*
  - b) *la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;*
  - c) *lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.(...)"<sup>19</sup>.*
- segnalazioni oggettive, in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Antiriciclaggio, è previsto che i soggetti obbligati trasmettano alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo<sup>20</sup>.

Si evidenzia altresì che gli specifici obblighi disciplinati dal Decreto Antiriciclaggio risultano oggetto di disposizioni di natura regolamentare emanate da Banca d'Italia.

---

<sup>19</sup> Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 48, il Legislatore ha precisato che la presentazione della segnalazione di cui al medesimo articolo, non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

<sup>20</sup> L'Art. 47 chiarisce altresì, al comma 2, che "i dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

## 5. DEFINIZIONI

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si considerino le ulteriori definizioni da applicare alla presente Parte Speciale "E":

**"AUI"**: archivio unico informatico - formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale gli intermediari conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione.

**"Black List"**: liste pubbliche emanate in ambito nazionale ed internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, liste ONU, UE, OFAC, MEF, ABI-UIF), nelle quali vengono censite persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità oggetto di misure restrittive, per le quali deve essere posta una particolare attenzione nel caso di un eventuale coinvolgimento in operazioni o di rapporti con detti soggetti.

**"Cliente" o "Clientela"**: il soggetto che instaura Rapporti Continuativi o compie operazioni con la Società.

**"Decreto Antiriciclaggio"**: il Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i che ha recepito la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

**"Rapporto continuativo"**: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività della Società che da luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione<sup>21</sup>.

**"Reati di Riciclaggio"**: sono i reati disciplinati dal codice penale agli artt. 648, 648-bis, 648-ter.

**"Reato di Autoriciclaggio"**: reato disciplinato dal codice penale all'art. 648-ter.1.

**"Responsabile Antiriciclaggio"**: funzione responsabile della prevenzione del riciclaggio di capitali.

**"UIF"**: unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

---

<sup>21</sup> Si veda art 1, comma 2, lettera ll) del D.Lgs. n. 231/2007.

## 6. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO E DEI REATI DI TERRORISMO E CONTRO L'ORDINE DEMOCRATICO – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Come anticipato, ai fini della commissione dei reati di cui agli artt. 24-*quater*, 25-*octies* e 25-*octies.1* D. Lgs. 231/01, presupposto comune e necessario è il trasferimento di beni denaro o altre utilità di provenienza illecita.

Di conseguenza, come evidenziato nell'ambito delle Linee Guida ABI, le sostanziali "difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il "rischio riciclaggio" (...) impediscono di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal decreto 231/2001".

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse agli ambiti di configurabilità dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, CALIT ha comunque individuato le seguenti Attività Sensibili:

- Raccolta delle informazioni propedeutiche alla definizione del rapporto contrattuale col Cliente; valutazione dell'operazione e finalizzazione della stessa (anche in caso di cessione di asset a fronte di attività di re-marketing);
- Attivazione e gestione del rapporto contrattuale col Cliente diretta o mediata dalle Filiali (anche in caso di cessione di asset a fronte di attività di re-marketing);
- Acquisto di beni, servizi e consulenze per le attività di sede;
- Acquisto di beni di investimento oggetto di leasing;
- Predisposizione del Bilancio di Esercizio;
- Attività di tesoreria e gestione dei flussi finanziari;
- Gestione adempimenti e operazioni in materia societaria.

Tali attività sono dettagliate nell'Allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle Attività Sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;

- qualificazione (ranking) del livello di rischio.

Per quanto attiene al reato di “autoriciclaggio”, l’analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell’ambito dell’attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D. Lgs. 231/01 oggetto di mappatura nell’analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato “strumentale” alle fattispecie presupposto di natura non-colposa già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato “fonte” dell’autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell’elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella Parte Speciale del Modello per ogni macro-categoria di reato;
- considerando, inoltre, l’autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto non colposo (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Sul punto, particolare attenzione è stata data a quei delitti che, tenendo conto della specifica operatività della Società, presentano un rischio maggiore di commissione, quali ad esempio:

- illeciti tributari;
- reati contro il patrimonio come l’usura, il peculato e la truffa contrattuale.

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all’identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d’azienda, finanziamenti soci o intercompany, investimenti e gestioni dell’asset e degli investimenti, ecc.

Rispetto a tale profilo, sono stati infine integrati gli ulteriori principi comportamentali ed i protocolli specifici riportati nel prosieguo.

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico di cui all’art. 25-*quater*, sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, in considerazione del fatto che:

- pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto pare improbabile alla luce sia delle caratteristiche delle attività operative svolte dalla Società che degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all’elemento psicologico del reato);
- i processi di prevenzione dei rischi relativi ai reati con finalità di terrorismo sono di fatto integrati con quelli implementati dalla Società ai fini antiriciclaggio;

per i reati in esame si richiamano integralmente i protocolli di controllo applicati dalla Società al fine di prevenire i rischi di riciclaggio e autoriciclaggio (procedure KYC, processi AML, segnalazioni SOS, flussi informativi SARA, ecc.).

Resta ovviamente salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare aggiornamenti alla mappatura delle attività e dei processi strumentali, anche su proposta dell'OdV, qualora i profili di rischio relativi ai reati oggetto della presente parte speciale dovessero mutare nel tempo.



## 7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti coinvolti nella gestione di attività sensibili sopra individuate sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies*, 25-*octies*.1 e 25-*quater* del Decreto);
- b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati sopra indicati.

In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, individuati al precedente paragrafo 2, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili, sono tenuti al rispetto dei principi generali di comportamento, di quelli previsti dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Policy Antiriciclaggio e dal Testo Unico Antiriciclaggio, dal presente Modello e dalle specifiche Normative aziendali,

I Destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio e del Reato di Autoriciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa, tra cui:

1. Identificare la Clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:
  - instaurazione di un Rapporto Continuativo;
  - esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore alle soglie normativamente vigenti, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
  - quando vi è sospetto di riciclaggio;
  - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un Cliente.
2. Gestire correttamente l'AUI, istituito presso la Società, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai Rapporti Continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione.
3. Inviare mensilmente i dati aggregati all'UIF.
4. Valutare la Clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio.
5. Segnalare le operazioni sospette all'UIF, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il Cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso. Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire all'UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 6, comma 6 lett. c) del Decreto Antiriciclaggio.

6. Valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale.
7. Assicurare adeguata formazione ai Dipendenti in materia di riciclaggio. Per gli adempimenti di cui sopra, la Società si dota di procedure interne.
9. Non utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dal contante, nonché alterarli o falsificarli per ottenere trasferimenti di denaro non autorizzati.
10. Non produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o comunque procurare per sé o altri (e.g. clientela) apparecchiature, programmi o dispositivi informatici atti alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.
11. Non procurare o importare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici finalizzati, per via delle loro capacità tecniche e di progettazione, alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.
12. Non accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società e del Gruppo, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali altrui.
13. Non porre in essere attività/comportamenti diretti ad alterare il funzionamento dei sistemi informatici e/o delle informazioni ivi contenute, messi a disposizione/in uso alla clientela o alla Società.

Inoltre, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative;
- assicurare la tracciabilità di ogni transazione e operazione finanziaria e ottemperare a quanto stabilito da norme di legge e dalle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei flussi finanziari e delle operazioni di tesoreria;
- assicurare la tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione a supporto;
- assicurare la massima segregazione delle funzioni e dei poteri di spesa nell'ambito delle specifiche attività;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita;
- identificare funzioni aziendali (anche nell'ambito dei processi esternalizzati alla Capogruppo) preposte al monitoraggio delle evoluzioni normative.

È infine previsto l'espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte volte a impiegare, sostituire, trasferire nell'ambito delle attività economiche-imprenditoriali della Società e dei relativi

flussi finanziari, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## 8. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni Attività Sensibile sopra individuata. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di CALIT, anche nell'ambito dei servizi erogati tra Società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

In riferimento alle Attività Sensibili sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei ruoli e delle responsabilità nell'esecuzione dei compiti nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione attività sensibili sopra richiamate;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla Società e dai Destinatari nell'ambito delle Attività Sensibili, nonché più in generale nell'esercizio della sua attività.

### **Accensione di Rapporti Continuativi / Esecuzione di operazioni disposte dalla Clientela**

Al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Clientela, la Società si avvale dell'utilizzo di appositi questionari in occasione delle operazioni finanziarie con la Clientela.

Qualora il Cliente si rifiuti, o non sia in grado, di fornire le informazioni richieste per l'adempimento di tali obblighi, la Società non procede all'accensione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione richiesta.

- Le informazioni raccolte dalla Società sono analizzate e conservate nel dossier relativo a ciascun Cliente. La Società verifica la completezza della documentazione ricevuta dal Cliente e garantisce la riservatezza delle informazioni trattate.
- La Società applica regole volte a disciplinare il processo di Adeguata Verifica della Clientela e l'individuazione delle attività da porre in essere al fine di rispettare il corretto assolvimento dell'obbligo in materia.
- La Società valuta le informazioni fornite dai Clienti e determina il profilo di rischio riciclaggio relativo a ciascuno di essi.

La Società adotta regole volte ad adottare misure rafforzate di Adeguata Verifica della Clientela (cd Adeguata Verifica rafforzata) e l'individuazione di attività da porre in essere, nonché le eventuali autorizzazioni necessarie, al fine di rispettare il corretto assolvimento dell'obbligo in materia.

- La Società procede alla valutazione e all'aggiornamento del profilo di rischio del Cliente per tutta la durata dell'operazione o del rapporto, servendosi a tale scopo degli indici di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette individuati con provvedimento della Banca d'Italia.
- Nel caso fosse rilevata un'operazione sospetta, la Società – al fine di operare l'eventuale segnalazione dell'operazione stessa sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia – procede coerentemente con le disposizioni di legge tenendo anche in considerazione quanto indicato nel Dispositivo di Prevenzione del Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo Internazionale, adottato dalla Capogruppo.
- Nell'ambito della concessione e gestione del credito alla Clientela, la Società applica regole volte a verificare la coerenza tra l'operazione di leasing ed il profilo economico finanziario del Cliente.
- La Società verifica, al momento del censimento del nuovo Cliente, che lo stesso non sia presente nelle "Black List" o nelle liste di riferimento antiterrorismo e procede, nel rispetto degli obblighi regolamentari, a valutare gli esiti di tale verifica.
- La Società adotta un sistema di controlli interno con il compito di monitorare e di presidiare la puntuale esecuzione delle attività su indicate.

### **Rapporti con i fornitori**

La Società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, perlomeno di una certa rilevanza (da concordare un limite di importo di fornitura superato il quale procedere alle verifiche) attraverso:

- visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
- dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.
- l'applicazione di regole volte a disciplinare la creazione e gestione di un Albo Fornitori di Gruppo a cui la Società e le società clienti hanno accesso per la selezione dei fornitori;
- la manutenzione e l'aggiornamento periodico dell'Albo Fornitori da parte della preposta struttura, al fine di disporre delle informazioni necessarie a rilevare la solidità, affidabilità finanziaria, onorabilità dei fornitori stessi;
- verifiche preliminari sui fornitori svolte tramite *infoprovider* esterni, l'utilizzo di tool aziendali e tramite l'acquisizione di autocertificazioni/documenti/informazioni da parte degli stessi fornitori;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di selezione e gestione dei fornitori;
- l'attivazione di un sistema di "blocco" all'interno del portale acquisti, utilizzato per la gestione di gare e formalizzazione dei contratti, di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta, in merito al bene / servizio ricevuto; l'accettazione da parte dei

Collaboratori esterni a rispettare le previsioni del Codice Etico e della Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;

- la verifica di completezza e correttezza dei documenti funzionali alla stipula finale del contratto di fornitura, anche di concerto con le Funzioni aziendali interessate;
- la predisposizione di uno specifico “regolamento delle spese e degli investimenti”;
- la previsione di una richiesta d'acquisto (di seguito anche “RDA”) predisposta dalla funzione interna del fornitore o dai Clienti in caso di necessità di avvio di ricerche finalizzate alla valutazione di fattibilità tecnica di un servizio, di una gara o di formalizzazione di un contratto;
- la verifica che la RDA contenga tutta la documentazione prevista dai Regolamenti in materia tempo per tempo vigenti;
- la previsione di un sistema di escalation per le richieste di acquisto che eccedono per importo i limiti di spesa;
- il controllo di completezza ed accuratezza riguardo la compilazione della richiesta di acquisto e del processo mediante la verifica della presenza delle firme autorizzative;
- la verifica dei poteri di firma di chi ha sottoscritto il contratto da parte del fornitore (es. visura camerale della società o altro documento utile, documento d'identità del firmatario, ecc.).

### **Clausole contrattuali**

I contratti con terze parti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01).

### Altri principi procedurali specifici

- La Società prevede appositi corsi di formazione che abbiano ad oggetto i contenuti della normativa e delle procedure adottati dalla Società stessa in materia di contrasto al riciclaggio, nonché le modalità con cui deve agire un Dipendente che si trovi a gestire un'operazione sospetta; la frequenza a tali corsi è obbligatoria e l'inosservanza è sanzionata disciplinarmente;
- la Società implementa una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- la Società implementa una procedura di verifica dei flussi in entrata di beni o servizi, e in generale della corrispondenza tra quanto fatturato dai fornitori e quanto pagato agli stessi;
- la Società implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, ovvero di investimento:
  - siano effettuate nel rispetto della legge,
  - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie e nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione in relazione alle esigenze di natura strategica e operativa della Società,
  - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (quando i finanziamenti non siano effettuati da soci o abbiano natura intra-gruppo) e delle caratteristiche dell'operazione,
  - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto,
  - siano formalizzate in appositi atti o contratti, rispondano a criteri di economicità e sostenibilità dell'operazione, siano autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati,
  - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.

Gli stessi principi si applicano nel caso di finanziamenti eventualmente erogati dalla Società a terzi o in ambito intra-gruppo, al di fuori delle operazioni ordinarie di locazione finanziaria coi Clienti.

- La società prevede una profilazione degli accessi agli applicativi informatici, utilizzati per disporre per le operazioni di tesoreria (per la Società e per gli Enti), a disposizione del solo personale autorizzato (definito in coerenza con i ruoli e responsabilità definiti nell'ambito delle attività di gestione della tesoreria). L'accesso a tali applicativi è protetto da apposite chiavi di sicurezza (e.g. username, password).
- La Società svolge attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi. Le attività prevedono tra l'altro:
  - la definizione di regole volte a disciplinare le modalità di utilizzo della posta elettronica, di internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico e diffusione capillare dello stesso a ciascun dipendente e alle terze parti che utilizzano la rete;

- l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione degli *user id* e delle password per gli accessi ai dispositivi / aree riservate, impiegati anche per i pagamenti;
  - l'applicazione di regole volte a disciplinare la classificazione dei beni del sistema informativo adottato dalla Società;
  - l'attività di monitoraggio del traffico dalla rete esterna alla rete interna (*firewall*);
  - l'effettuazione di periodiche attività di backup e ripristino dei dati;
  - la verifica della corretta segregazione degli accessi a sistema;
  - la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;
  - la rilevazione periodica circa l'efficacia delle misure di sicurezza e delle vulnerabilità sulle abilitazioni;
  - l'applicazione di una regolamentazione specifica per la gestione dei *data breach* nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
- la Società implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti di capitale, anche mediante conferimenti), anche quando finalizzate ad operazioni straordinarie, siano effettuate nel rispetto della legge e dello statuto, gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale), adeguati flussi informativi, deliberate dagli organi a ciò preposti e poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi;
  - la Società prevede modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale con la controparte ovvero rispetto a quelle utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
  - nei casi in cui si renda necessario verificare l'affidabilità commerciale e professionale di fornitori, clienti e partner (ad esempio per nuovi rapporti con controparti non note), la Società procede attraverso la richiesta di informazioni (ad es. certificati camerali) o l'interrogazione di banche dati specializzate;
  - la Società procede ad accordi negoziali nei confronti di fornitori e partner con sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI ovvero residenti nei c.d. paesi a fiscalità agevolata (cfr. "black list" pubblicate sul sito della Banca d'Italia) solo ed esclusivamente previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale della controparte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010;
  - la Società effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), delle sedi degli istituti di credito utilizzati per le transazioni e di eventuali ricorsi a società terze;
  - la Società rifiuta di effettuare/ricevere pagamenti in denaro contante e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D.Lgs. 231/07 e s.m.i., se non tramite intermediari a ciò abilitati dallo stesso D.Lgs. 231/2007, quali banche e Poste Italiane S.p.A.;



- la Società implementa un sistema interno di gestione dei pagamenti che preveda un iter standardizzato di autorizzazioni a livelli successivi nel caso in cui il personale addetto riscontri casi di possibile anomalia ai sensi di quanto ai punti precedenti;
- la Società comunica all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" (cfr. D.L. n. 40/2010 convertito nella Legge n. 73/2010);
- ogni flusso finanziario in entrata e in uscita della Società, sia quelli afferenti ad operazioni ordinarie (incassi e pagamenti) che a quelli riferiti ad esigenze finanziarie (liquidità, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, coperture di rischi, ecc.) o ad operazioni straordinarie, deve essere legittimo e posto in essere nel rispetto della vigente normativa, tracciato, ricostruibile ex post, adeguatamente motivato, autorizzato e rispondente alle effettive esigenze aziendali;
- parimenti devono essere adeguatamente formalizzati e tracciabili, in appositi documenti, atti o contratti, i rapporti e le operazioni di natura commerciale o finanziaria con terze parti sottostanti ai flussi finanziari in entrata o in uscita, come pure i rapporti e le operazioni commerciali o finanziarie intra-gruppo o con i soci;
- la Società applica regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per le modifiche al piano dei conti, nonché la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;
- la Società adotta una modulistica standardizzata improntata alla massima trasparenza nella stipulazione di rapporti contrattuali con la clientela;
- la Società, anche mediante il supporto della Capogruppo, garantisce un costante monitoraggio sull'evoluzione normativa tributaria e sugli adempimenti da questa richiesti;
- la Società, anche mediante il supporto della Capogruppo, adotta regole e principi volti a presidiare la *tax compliance* ed adotta attività di verifica e monitoraggio di primo livello, realizzate dalle funzioni coinvolte nei processi amministrativi, contabili, finanziari e fiscali, nonché attività di verifica di secondo livello da parte delle funzioni incaricate di presidiare la *compliance*;
- nei casi di finanziamenti pubblici destinati al credito agevolato, la Società adotta procedure interne, ovvero procedure della Capogruppo, finalizzate alla definizione del processo ed all'individuazione dei soggetti responsabili delle singole fasi, dalla richiesta di fondi da parte del soggetto interessato, alla verifica da parte dell'operatore dell'esistenza di una specifica convenzione e dei requisiti per il rilascio del credito, alla raccolta della relativa documentazione, alla verifica sull'utilizzo delle somme erogate ed al monitoraggio sull'esito del processo;
- ai fini anti-usura sono attribuiti specifici compiti nell'ambito dell'attività di controllo ed aggiornamento delle modalità di calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM). In particolare, dette attività prevedono:
  - la segnalazione da parte della Funzione Compliance di Capogruppo dell'emanazione di nuove normative in materia di usura bancaria;
  - il costante aggiornamento della normativa in materia di usura bancaria, in capo al Funzione Compliance di Capogruppo;

- l'attivazione, attraverso il sistema gestionale in uso dalla Società, di un sistema informatico finalizzato a rilevare i superamenti del tasso soglia nella definizione delle condizioni economiche applicate ai rapporti contrattuali con la clientela;
- la Società assicura la pubblicazione trimestrale – nelle unità operative con accesso al pubblico e sul sito internet istituzionale – di un cartello contenente l'indicazione dei tassi soglia in vigore, rilevati con riferimento alle diverse tipologie di operazioni;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi generali di comportamento di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di Dipendente della società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Si applicano, infine, tutti i principi di comportamento e protocolli di controllo identificati alle precedenti e successive Parti Speciali, relativamente ad attività e processi strumentali sensibili alla commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/01 che possano costituire, in quanto delitti non colposi, "fonte" di condotte di riciclaggio o autoriciclaggio (a titolo esemplificativo, le Attività Sensibili "gestione di donazioni, omaggi o liberalità nei confronti di Enti pubblici, soggetti legati ad ambienti pubblici, o società private ovvero sponsorizzazione di iniziative/eventi/progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa che possano implicare, per la natura dell'iniziativa e/o per il soggetto organizzatore, direttamente o indirettamente, il coinvolgimento di interessi di natura pubblicistica" e "attività relative alla selezione e gestione del personale").

## 9. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e dei delitti con finalità di terrorismo, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e dei sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati *ex artt. 25-quater, 25-octies e 25-octies.1*, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, in relazione ai reati di cui agli artt. *25-quater, 25-octies e 25-octies.1*.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a maggior rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio di CALIT, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'art. *25-octies*, deve:

- (a) comunicare, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio (disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);
- (b) comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia (relative alle segnalazioni di operazioni sospette);
- (c) comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia (relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore);

- (d) comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia (relative agli obblighi di registrazione).

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza inviterà periodicamente alle proprie riunioni il Responsabile Antiriciclaggio della Società o un suo delegato, il quale manterrà un costante flusso informativo mensile sulle principali criticità riscontrate nel corso dell'attività.

All'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, essere indirizzato un flusso informativo sintetico, ogni qualvolta venga posta in essere un'operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale, o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d'operatività aziendale<sup>22</sup>, possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:

- operazioni societarie di natura straordinaria;
- operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti);
- altre operazioni o flussi finanziari di natura straordinaria;
- operazioni di investimento di particolare rilevanza.

---

<sup>22</sup> L'Organismo di Vigilanza può stabilire, con propria comunicazione, limiti di importo o rilevanza rispetto alle operazioni su cui ricevere i flussi informativi

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE F**

**REATI DI FALSITÀ IN  
MONETE IN CARTE DI  
PUBBLICO CREDITO E IN  
VALORI DI BOLLO E SEGNI DI  
RICONOSCIMENTO**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F .....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	8
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	10
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	11
6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	12
7. COMPITI DELL'ODV.....	14

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-bis del D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il "Decreto") e considerati in relazione all'attività svolta da CALIT (di seguito la "Società").

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il "Modello");
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune "Attività Sensibili" sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, l'art. 25-bis del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

*“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

*1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

*2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

*3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

*4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

*La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.*

*La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”*

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate.

- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

*“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.



- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.*

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

*“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.*

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolosità successiva essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

*“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.*

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in capo a CALIT.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

*“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.)**

*“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.”*

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

*“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se gli stessi valori sono stati ricevuti in buona fede.

- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

*“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

L’ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'articolo 25-bis del D. Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>1</sup>	Sanzione Interdittiva
Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Alterazione di monete (art.454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma)	Da 100 a 200 quote	Nessuna.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.)	Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo.	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica</li> </ul>

<sup>1</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

		<p>amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma)</p>	<p>Da 100 a 300 quote</p>	<p>Nessuna.</p>
<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</p> <p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà per i casi previsti ex art. 453 c.p. Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà, per i casi previsti ex art. 454 c.p..</p>	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Attività Sensibili della Società nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-bis del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto della Società.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse agli ambiti di configurabilità dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, CALIT ha individuato le seguenti Attività Sensibili:

- Acquisto di beni, servizi e consulenze per le attività di sede;
- Acquisto di beni di investimento oggetto di locazione finanziaria.

Tali attività sono dettagliate nell'Allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento previsti dall'articolo 25-bis del Decreto, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Attività sensibili" sopra individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche Normative Aziendali, quali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A tutti i Destinatari è inoltre richiesto di:

- a) operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- b) puntuale rispetto negli eventuali ed eccezionali incassi per contanti del controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
- c) immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello;
- d) segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- b) mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.
- c) diffondere segni distintivi, brevetti, modelli e disegni falsificati o alterati;
- d) effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti.

## 6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile di seguito elencata. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di CALIT, anche nell'ambito dei servizi erogati tra le Società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali Attività Sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

In riferimento alle Attività Sensibili a rischio reato sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1 sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività sopra individuate nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività sopra individuate;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

### **Clausole contrattuali**

I contratti con terze parti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01).



### **Policy e Procedure Specifiche**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, *policy* e procedure del Gruppo e di CALIT come di seguito indicati.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo di CALIT e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che il Gruppo sia fortemente presidiato da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni.

## 7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE G**

**DELITTI INFORMATICI E  
TRATTAMENTO ILLECITO DI  
DATI**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G .....	3
2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	11
4. DEFINIZIONI.....	13
5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI .....	14
6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	15
7. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	18
8. COMPITI DELL'ODV.....	23

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino comportamenti conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il "Decreto") e considerati in relazione all'attività svolta da CALIT (di seguito la "Società").

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il "Modello");
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune "Attività Sensibili" sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-bis del Decreto, prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Documenti Informatici (art. 491-bis c.p.)**

*“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.*

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti pubblici, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

Tale reato si realizza quando un soggetto *"abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo"*.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura) oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri, un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a € 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater<sup>1</sup>.*

Tale reato si realizza quando un soggetto, *"al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo"*. Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

---

<sup>1</sup> Le circostanze aggravanti previste dai numeri 1) e 2) del 4° comma dell'art. 617-quater c.p. ricorrono qualora il fatto è commesso: "1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema".

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

*"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 10.329".*

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *"allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".*

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

*"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*



- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto *“fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe”* tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente od integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione, al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi. La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o a cui è destinata la comunicazione. Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico. Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.*

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”.*

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche. Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, oggettivamente, una potenzialità lesiva. Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.*

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità".

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica. Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Questo reato si realizza quando un soggetto *"mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento"*. Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

*“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Questo reato si configura quando *"il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento"*. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), ciò che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso. Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli files o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”*

Questo reato si configura quando *"il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato"*.

Questo reato potrebbe configurarsi in capo a CALIT in ipotesi di commissione in concorso con il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, nell'interesse o vantaggio della Società.

- **Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)<sup>2</sup>**

*“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”*

Più nel dettaglio il comma 11 punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni coloro che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2 lett. b) (procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici) e di cui al comma 6, lett. a) (procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi) o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 6, lett. c):

- forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza;
- omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

---

<sup>2</sup> Fattispecie introdotta ai sensi della L. 133/2019, entrata in vigore il 21 novembre 2019 e concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. Si precisa che i soggetti (pubblici e privati) rientranti nel predetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (i destinatari), al momento della presente analisi non sono ancora stati puntualmente identificati.

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>3</sup>	Sanzione interdittiva
<p>Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione-abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	Da 100 a 500 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso di sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	Da 100 a 300 quote	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<sup>3</sup> Si ricorda le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>3</sup>	Sanzione interdittiva
<p>Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</p>	<p>Da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico.</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<p>Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)</p>	<p>Da 100 a 400 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. DEFINIZIONI

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si considerino le seguenti ulteriori definizioni da applicare alla presente Parte Speciale G:

- **"Delitti Informatici"**: sono i delitti richiamati dall'art. 24-bis del Decreto e disciplinati dal codice penale agli artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies nonché i Delitti di cui all'art.1, c.11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
- **"Documento informatico"**: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni);
- **"Firma elettronica"**: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica" (art. 1, co. 1, lett q, D.Lgs. 82/2005).

## 5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Attività Sensibili di CALIT nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti informatici e trattamento illecito previsti dall'articolo 24-*bis* del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse all'utilizzo di sistemi informativi e trattamento dei dati sensibili, CALIT ha individuato la seguente Attività Sensibile:

- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica e telematica.

Tale attività è dettagliata nell'Allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.



## 6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati previsti dall'articolo 24-bis del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito dell'“Attività sensibile” sopra individuata, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 7, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nella politica aziendale relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni, nella politica aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (username e password) nonché nelle specifiche Normative Aziendali, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- astenersi dal non corretto utilizzo delle risorse informatiche, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività lavorative, nonché custodire e conservare in modo inappropriate le stesse che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico o a parti di esso ovvero a banche dati di CALIT o a parti di esse non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;

- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

Le funzioni/unità organizzative di CALIT e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- Riservatezza - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Infine, premesso che i documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere utilizzati dal Personale solo per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati e poi riposti negli archivi dedicati alla loro conservazione, i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti al rispetto delle regole previste per il trattamento di tali dati, di seguito riportate:

- i documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari non devono essere lasciati incustoditi. In caso di assenza del personale autorizzato, anche momentaneamente, dalla stanza e/o posto di lavoro è necessario, qualora non vi sia personale addetto alla custodia, chiudere a chiave i locali che ospitano i dati ovvero riporli dentro un armadio/cassetto chiuso a chiave;
- è vietato lasciare dati sensibili o giudiziari su supporti (lavagne o simili) che possano essere visionati da persone non autorizzate;
- la fotocopione di documentazione cartacea contenente dati sensibili o giudiziari deve avvenire solo se strettamente necessaria facendo attenzione a non lasciare gli originali e/o le copie nelle fotocopiatrici;
- i documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari non più necessari devono essere resi illeggibili prima di essere cestinati (ad es. macerando i documenti).

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto di Crédit Agricole Italia e di Crédit Agricole Group Solutions, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultime e la Società, le competenti strutture di CALIT sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli outsourcer.

La Società, anche in virtù dei vigenti accordi di service per i servizi informativi con il Gruppo, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo degli *userid* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso CALIT;

2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

## 7. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni Attività Sensibile sopra individuata. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

In riferimento alle Attività Sensibili sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati nell'Allegato 1, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività sopra individuate nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe e della normativa aziendale in essere;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare le politiche generali di sicurezza dei sistemi informativi del Gruppo;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- l'applicazione di regole formali volte a disciplinare i principi da adottare per utilizzare, conservare, trasferire e proteggere i dati personali trattati nel corso dell'attività lavorativa e che possono essere contenuti in documenti cartacei o digitali;
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi, che prevedono tra l'altro:
  - la definizione di regole volte a disciplinare le modalità di utilizzo della posta elettronica, di internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico e diffusione capillare dello stesso a ciascun dipendente e alle terze parti che utilizzano la rete;
  - l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione degli *user id* e delle *password*;
  - l'applicazione di regole volte a disciplinare la classificazione dei beni del sistema informativo adottato;
  - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di richiesta da parte dei clienti della Società, al fine di usufruire del dispositivo di firma digitale rilasciato dal "certificatore qualificato";
  - l'attività di monitoraggio del traffico dalla rete esterna alla rete interna (*firewall*);
  - l'effettuazione di periodiche attività di *backup* e ripristino dei dati;
  - la verifica della corretta segregazione degli accessi a sistema;
  - la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;
  - la rilevazione periodica circa l'efficacia delle misure di sicurezza e delle vulnerabilità sulle abilitazioni;
  - la definizione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con Collaboratori esterni fornitori di servizi e/o sistemi IT;

- l'applicazione di una regolamentazione specifica per la gestione dei *data breach* nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali;
- l'attivazione di presidi di *privacy by design* con riguardo ai work flow autorizzativi relativi a nuovi prodotti, *demand management*, applicativi informatici, *cloud computing*, marketing, "mesari", nuovi progetti;
- l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema;
- l'attivazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
- l'adozione di sistemi di protezione antivirus e antispam;
- l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto relativa al servizio prestato a favore dei clienti della Società, che richiedono di usufruire del dispositivo di firma digitale rilasciato dal "certificatore qualificato";
- l'adozione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off).

In particolare, la Società e i suoi Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili devono rispettare le seguenti regole:

1. I dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
2. è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
3. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dalla Funzione Organizzazione e Sistemi Informativi;
4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le *password*, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
5. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
6. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a CALIT le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
7. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

9. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici societari, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
10. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
11. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici societari, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
12. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
13. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
14. è vietato lo *spamming* come pure ogni azione di risposta allo *spam*;
15. è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

La Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi, nel rispetto della normativa interna che disciplina la sicurezza IT.
2. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
3. informare i Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "*lock computer*", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
4. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
5. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
6. limitare gli accessi alla stanza *server* unicamente al personale autorizzato;
7. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
8. fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;

9. impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
10. limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *file*);
11. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *file* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
12. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
13. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (Cfr. Manuale utilizzo user Id e password);
14. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (i.e. connessione tramite VPN o RAS);
15. effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, nel rispetto delle vigenti policy di Gruppo, rielaborare eventualmente con regolare cadenza i *log* dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

### **Clausole contrattuali**

I contratti con terze parti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi

corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01) (es. clausole risolutive espresse, penali).



## 8. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Delitti Informatici e Trattamento illecito di dati;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello (mappatura delle attività e dei processi strumentali) e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti, controlli sulle attività potenzialmente a maggior rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24-bis del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei Delitti Informatici in costante coordinamento con le funzioni Organizzazione e sistemi informativi, Rischi e Controlli Permanenti e Compliance, con il supporto della Funzione Internal Audit;
- consultarsi con il responsabile della Funzione Organizzazione e Sistemi Informativi, avendo facoltà di invitare lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE H**

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA  
E IL COMMERCIO**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H.....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	7
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO.....	9
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	10
6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	12
7. COMPITI DELL'ODV.....	14

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il "Decreto") e considerati in relazione all'attività svolta da CALIT (di seguito la "Società").

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il "Modello");
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune "Attività Sensibili" sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, all'art. 25-bis.1 del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

*“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, produttiva o finanziaria compia illecitamente atti di concorrenza con minaccia o violenza.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

*“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

*“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.*

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.*

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

*“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)**

*“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette*

*comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.*

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.



### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'art. 25-bis.1 del Decreto in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>1</sup>	Sanzione Interdittiva
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Da 100 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;

<sup>1</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le attività sensibili di CALIT nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'articolo 25-bis.1 del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse agli ambiti di configurabilità dei reati contro l'industria e il commercio, CALIT ha individuato la seguente Attività Sensibile:

- Acquisto di beni di investimento oggetto di locazione finanziaria.

Tale attività è dettagliata nell'Allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito dell'"Attività sensibile" sopra individuata, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche Normative Aziendali, quali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A tutti i Destinatari è inoltre richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito a limiti, condizioni e modalità con cui svolgere l'attività economico-commerciale della Società;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del consumatore/cliente ovvero il lecito affidamento del cittadino;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- seguire rigorosi standard di selezione e qualificazione dei fornitori, sia con riferimento agli acquisti c.d. "di sede" che in relazione agli acquisti di beni strumentali da concedere in locazione finanziaria ai Clienti.

Nell'ambito delle Attività Sensibili e più in generale nell'esercizio delle attività aziendali, è fatto divieto di:

- alterare ovvero contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - marchi o segni distintivi nazionali ed esteri depositati/registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
- alterare oppure contraffare – attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione - brevetti, disegni, modelli industriali ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali alterati oppure contraffatti;
- Importare per trarne profitto, vendere o detenere per la vendita opere dell'ingegno o prodotti con marchi, segni distintivi e brevetti contraffatti o alterati;
- adottare condotte violente ovvero ricorrere a raggiri o artifici di qualunque tipo, al fine di creare ostacoli al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale di terzi, quale aspetto particolare dell'interesse economico collettivo;
- impiegare l'uso di violenza o minaccia al fine di ostacolare illecitamente la concorrenza con forme di intimidazione dirette nei confronti di possibili concorrenti;

- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, anche attraverso l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione e lo sdoganamento, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti, che possano produrre un danno per l'industria;
- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, anche attraverso l'immagazzinamento finalizzato alla distribuzione e lo sdoganamento, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui, anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il consumatore/cliente;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando il diritto d'autore altrui o brevetti di terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere senza averne diritto - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

## 6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile sopra individuata. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

Con riguardo a questi ultimi, le competenti strutture di CALIT sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate.

In riferimento all'Attività Sensibile sopra individuata, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito dell'attività sensibile sopra richiamata nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione dell'attività sensibile sopra richiamata;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

### **Rapporti con i fornitori**

La Società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, perlomeno di una certa rilevanza (sulla base di un limite di importo di fornitura superato il quale procedere alle verifiche) attraverso:

- visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
- dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

### **Clausole contrattuali**

I contratti con terze parti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01);

- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01).

## 7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV, statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di delitti contro l'industria e il commercio, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di delitti contro l'industria e il commercio.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello (mappatura delle attività e dei processi strumentali) e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti, controlli sulle attività potenzialmente a maggior rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio commessi nell'interesse o a vantaggio di CALIT, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza di CALIT, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.



***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE I**

**DELITTI DI CRIMINALITÀ  
ORGANIZZATA NAZIONALE E  
TRANSNAZIONALE – DELITTO  
DI INDUZIONE A NON RENDERE  
DICHIARAZIONI O A RENDERE  
DICHIARAZIONI MENDACI  
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I .....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSAZIONALE E DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	10
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRASNZIONALE E DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	12
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	14
6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO .....	17
7. COMPITI DELL'ODV .....	20

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino comportamenti conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e dell’art. 10 della L.146/2006 e considerati in relazione all’attività svolta da CALIT (di seguito la “Società”).

Nell’espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali antiriciclaggio adottate da CALIT e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna ed alle regole contenute nel presente Modello di organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune “Attività Sensibili” sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSAZIONALE E DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art. 3). È tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale ed (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: ai reati transnazionali indicati nella Legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della Legge stessa, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Reati transnazionali").

La legge definisce il reato transnazionale come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Società è responsabile per i seguenti reati c.d. "associativi", compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino anche il carattere di transnazionalità, come definito sopra.

### Reati di associazione

- **Associazione per delinquere (art. 416, 1°- 5° comma, c.p.)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la*

*reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.”*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

- **Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) anche straniere**

*“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.)**

*“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.*

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di procurare voti, prevista dal terzo comma dell’articolo 416-bis, in cambio dell’erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

- **Delitto di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998 (Art. 416- sesto e settimo comma c.p.)**

*"(...) Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".*

Tale reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano al fine di commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, nonché i reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

*"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".*

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, comma 1 e 4, DPR 23 gennaio 1973, n. 43)**

*"1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. (...)*

*4) Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) o e) del 2° comma*

dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 2° comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (...).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06**

*"1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (...). 4) Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (...). 6) Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale (...).8) Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e secondo comma dell'articolo 416 c.p.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), del c.p.p.)**

*"(...) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (...)."*

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. n. 286/1998)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 Euro per ogni persona. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del c.p., non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in*

*violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 Euro per ogni persona, nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000€ per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

*Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commetta atti diretti a procurare l'ingresso illegale di un soggetto nel territorio dello Stato, in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione. Oppure un soggetto commetta atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, commetta tali atti al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorendone la permanenza di questi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 c.p. non costituiscono reato le attività di soccorso ed assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Ai fini della presente Parte Speciale rilevano solo i commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del summenzionato articolo.



- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

**In riferimento alla definizione di Autorità Giudiziaria si rimanda a quanto già indicato nella Parte Speciale A.**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a effettuare davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

*“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte<sup>1</sup> o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, compresa la Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato.

---

<sup>1</sup> La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs. 10 agosto 1944, n. 224.

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli Enti previste dagli artt. 24-ter e 25-decies del Decreto e dall'art. 10 della L.146/2006 in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>2</sup>	Sanzione Interdittiva
<p>Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
<p>Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.)</p> <p>Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)</p>	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in</p>

<sup>2</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>2</sup>	Sanzione Interdittiva
		relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)	Da 200 a 1000 quote	Per un periodo non superiore a due anni: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Da 100 a 500 quote	Nessuna

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE E TRASNAZIONALE E DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Attività Sensibili di CALIT nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti di cui agli artt. 24-ter e 25-decies del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse agli ambiti di configurabilità dei reati sopra richiamati, CALIT ha individuato le seguenti Attività Sensibili:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.

Tali attività sono state dettagliate nell'Allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.

Per quanto attiene al reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione a delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di *cost-effectiveness* dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto

del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali).

Con specifico riferimento ai reati di criminalità organizzata transnazionale, si evidenzia che essi sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Tuttavia, si ritiene utile richiamare nel prosieguo alcuni principi e regole generali di comportamento cui la Società dovrà comunque attenersi di fronte a qualsiasi accadimento che possa anche solo potenzialmente generare il rischio di commissione dei suddetti reati.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti, nei rapporti con i terzi, a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni e improntato alla massima correttezza ed integrità.

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla legge, ai regolamenti di settore e ai regolamenti interni.

Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi per la Società.

Inoltre, come previsto dal Codice Etico, dal Codice Interno di Comportamento e dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nei rapporti con i terzi, fornitori e professionisti, la Società ed i Destinatari del Modello sono tenuti ad operare secondo criteri di imparzialità e correttezza, evitando situazioni di conflitti di interesse anche solo potenziale. Si rimarca inoltre la necessità di prestare sempre la massima attenzione qualora si abbia il sospetto di compimento dei reati inerenti la presente Parte Speciale, soprattutto se perpetrati in modo associativo.

Anche nel rapporto con appaltatori, fornitori caratteristici e professionisti, la Società esplicita nei contratti il divieto assoluto di porre in essere qualsiasi comportamento o atto che possa essere collegato a reati di associazione per delinquere.

Infine, essendo i reati di criminalità organizzata spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre Parti Speciali coprano anche le fattispecie di reato rilevabili nella presente Parte Speciale.

In particolare, si tengono in considerazione i presidi che CALIT ha adottato in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio e contro il terrorismo, riportati nella Parte Speciale E ("Reati di ricettazione e riciclaggio – delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti") e che sono rilevanti anche per gli scopi della presente Parte Speciale.

Inoltre, per i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, per i Destinatari del Modello è previsto il divieto di promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale ovvero si tengono in considerazione anche i presidi riportati nella Parte Speciale A ("Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione") e che sono rilevanti anche per gli scopi della presente Parte Speciale.

I Destinatari sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura di CALIT e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- approfondire la conoscenza della Clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del Cliente;
- evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome e per conto di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di Clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;
- mantenere aggiornati tutti i dati del Cliente;

- adottare particolari cautele con riferimento a rapporti ed operazioni riconducibili a specifici paesi identificati come non cooperativi secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare, anche occasionalmente, CALIT o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei delitti di Criminalità Organizzata nazionale ovvero anche con carattere di transnazionalità;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale, la Società ha adottato norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, formale o sostanziale, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte

Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti:

- nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno, nonché nella Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- nelle normative e nelle procedure aziendali volte a tutelare la Società dalla commissione dei reati transnazionali.

In ogni caso, per ciascuna delle aree aziendali della Società, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività aziendale siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne o a suo delegato, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, ed all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di Dipendenti ed eventuali Collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- le condizioni stipulate con i clienti siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica;
- i dati e le informazioni raccolti sui clienti siano completi ed aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- i Dipendenti della Società che realizzano o hanno il sospetto che l'erogazione dei flussi finanziari da essa provenienti possa direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti nei reati di cui alla presente Parte Speciale, ne diano immediata comunicazione alla funzione aziendale competente, che a sua volta lo riferirà senza indugio all'Organismo di Vigilanza.



## 6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni Attività Sensibile sopra individuata. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali Attività Sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*. Con riguardo a questi ultimi, le competenti strutture di CALIT sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate.

In riferimento alle Attività Sensibili sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività a sensibili sopra richiamate;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto – costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- non ostacolare in alcun modo lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato;

Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti non solo ai rapporti instaurati con soggetti privati, ma anche ad interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di adottare con consapevolezza, coscienza e volontà le seguenti condotte:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale.

- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico.
- attuare – anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione all'associazione illecita.
- contribuire – anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell'interesse dell'associazione illecita.
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l'operatività della associazione illecita.
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell'ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui si venisse contattati da soggetti interessati ad instaurare un rapporto associativo con la finalità di perseguire scopi delittuosi, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito al contatto; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito dei rapporti commerciali o comunque istituzionali, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

### **Clausole Contrattuali**

I contratti con terze parti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01) (es. clausole risolutive espresse, penali).

## 7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o di rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti nei precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali e da terzi sia interni che esterni all'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- vigilare sul costante aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;
- assicurarsi che, nelle proprie attività di controllo relative alle attività sensibili, siano presi in considerazione anche elementi relativi alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione, potenzialmente rilevanti rispetto al reato di cui all'art. 416 del c.p.;
- proporre che venga aggiornata la mappatura delle attività e dei processi strumentali qualora, in futuro, dovessero emergere attività o processi strumentali potenzialmente rilevanti ai fini dei reati previsti dalla presente parte speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazione o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE L**

**DELITTI IN MATERIA DI  
DIRITTO D'AUTORE**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE L .....	3
2. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	7
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE .....	9
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	10
6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	12
7. COMPITI DELL'ODV .....	15

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE L

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il "Decreto") e considerati in relazione all'attività svolta da CALIT (di seguito la "Società").

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il "Modello");
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune "Attività Sensibili" sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, all'art. 25-novies del Decreto, è prevista una responsabilità degli Enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Articolo 171, (1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto e di altri diritti connessi al suo esercizio”**

*“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (...):*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.*

*(omissis)*

*3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.*

- **Articolo 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

*“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

- **Articolo 171-ter, 1° comma, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

*“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti*



analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

- **Articolo 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

- **Articolo 171-octies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633**

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli Enti previste dall'art. 25-*novies* del Decreto con riferimento ai reati indicati nel precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>1</sup>	Sanzione Interdittiva
tutti i reati previsti dall'art. 25- <i>novies</i> , D.Lgs. n. 231/01:  art. 171, comma 1, lett. a) e 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633  art. 171- <i>bis</i> , Legge del 22 aprile 1941, n. 633  art. 171- <i>ter</i> , Legge del 22 aprile 1941, n. 633  art. 171- <i>septies</i> , Legge del 22 aprile 1941, n. 633  art. 171- <i>octies</i> , Legge del 22 aprile 1941, n. 633	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 174- <i>quinquies</i> , Legge del 22 aprile 1941, n. 633 <sup>2</sup> .

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;

<sup>1</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 174-*quinquies*, LdA, "1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e di post produzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Attività Sensibili di CALIT nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti contro il diritto d'autore previsti dall'articolo 25-*novies* del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse agli ambiti di configurabilità dei reati contro il diritto d'autore, CALIT ha individuato le seguenti Attività Sensibili:

- Presentazione della Società al pubblico. Interlocuzione su argomenti di interesse strategico per la stessa presso organismi pubblici nazionali o internazionali o partecipazione ad eventi (es. fiere) cui possono partecipare funzionari pubblici. Promozione commerciale della Società e dei prodotti della stessa, anche mediata dalle Filiali del Gruppo.
- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica.

Tali attività sono dettagliate nell'Allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di diritto d'autore, previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Attività sensibili" sopra individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole, nonché dalle specifiche normative aziendali, quali:

- a) astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001);
- b) astenersi dal detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- c) astenersi dal mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- d) astenersi dal violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

A tutti i Destinatari è inoltre richiesto di:

- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- rispettare rigorosamente le leggi nazionali e internazionali in tema di diritto d'autore rispetto a tutte le manifestazioni oggettive dello stesso, con particolare ma non esclusivo riferimento alle immagini e ai contenuti audio / video utilizzati nell'ambito delle presentazioni aziendali e ai programmi per elaboratore elettronico (software).

Relativamente a tale ultimo punto si sottolinea come siano parimenti applicabili tutti i protocolli di controllo previsti nella Parte Speciale G (delitti informatici).

Nell'ambito delle Attività Sensibili e più in generale nell'esercizio delle attività aziendali, è fatto divieto di:

- diffondere senza averne diritto - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

Nell'ambito delle suddette regole è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare sui sistemi informativi programmi, non assistiti da valida licenza d'utilizzo;
- b) installare sui sistemi informatici software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di *files*, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie;

- c) scaricare sui personal computer programmi prelevati da internet o da sistemi *peer to peer*, anche qualora trattasi di *software* gratuiti (*freeware* o *shareware*) salvo espressa autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi (RSSI);
- d) installare sui *personal computers* apparati di comunicazione propri (ad esempio modem);
- e) ascoltare sui personal computer *files* audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto siano essi memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi.

Pertanto, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- a) utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i *files* e le apparecchiature informatiche fornite dalla Società e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- b) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
- c) rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus;
- d) custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- e) non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche della Società o dell'archivio informatico della stessa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi (RSSI);
- f) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dal Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi (RSSI) di dati e di software di proprietà della Società;
- g) evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- h) qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- i) utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto di Crédit Agricole Italia e di Crédit Agricole Group Solutions, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultime e la Società, le competenti strutture di CALIT sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

## 6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni Attività Sensibile sopra individuata. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali Attività Sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

In riferimento alle Attività Sensibili sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti in merito alle attività di presentazione dell'azienda al pubblico e di gestione dei sistemi informativi nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- la applicazione di regole volte a disciplinare le politiche generali di sicurezza dei sistemi informativi del Gruppo;
- la applicazione di regole volte a disciplinare l'elaborazione e l'implementazione del piano d'azione per la Sicurezza dei Sistemi Informativi;
- la applicazione di regole volte a disciplinare i principi da adottare per utilizzare, conservare, trasferire e proteggere i dati personali trattati nel corso dell'attività lavorativa e che possono essere contenuti in documenti cartacei o digitali;
- attività di verifica connesse alla gestione dei sistemi informativi. Le attività prevedono tra l'altro:
  - la verifica dell'allineamento delle abilitazioni a sistema rispetto alle reali necessità/attività operative svolte dai singoli utenti;
  - la rilevazione periodica circa l'efficacia delle misure di sicurezza e delle vulnerabilità sulle abilitazioni;
  - la verifica che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (personal computer, floppy disc, CD o DVD) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti;
  - la verifica, in caso di accesso a banche dati esterne e di utilizzo delle informazioni/documenti ivi contenuti, del rispetto di quanto stabilito nel contratto/accordo stipulato con l'autore/costitutore della banca dati medesima (es. utilizzo di codici utente, ecc.);
  - l'installazione di applicativi differenti da quelli rientranti nella dotazione standard dei personal computer aziendali venga formalmente autorizzata dal responsabile del soggetto richiedente;
  - contestualmente all'acquisto/aggiornamento delle licenze relative al software in uso, è archiviata la documentazione comprovante tali licenze;
  - il monitoraggio del numero e della scadenza delle licenze software possedute, verificando periodicamente la consistenza tra il numero di licenze disponibili e le copie di software effettivamente installate;
  - l'applicazione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con i Collaboratori esterni fornitori di servizi e/o sistemi IT;



- l'attivazione di un sistema di segnalazioni automatiche che rilevano anomalie e/o vulnerabilità di sistema;
- l'adozione di un sistema che prevede la tracciabilità delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off).
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività di presentazione dell'azienda al pubblico. Le attività prevedono tra l'altro:
  - la applicazione di regole volte a disciplinare la predisposizione del Piano annuale di Comunicazione;
  - la applicazione di regole volte a disciplinare le attività relative alla pianificazione dei mezzi di comunicazione e dell'acquisto di spazi pubblicitari;
  - l'adozione di opportuni strumenti di controllo per la realizzazione dei materiali, quando internamente prodotti, necessari al lancio della campagna commerciale;
  - la formale autorizzazione da parte del responsabile della divisione competente del "documento di presentazione" relativo alla campagna commerciale da lanciare;
  - la formalizzazione all'interno dei contratti, nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità ecc., che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, che si impegnano a tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo;
  - la redazione di comunicazioni in merito alle esigenze delle singole funzioni aziendali per la realizzazione di attività di marketing e comunicazione;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese, nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

### **Rapporti con i fornitori**

La Società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, perlomeno di una certa rilevanza (sulla base di un limite di importo di fornitura superato il quale procedere alle verifiche) attraverso:

- visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
- dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

### **Clausole contrattuali**

I contratti con terze parti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;

- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01).

## 7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in materia di diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di delitti in violazione del delitto d'autore, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di delitti in violazione del diritto d'autore.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello (mappatura delle attività e dei processi strumentali) e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti, controlli sulle attività potenzialmente a maggior rischio di commissione dei reati contro in materia di diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio di CALIT, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza di CALIT, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE M**

**REATI AMBIENTALI**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE M .....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	13
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI .....	16
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	17
6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	20
7. COMPITI DELL'ODV .....	24

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE M

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il "Decreto") e considerati in relazione all'attività svolta da CALIT (di seguito la "Società").

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il "Modello");
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reato disciplinate e di seguito riportate, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune "Attività Sensibili" sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i "**Reati Ambientali**"). Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE "sulla tutela penale dell'ambiente", nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa "all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente e di seguito elencati:

- reati introdotti nel **codice penale** dallo stesso D. Lgs. n. 121/2011, *sub* articoli:
  - 727-bis;
  - 733-bis;
- reati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*, di seguito anche "**Codice dell'Ambiente**"), agli articoli:
  - 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
  - 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
  - 257, commi 1 e 2;
  - 258, comma 4 (secondo periodo);
  - 259, comma 1;
  - 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
  - 279, comma 5;
- reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:
  - 1, commi 1 e 2;
  - 2, commi 1 e 2;
  - 6, comma 4;

nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1<sup>1</sup>, della stessa Legge n. 150/1992;

- reati previsti dalla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), all'articolo 3, comma 6;
- reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202** (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:

---

<sup>1</sup> Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-bis, c.p.

- 9, commi 1 e 2;
- 8, commi 1 e 2.

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevità, "T.U.A.") e in altre leggi Speciali a tutela dell'ambiente, richiamate dall'art. 25-undecies.

### **Reati previsti dal Codice Penale**

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".*

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, 1° comma, c.p.)**

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro".*

### **Reati previsti dal T.U.A.**

- **Sanzioni Penali (art. 137, comma 1, 2, 3, 5, 11 e 13, T.U.A)**

*"1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*(omissis)*

*5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni*



o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6, TUA)**

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

(omissis)

(omissis)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (omissis)”.

- **Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, TUA)**

*“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.*

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, TUA)**

*“4. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”*

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, TUA)**

*“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”*

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6,7 seconda parte e 8, TUA)**

**Il Decreto Legge n. 135, in vigore dal 15 dicembre 2018, all'art. 6 (“Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”) dal 1 gennaio 2019 sopprime il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

*“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*7. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.*

- **Sanzioni (art. 279, comma 2 e 5, TUA)**

*“2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione] (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 [si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”.*

### **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150**

- **Articolo 1, Legge n. 150/1992**

L'articolo 1, comma 1 e 2 della Legge n. 150/1992 dispone che:

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

*2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.*

- **Articolo 2, comma 1 e 2, Legge n. 150/1992**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

*2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.*

- **Articolo 6, comma 1, 4 e 6, Legge n. 150/1992**

*“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

*(omissis)*

*4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.*

*(omissis)*

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.

### **Reati previsti dalla Legge n. 549/1993, come modificata dalla Legge n.179 del 16 giugno 1997**

#### **• Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, Legge n. 549/1993)<sup>2</sup>**

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4 possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

---

<sup>2</sup> Il D.Lgs. n. 231/2001 richiama esplicitamente, in relazione all'art. 3, Legge n.549/1993, il solo comma 6. Per completezza, si riporta l'intero articolo.

## Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202

- **Inquinamento doloso (articolo 8, comma 1 e 2, Decreto Legislativo n. 202/2007)**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*(omissis)”.*

- **Inquinamento colposo, comma 1 e 2, (articolo 9, Decreto Legislativo n. 202/2007)**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.*

Il catalogo degli illeciti ambientali è stato successivamente ampliato dalla **Legge n. 68 del 2015**, la quale ha introdotto all'interno dell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 i cc.dd. eco-reati.

In particolare, i reati che sono idonei a far scattare la responsabilità degli enti sono i seguenti:

- *“Inquinamento ambientale” ex art. 452 bis c.p.*
- *“Disastro ambientale” ex art. 452 quater c.p.*
- *“Delitti colposi contro l'ambiente” ex art. 452 quinquies c.p.*
- *“Circostanza aggravante” ex art. art. 452 octies c.p. dei delitti associativi (artt. 416 e 416 bis) se finalizzati a commettere uno dei reati ambientali previsti dal nuovo Titolo VI bis*
- *“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” ex art. 452 sexies c.p.;*
- *“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ex art. 452-quaterdecies c.p.<sup>3</sup>*

Nello specifico,

- **Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale**

---

<sup>3</sup> Introdotto nel codice penale sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 21/2018. Originariamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 452-quaterdecies c.p., erano contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 260 del D.Lgs. 152/2006.

La norma punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento “*significativi e misurabili*” dello stato preesistente “*delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo*” o “*di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*”.

- **Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale**

La norma sanziona con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale, intendendosi per tale alternativamente: 1) *l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema*; 2) *l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*; 3) *l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*.

- **Art. 452 sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

La norma punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- **Art. 452 quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

La norma punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. È inoltre previsto che – ove si tratti di materiale ad alta radioattività – si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'Ente, qualora, per effetto della commissione di uno dei reati sopra indicati, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria <sup>4</sup>	Sanzione Interdittiva
Art. 733-bis c.p.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 137, comma 11, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 1, T.U.A.	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 2, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 452- <i>quaterdecies</i> , comma 1, c.p.	Da 300 a 500 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 452- <i>quaterdecies</i> , comma 2, c.p.	Da 400 a 800 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 260- <i>bis</i> , comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna

<sup>4</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).



Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria <sup>4</sup>	Sanzione Interdittiva
Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna
Art. 279, comma 5, T.U.A.	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 1, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 2, L. 150/1992	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 1, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 2, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 6, comma 4, L. 150/1992	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità	Nessuna
Art. 3, comma 6, L. 549/1993	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 100 a 250 quote	Nessuna
Art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Si (*)
Art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Si
Art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 200 a 300 quote	Si (*)
Art. 452 bis c.p.	Da 250 a 600 quote	Si
Art. 452 quater c.p.	Da 400 a 800 quote	Si
Art.452 sexies c.p.	Da 250 a 600 quote	Si

(\*) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;

- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le attività sensibili di CALIT nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei delitti ambientali previsti dall'articolo 24-*undecies* del Decreto.

Sono state individuate le attività sensibili, i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività ad impatto ambientale, CALIT ha individuato la seguente Attività Sensibile:

- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.

Nell'ambito dell'Attività Sensibile sono state identificate due occasioni di potenziale realizzazione del reato:

- 1) Attività di leasing di beni la cui gestione possa comportare impatti di natura ambientale, con particolare riferimento a cantieri relativi a beni immobili in costruzione (limitatamente alle responsabilità proprie del committente per i casi in cui applicabili).

Tale profilo di rischio potrebbe trovare realizzazione anche nella fase di identificazione della Clientela e di valutazione del progetto di locazione finanziaria, nonché in caso di re-marketing di asset immobiliari.

- 2) Gestione del patrimonio immobiliare e degli interventi manutentivi sulle sedi della Società.

Per ciascuna potenziale occasione di realizzazione del reato sono stati definiti gli ambiti rilevanti ai fini ambientali (eventuale scarico di acque reflue; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti e miscelazione di rifiuti pericolosi; eventuali eventi inquinanti in cantiere o derivanti dalla gestione del bene; attività di smaltimento dei rifiuti; attività di gestione dei rifiuti; eventuali attività comportanti emissioni in atmosfera; eventuale attivazione di iniziative a potenziale impatto ambientale in prossimità di siti protetti).

Tale attività è dettagliata nell'Allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato;
- qualificazione (ranking) del livello di rischio.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed in generale delle proprie funzioni, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i Dipendenti e i procuratori della Società devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico e il Codice di Comportamento Interno, nonché la Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole;
- le procedure e tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

È da considerarsi proibito qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01.

Di conseguenza, la Società vieta tassativamente qualsiasi attività o operazione che possa integrare un comportamento rilevante ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti:

- al rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- al rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale, ivi comprese quelle relative alle procure e deleghe in materia ambientale.

In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di:

- segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.
- comunicare all'Organismo di Vigilanza l'impossibilità di dare corretta attuazione ai principi e protocolli previsti e ogni anomalia significativa riscontrata.
- In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è necessario che in tutti i casi di:
  - violazioni presunte o effettive delle prescrizioni normative ovvero di quelle di cui ai successivi paragrafi;
  - verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della normativa sui reati ambientali (ad es. eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio nell'ambito delle attività svolte dalla Società, anche nel suo ruolo di Committente);

- verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;
- necessità di interventi di bonifica su siti di proprietà della Società;
- apertura e chiusura di procedimenti in materia ambientale;

ne venga data immediata e tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento di ogni attività rilevante ai fini dei c.d. "reati ambientali", ai Destinatari, ivi compresi i professionisti, gli appaltatori, i subappaltatori e altri soggetti incaricati dalla Società o da soggetti da questa delegati della gestione di attività o processi aventi potenziali impatti ambientali (ad esempio gestione di cantieri) come pure agli utilizzatori di beni concessi dalla Società in leasing, è fatto divieto di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione quando richieste o in violazione dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività ovvero gestire una discarica non autorizzata di rifiuti anche pericolosi;
- effettuare attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti;
- scaricare con continuità e ripetutamente rifiuti di diversa natura e provenienza senza provvedere ad una successiva lecita destinazione ad operazioni di smaltimento o recupero;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di progetti di bonifica o eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente;
- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- ricevere o effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di per conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- determinare, nell'esercizio di eventuali attività che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposti dall'Autorità competente ovvero dei valori normativamente individuati);

- violare le disposizioni previste dalla normativa sulla tutela dell'ozono in caso di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze considerate lesive ai sensi del Reg. CEE 3093/94 e s.m.i.;
- aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose normativamente individuate dalle tabelle 3, 3A, 4 e 5 di cui all'Allegato 5, parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in assenza di autorizzazione ovvero qualora la stessa sia sospesa o revocata ovvero in violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione o delle altre prescrizioni dell'Autorità competente; effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui sopra con superamento dei limiti normativamente individuati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;
- effettuare gli scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti;
- svolgere attività operative provocando la distruzione di un habitat protetto ovvero provocandone il deterioramento compromettendone altresì lo stato di conservazione.

## 6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni Attività Sensibile sopra individuata. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

In riferimento alle attività sensibili sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati nell'Allegato 1, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- *nelle attività di identificazione della Clientela e di valutazione del progetto di locazione finanziaria, nonché in caso di re-marketing di asset immobiliari:*
  - assicurare la segregazione dei compiti in merito alle attività di valutazione del cliente e dell'operazione, nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
  - definire regole formali volte a disciplinare il processo di Adeguata Verifica della Clientela;
  - applicare regole volte a disciplinare le politiche applicate ai Clienti;
  - verificare la completezza e correttezza della documentazione necessaria alla valutazione e alla finalizzazione del leasing, anche al fine di effettuare la corretta valutazione dello scopo dell'operazione;
  - monitorare l'esecuzione degli impegni nell'ambito del rapporto contrattuale col Cliente;
  - assicurare la tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese e la predisposizione di apposita reportistica volta a tracciare specifici aspetti.
  
- *nelle attività relative al leasing di beni strumentali:*
  - sviluppare processi di controllo per assicurare che il bene strumentale oggetto di locazione sia pienamente conforme a tutte le vigenti normative, ivi comprese quelle ambientali, accertando, quando necessario, l'esistenza delle certificazioni e attestazioni previste (ad esempio marchio CE, dichiarazioni di conformità a normative specifiche, ecc.);
  - coinvolgere periti esterni, di provata affidabilità e con esperienza settoriale specifica, nei casi in cui le verifiche sui beni strumentali (ad esempio verifiche di conformità) siano particolarmente complesse per la natura del bene (ad esempio bene usato) o per le sue caratteristiche specifiche (ad esempio impianti industriali o linee di produzione complete);
  - sviluppare processi di controllo anche sui fornitori dei beni, come meglio dettagliati nei successivi paragrafi, almeno nei casi di forniture particolarmente complesse o dimensionalmente rilevanti.
  
- *nelle attività relative alla locazione finanziaria di beni immobili, con particolare riferimento alla gestione dei cantieri temporanei o mobili per i beni in costruzione:*
  - sviluppare processi di controllo per assicurare che il progetto immobiliare sia pienamente conforme a tutte le vigenti normative, ivi comprese quelle ambientali, accertando, quando necessario, l'esistenza delle autorizzazioni, concessioni o dichiarazioni normativamente previste;

- sviluppare una procedura che preveda e dettagli i casi di necessario coinvolgimento di periti esterni, di provata affidabilità e con esperienza settoriale specifica, per le valutazioni dei progetti immobiliari;
  - sviluppare una procedura che disciplini l'iter di valutazione e nomina del responsabile lavori quando previsto, assicurando che lo stesso disponga di adeguate capacità tecnico professionali in relazione all'incarico conferito;
  - assicurare che i rapporti con gli appaltatori e con i subappaltatori siano improntati a criteri di trasparenza e di idoneità dell'appaltatore a svolgere le attività assegnate, anche con riferimento agli aspetti di tutela ambientale, prevedendo che tali rapporti siano sempre definiti per iscritto con inclusione delle clausole contrattuali descritte nei successivi paragrafi;
  - verificare, nei limiti delle proprie responsabilità e preliminarmente allo svolgimento di attività operative, se il sito su cui si intende sviluppare il progetto e quelli circostanti siano qualificabili come sito protetto e, nel caso, adottare le misure necessarie a garantire l'incolumità dell'habitat;
  - verificare, nei limiti delle proprie responsabilità e preliminarmente allo svolgimento di attività operative, se il sito su cui si intende sviluppare il progetto presenti specifici rischi ambientali o necessità di interventi di bonifica, valutando le conseguenti misure d'intervento;
  - evitare la promozione, costituzione, organizzazione ovvero evitare di contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire profitto in violazione dei casi e delle modalità normativamente stabilite e disciplinate per il traffico illecito di rifiuti o per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;
  - prevedere, nel caso di operazioni che possano comportare rischi di natura ambientale, l'esecuzione di una valutazione tecnica preliminare (perizia) sugli aspetti di natura ambientale prima di procedere all'acquisizione di aree oggetto di successive operazioni immobiliari (c.d. "beni in costruzione" o "costruendo"), ovvero in caso di cessione di asset immobiliari a fronte di attività di re-marketing.
- *nelle attività di gestione del Patrimonio Immobiliare:*
- assicurare la segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto dei limiti autorizzativi definiti in base al sistema di deleghe in essere;
  - applicare regole volte a disciplinare la qualificazione dei fornitori anche nell'ambito delle regole di Gruppo, al fine di disporre di informazioni necessarie a rilevare la solidità, l'affidabilità finanziaria, l'onorabilità dei fornitori stessi;
  - la verifica, per i fornitori esterni, della eventuale disponibilità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
  - l'attivazione di un sistema di "blocco" di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta in merito al bene / servizio ricevuto;
  - la definizione di regole volte a disciplinare la valutazione periodica, tramite perizia tecnica, del valore dei beni immobili di proprietà della Società;
  - archiviare il consuntivo inviato dal fornitore ed il rapportino di lavoro, a seguito dell'intervento di manutenzione richiesta, approvato dal responsabile dalla funzione che lo ha richiesto.



## **Rapporti con i fornitori**

Nei rapporti con i professionisti, i periti, i consulenti, gli appaltatori, i subappaltatori o qualsiasi altro fornitore o soggetto coinvolto in attività che possano avere impatti ambientali la Società pone in essere le seguenti attività di monitoraggio e controllo, anche tramite le funzioni o i ruoli preposti:

- i professionisti (ad es. periti, responsabili lavori, consulenti, ecc.) coinvolti in qualsiasi altra attività avente potenziali impatti ambientali, devono essere selezionati in base a criteri di affidabilità.
- tali criteri devono tenere in considerazione il track-record professionale, la specializzazione nell'ambito di competenza, la notorietà sul mercato e il possesso dei requisiti o delle certificazioni necessarie quando normativamente previste. Tali requisiti sono verificati attraverso un percorso di selezione e valutazione del fornitore e la raccolta, quando necessario, di documentazione tecnica di supporto;
- in caso di assegnazione di contratto di appalto da parte della Società o da parte soggetti da questa delegati, gli appaltatori e gli eventuali subappaltatori devono prestare idonee garanzie in merito alla propria capacità ed affidabilità tecnica, anche con riferimento alla gestione di attività ad impatto ambientale (ad esempio smaltimento rifiuti o attività di bonifica), attestando il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti normativamente previsti quando necessari e producendo, su richiesta, la relativa documentazione;
- nei contratti devono essere dettagliate le attività affidate alla terza parte e le relative responsabilità in tema di gestione ambientale, nel rispetto dei principi e dei protocolli di cui ai precedenti paragrafi;

Per i fornitori di beni strumentali concessi in leasing, La Società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, attraverso specifiche procedure di controllo poste in essere dalle funzioni incaricate, verificando ad esempio:

- visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- informazioni commerciali raccolte sul fornitore;
- analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
- acquisizione di eventuali autorizzazioni rilasciate al fornitore dagli enti preposti al fine di svolgere determinate attività;
- possesso di eventuali certificazioni, ecc.

## **Clausole contrattuali**

I contratti con terze parti (es.: professionisti, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01);
- nei contratti con le terze parti incaricate di attività con potenziali impatti ambientali devono essere inserite clausole che richiama, da parte del fornitore, il rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle altre normative applicabili in materia, le garanzie prestate in termini di possesso delle autorizzazioni quando richieste, utilizzo di personale qualificato e idonei impianti/attrezzature, eventuali manleve in caso di incidente ambientale, le responsabilità in tema di tenuta dei registri obbligatori, la facoltà del committente di effettuare controlli e sopralluoghi.

## 7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati ambientali, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati ambientali;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente ai compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati ambientali, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia reati ambientali.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello (mappatura delle attività e dei processi strumentali) e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti, controlli sulle attività potenzialmente a maggior rischio di commissione dei reati ambientali nell'interesse o a vantaggio di CALIT, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza di CALIT, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE N  
REATI CONTRO LA  
PERSONALITÀ INDIVIDUALE -  
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE  
E CONDIZIONE DELLO  
STRANIERO - PRATICHE DI  
MUTILAZIONE DEGLI ORGANI  
GENITALI FEMMINILI -  
RAZZISMO E XENOFOBIA -  
FRODE IN COMPETIZIONI  
SPORTIVE - CONTRABBANDO**

## INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE N.....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - RAZZISMO E XENOFOBIA - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE - CONTRABBANDO.....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE.....	18
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - RAZZISMO E XENOFOBIA - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE - CONTRABBANDO.....	23
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	25
6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO.....	28
7. COMPITI DELL'ODV.....	30

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE N

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 25-*quater.1*, 25-*quinqies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies* e 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da CALIT (di seguito la “Società”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune “Attività Sensibili” sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - RAZZISMO E XENOFOBIA - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE - CONTRABBANDO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali, agli artt. 25-*quater*.1, 25-*quinqües*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies* e 25-*sexiesdecies*<sup>1</sup> del Decreto, è prevista una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose di seguito elencate:

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)**

*“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque pratici operazioni di mutilazione degli organi genitali femminili che colpiscono bambine e adolescenti, e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p., primo e secondo comma)**

*“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità*

---

<sup>1</sup> Nell'ambito dei reati di contrabbando, è stato modificato l'art. 301, comma 1, del DpR 43/1973 in materia di **contrabbando**, al fine di consentire (in caso di impossibilità di ricorso alla confisca diretta) la confisca per equivalente di somme di denaro, beni ed altre utilità, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

*fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

*“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

*1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*

*2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

*“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

*1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

*2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la*



*reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

- **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.*

*Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**

*“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.*

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali).

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

*“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

*“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

*La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*

*Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, per la prestazione di attività lavorative, sessuali ovvero di accattonaggio o comunque illecite che ne comportano lo sfruttamento.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p., primo comma)**

*“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta. La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Il suindicato reato punisce con la reclusione fino a 6 anni e con la multa fino a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, colui che:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

#### • Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare

*l'attività;*

*3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*

*4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.*

Il suindicato reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di commettere i reati richiamati, adeschi (i.e. qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l'impiego di internet o altre reti o mezzi di comunicazione) un minore di anni 16.

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.Lgs. n.109 del 16.7.2012)**

*“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso scaduto, non rinnovato, revocato o annullato se: a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al 3 comma dell'art. 603-bis c.p. (ovvero esposizione dei lavoratori intermediati a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

- **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12, comma 12-bis, comma 12-ter, comma 12-quater e comma 12-quinquies D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)**

*“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*[12-bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

*[12-ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.*

*[12-quater] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.*

*[12-quinquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di*

*soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui il Datore di Lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

- **Procurato illegale ingresso di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)**

*“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.”*

*[3-bis] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*[3-ter] La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.”*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui un soggetto – in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione – promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Tale reato è punito con la reclusione fino a 15 anni e con la multa 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

- **Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)**

*“[5] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui un soggetto favorisca la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al Testo Unico sull'Immigrazione, al fine di trarre un ingiusto profitto dalle condizioni di illegalità dello stesso straniero.

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.*

Il reato sopra citato si configura nel caso in cui un soggetto propagandi idee fondate sulla superiorità ovvero sull'odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È punito inoltre colui che – in qualsiasi modo – istiga la commissione ovvero commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

- **Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)**

*“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la*

reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.”

• **Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art. 4 L. 401/1989)**

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) 53/65 l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.”

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 - DPR 43/1973)**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*

*a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*

*b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*

*c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*

*d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*

*e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*

*f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.”*

- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*

*a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;*

*b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.*

- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*

*a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*

*b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*

*c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*



d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."

- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale".

- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."

- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."

- **Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

*“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.”*

- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.*

- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

*“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.”*

- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

*“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”*

- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

*“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

*I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.”*

- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

*“1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

• **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

- **Altri casi di contrabbando (Art. 292 - D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43)**

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.*

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dagli artt. 25-*quater*.1, 25-*quinquies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies* e 25-*sexiesdecies* del Decreto in riferimento ai reati indicati al precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>2</sup>	Sanzione Interdittiva
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</p> <p>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p> <p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 - bis c.p.)</p> <p>Procurato illegale ingresso di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<p>Prostituzione minorile (art. 600-<i>bis</i>, primo comma, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile (art. 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma, c.p.), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-<i>quater</i>.1 e 600-<i>quinquies</i>, c.p.</p>	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<sup>2</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>2</sup>	Sanzione Interdittiva
<p>Prostituzione minorile (art. 600-<i>bis</i>, secondo comma, c.p.)</p> <p>Pornografia minorile (art. 600-<i>ter</i>, terzo e quarto comma, c.p.)</p> <p>Detenzione di materiale pornografico (art. 600-<i>quater</i> c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-<i>quater</i>.1</p> <p>Adescamento di minorenni (art. 609-<i>undecies</i> c.p.)</p>	Da 200 a 700 quote	Nessuna
<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-<i>bis</i> c.p.)</p>	da 300 a 700 quote	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-<i>bis</i> del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12 e commi 12-<i>bis</i>, 12-<i>ter</i>, 12-<i>quater</i> e 12 <i>quinquies</i> D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)</p>	da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	Nessuna

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>2</sup>	Sanzione Interdittiva
Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.)	Da 100 a 200 quote	Per un periodo non inferiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per un periodo non inferiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989)	Da 260 a 500 quote	Per un periodo non inferiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o</li> </ul>

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>2</sup>	Sanzione Interdittiva
		sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. 401/1989)	Da 100 a 500 quote	Per un periodo non inferiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973)  Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973)  Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973)  Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973)  Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973)  Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973)  Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973)  Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973)	Da 100 a 400 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>2</sup>	Sanzione Interdittiva
<p>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973)</p> <p>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973)</p> <p>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR. 43/1973)</p> <p>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR 43/1973)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 43/1973)</p> <p>Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973)</p>		

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## **4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - RAZZISMO E XENOFOBIA - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE - CONTRABBANDO**

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le Attività Sensibili della Società nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione dei reati contro la personalità individuale, in materia di immigrazione e condizione dello straniero, il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e i reati di razzismo e xenofobia, il reato di frode in competizioni sportive, il reato di contrabbando previsti dagli artt. 25-*quinqies*, 25-*duodecies*, 25-*quater.1*, e 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies* e 25-*sexiesdecies* del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*) ed in considerazione delle attività connesse agli ambiti di configurabilità dei reati sopra richiamati, CALIT ha individuato le seguenti Attività Sensibili:

- Attività relative alla selezione e gestione del personale
- Gestione beni in costruzione (c.d. "costruendo") anche in caso di operazioni in pool - con riferimento esteso ad alcune attività che risultino co-gestite o dal Cliente (ad es. selezione appaltatori) o da professionisti (ad es. direzione lavori su cantiere, sicurezza cantiere, ecc.
- Acquisto di beni, servizi e consulenze
- Acquisto di beni di investimento oggetto di locazione finanziaria

Tali Attività Sensibili sono dettagliate nell'Allegato 1 alla Parte Generale (mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali) in termini di:

- potenziali occasioni di realizzazione del reato (quando il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- potenziale profilo di rischio (come il reato potrebbe essere potenzialmente commesso);
- funzioni aziendali potenzialmente coinvolte;
- potenziali fattispecie di reato associato.

I reati contro la personalità individuale, di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati con finalità di razzismo e xenofobia, il reato di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa previsti dagli artt. 25-*quinqies*, 25-*duodecies*, 25-*quater.1*, 25-*terdecies* e art. 25-*quaterdecies* del Decreto, sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare,

rispetto ad esso non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la sua astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione del reato in questione (con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato).

Resta ovviamente salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare aggiornamenti alla mappatura delle attività e dei processi strumentali, anche su proposta dell'OdV, qualora i profili di rischio relativi al reato oggetto della presente parte speciale dovessero mutare nel tempo.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Attività sensibili" sopra individuate sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e dalle specifiche Normative Aziendali, quali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 2;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino di per sé alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 2, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- favorire e/o promuovere l'impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non sia stato chiesto, entro i termini di legge, il rinnovo oppure con permesso revocato o annullato;
- ridurre o mantenere i lavoratori in stato di soggezione continuativa;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ad esempio esponendoli a situazioni di grave pericolo, in considerazione della prestazione da svolgere e del contesto lavorativo;
- gestire le risorse umane in violazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro (con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza, ai diritti dei minori e delle donne);
- assegnare incarichi di fornitura o d'appalto a terzi nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, del mancato rispetto da parte del fornitore delle norme a tutela del lavoratore ed in materia di immigrazione;
- utilizzare gli strumenti informatici aziendali al fine di procurarsi e detenere materiale pedopornografico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti per i quali si ha anche solo il sospetto che possano porre in essere reati volti a commettere frodi sportive, contrabbando o connessi alla tratta di persone o alla pedopornografia ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, tali finalità, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o, comunque, mediante l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

In aggiunta a quanto sopra previsto, è necessario precisare che:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del soggetto beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti, i Collaboratori e i Collaboratori esterni devono essere completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto di Crédit Agricole Italia e di Crédit Agricole Group Solutions, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultime e la Società, le competenti strutture di CALIT sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

È altresì previsto che:

- a) nei rapporti con la Clientela, i Destinatari devono rispettare tutti i principi procedurali indicati dalle *policy* del Gruppo con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti;
- b) nel rispetto *policy* del Gruppo, si devono instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori;
- c) CALIT è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- d) la Società, periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- e) nel rispetto delle normative vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25-*quinquies*, 25-*quater.1* attraverso il loro utilizzo;
- f) la Società deve, inoltre, valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- g) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei Destinatari, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

### **Adempimenti doganali**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di contrabbando.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa di riferimento in tema di importazione, esportazione e circolazione delle merci ed in particolare in riferimento al pagamento dei diritti di confine dovuti all'Amministrazione doganale;
- tenere condotte tali da garantire una lecita concorrenza nei confronti del commercio;
- garantire la pratica doganale nelle operazioni con l'estero in maniera trasparente;

- garantire la libera circolazione delle merci extra UE all'interno del territorio dell'Unione Europea attraverso il pagamento dei tributi doganali previsti dalle normative di riferimento.

È inoltre previsto, a carico di tali soggetti, l'espresso divieto di:

- nelle operazioni di importazione, esportazione e circolazione delle merci extra UE, sottrarsi al totale o parziale pagamento dell'obbligazione doganale lesiva degli interessi dell'Unione alla puntuale e tempestiva riscossione delle risorse proprie;
- sottrarre la merce al sistema di controllo della dogana istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti di confine, non dichiarandola alla stessa oppure occultandola o falsificando i documenti di trasporto e/o commerciali (es. attribuendo alla merce all'interno dei documenti doganali, un valore ridotto rispetto a quello che viene normalmente indicato per analogo prodotto proveniente dal medesimo paese di origine, o nell'ipotesi in cui all'interno dei documenti certificanti il trasporto venga indicato un quantitativo di merce inferiore a quello in esubero, accertato in sede di visita da parte del delegato al controllo, ecc.);
- introdurre, scaricare, depositare o asportare merci estere in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dalla normativa di riferimento;
- costituire, in territori extra doganali, depositi non permessi di merci estere soggetti a diritti di confine, o costituzione di depositi in misura superiore a quella consentita;
- usare impropriamente merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti di confine, destinandole o utilizzandole in modo differente da quello per il quale la franchigia o la riduzione erano state concesse;
- introdurre nello Stato di merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione;
- ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano attraverso l'utilizzo di mezzi fraudolenti;
- nelle operazioni di importazione/esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione/reimportazione, sottrarre merci al pagamento di diritti di confine attraverso la manipolazione artificiosa delle stesse ovvero attraverso l'utilizzo di mezzi fraudolenti;
- omettere o ritardare la presentazione della dichiarazione doganale, ovvero, gestire impropriamente le formalità doganali attraverso l'indicazione di informazioni non veritiere circa la quantità, qualità o il valore delle merci.

## 6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile sopra individuata. Tali regole di comportamento sono destinate a tutte le strutture di CALIT, anche nell'ambito dei servizi erogati nei confronti delle altre società del Gruppo, nonché a tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*, per quanto di propria competenza.

Con riferimento alle Attività Sensibili sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato sopra evidenziati, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività sensibili sopra richiamate, tra cui:
  - la verifica, al momento dell'assunzione, finalizzata al controllo della regolarità della documentazione fornita dai candidati;
  - la verifica, per i dipendenti extracomunitari di fornitori esterni, della regolarità dei permessi di soggiorno, chiedendone una copia degli stessi ovvero mediante autocertificazione da parte del fornitore;
- tracciabilità di tutte le attività tramite la redazione ed archiviazione della documentazione a supporto delle decisioni prese nonché delle eventuali autorizzazioni ottenute.

### **Clausole contrattuali**

I contratti con terze parti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi

corrispondenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01) (es. clausole risolutive espresse, penali).



## 7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la personalità individuale, in materia di immigrazione e condizione dello straniero, frodi sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e di contrabbando, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di contrabbando;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01;
- proporre che venga aggiornata la mappatura delle attività e dei processi strumentali qualora, in futuro, dovessero emergere attività o processi strumentali potenzialmente rilevanti ai fini dei reati previsti dalla presente parte speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente i compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati contro la personalità individuale, in materia di immigrazione e condizione dello straniero, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nonché di razzismo e xenofobia così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati contro la personalità individuale, in materia di immigrazione e condizione dello straniero, frodi sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e di contrabbando.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE O**

**REATI TRIBUTARI**

# INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE O.....	3
2. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI.....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	7
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI.....	9
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	10
6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO .....	12
7. COMPITI DELL'ODV .....	15

# 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE O

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il "Decreto") e considerati in relazione all'attività svolta da CALIT (di seguito la "Società").

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il "Modello");
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune "Attività Sensibili" sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell'adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l'espletamento dei compiti e l'adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto<sup>1</sup>. In particolare, sono contemplate le fattispecie di seguito elencate e descritte:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

*“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura laddove, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (i.e. ricevute fiscali).

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.*

Tale ipotesi di reato si configura laddove venga indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle

---

<sup>1</sup> Nel mese di dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 avente a oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La L. 157/2019 ha previsto l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-*quinquiesdecies* “Reati tributari”, ai sensi del quale è disposta l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti dal Decreto, sanzioni interdittive per specifici delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”): (i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1 e c. 2-bis); (ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); (iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1 e c. 2 -bis); (iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); (v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Le fattispecie di reato di Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) e Indebita compensazione (art. 10-quarter del D.Lgs. 74/2000), sono state introdotte nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 a seguito della emanazione del D.Lgs. N. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020. Tali fattispecie risultano punibili laddove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

attività di produzione e approvazione del bilancio individuale, attraverso una determinazione artificiosa delle voci di costo e di ricavo, anche avvalendosi di documenti/contratti e/o altri elementi giustificativi artefatti rispetto ai reali accadimenti aziendali.

- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

*“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.*

Tale ipotesi di reato si configura laddove venga indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di produzione e approvazione del bilancio individuale, attraverso una determinazione non veritiera delle voci di costo (i.e. in eccesso) e di ricavo (i.e. in difetto).

- **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

*“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.*

*È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

Tale ipotesi di reato si configura laddove, a titolo esemplificativo, si ometta – essendovi la Società obbligata in qualità di sostituto d'imposta – di presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta o dichiarazione sui redditi e Iva.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

*“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

Tale ipotesi di reato si configura laddove siano emessi documenti relativi ad operazioni inesistenti (e.g. documenti attestanti interessi deducibili a fronte di finanziamenti inesistenti, in tutto o in parte).

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.*

Tale ipotesi di reato si configura laddove vengano occultati o distrutti, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da ostacolare la trasparente ricostruzione dei redditi e/o del volume di affari determinati – a titolo esemplificativo - ai fini della preparazione del bilancio.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.*

Tale ipotesi di reato si configura laddove, nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, non vengano versate le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a euro 50.000,00.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura laddove, a titolo esemplificativo al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, vengano alienati asset aziendali (i.e. rami d'azienda o quote partecipative in altre società) al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'Agenzia delle Entrate e, in tal modo, sottrarsi al pagamento delle imposte.

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzioni Pecuniarie <sup>2</sup>	Sanzioni Interdittive
Art. 2 D. Lgs. 74/2000 (commi 1 e 2-bis) – <b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote per il comma 1;</li> <li>- fino a 400 quote per il comma 2-bis;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Art. 3 D. Lgs. 74/2000 – <b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Art. 4 D. Lgs. 74/2000 – <b>Dichiarazione infedele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 300 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – <b>Omessa dichiarazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 400 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<sup>2</sup> Si ricorda che le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).



Reato	Sanzioni Pecuniarie <sup>2</sup>	Sanzioni Interdittive
Art. 8 D.Lgs. 74/2000 (commi 1 e 2-bis) – <b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote per il comma 1;</li> <li>- fino a 400 quote per il comma 2-bis;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Art. 10 D. Lgs. 74/2000 – <b>Occultamento o distruzione di documenti contabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 400 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 – <b>Indebita compensazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 400 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Art. 11 D. Lgs. 74/2000 – <b>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 400 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto conseguito, la sanzione può essere aumentata di un terzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

Si specifica infine che l'art 6 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede che i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis, il quale sancisce che *“Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo”*.

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le attività sensibili della Società nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati tributari previsti dall'articolo 25-*quinqüiesdecies* del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), in considerazione della peculiarità dell'attività svolta in ambito fiscale, CALIT ha individuato le seguenti Attività Sensibili:

- Gestione beni in costruzione (c.d. "costruendo") anche in caso di operazioni in pool - con riferimento esteso ad alcune attività che risultino co-gestite o dal Cliente (ad es. selezione appaltatori) o da professionisti (ad es. direzione lavori su cantiere, sicurezza cantiere, ecc.);
- Gestione di donazioni, omaggi o liberalità nei confronti di Enti pubblici, soggetti legati ad ambienti pubblici o società private ovvero sponsorizzazione di iniziative / eventi / progetti di natura etica e/o culturale e/o scientifica e/o divulgativa che possano implicare, per la natura dell'iniziativa e/o per il soggetto organizzatore, direttamente o indirettamente il coinvolgimento di interessi di natura pubblicistica;
- Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- Acquisto di beni, servizi e consulenze per le attività di sede;
- Predisposizione del Bilancio di Esercizio;
- Gestione adempimenti e visite ispettive da parte dell'Amministrazione finanziaria e Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.) ;
- Gestione dei rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti;
- Gestione adempimenti e operazioni in materia societaria;
- Gestione contenzioso tributario.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, individuati al precedente paragrafo 2, le persone coinvolte nello svolgimento di attività nell'ambito delle **Attività sensibili** sopra individuate, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole nonché nelle specifiche Normative aziendali, sono tenute al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società nelle dichiarazioni fiscali;
- garantire la veridicità e la correttezza degli elementi attivi e passivi rappresentati nelle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, al fine di consentire alle Autorità competenti la corretta ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società;
- determinare correttamente gli elementi attivi e passivi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa e/o dall'Amministrazione Finanziaria;
- collaborare con le Autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con l'Amministrazione Finanziaria, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- proporre alla clientela operazioni che non consentano alla clientela stessa di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili;
- archiviare accuratamente le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

È altresì fatto divieto di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiali al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- indicare nelle dichiarazioni sul reddito o sul valore aggiunto elementi attivi in misura inferiore a quella reale e/o elementi passivi fittizi mediante una determinazione artificiosa degli stessi;
- indicare nelle dichiarazioni sul reddito o sul valore aggiunto elementi attivi in misura inferiore a quella reale o elementi passivi inesistenti;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale in merito alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi attivi e passivi determinati nell'ambito delle attività;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

- non presentare, essendovi obbligato, le dichiarazioni sul reddito o sul valore aggiunto nonché la dichiarazione di sostituto d'imposta;
- versare le somme dovute a titolo di imposta utilizzando in compensazione crediti non spettanti ovvero inesistenti.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto di Crédit Agricole Italia e di Crédit Agricole Group Solutions, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultime e la Società, le competenti strutture di CALIT sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

## 6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile sopra individuata. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

In riferimento alle attività sensibili a Rischio Reato sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati nell'Allegato 1, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività sensibili sopra richiamate nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti in base al sistema delle deleghe in essere;
- tracciabilità di tutte le attività svolte sia tramite archiviazione della documentazione sia tramite evidenze nel sistema informatico adottato;
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività sensibili sopra richiamate, che prevedono tra l'altro:
  - controlli in merito alla correttezza, accuratezza, veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che hanno un impatto sulle dichiarazioni fiscali (preliminarmente alla loro presentazione alla firma dei soggetti responsabili), ivi compresi controlli di quadratura fra dati presenti nei sistemi informatici ed evidenze extra-contabili;
  - verifica circa la corretta imputazione delle scritture nei registri IVA e completezza delle registrazioni rispetto alle operazioni effettuate;
  - adozione di procedure interne finalizzate a garantire un costante monitoraggio sull'evoluzione normativa tributaria e sugli adempimenti da questa richiesti;
  - presenza e costante monitoraggio del calendario degli adempimenti tributari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
  - verifica circa il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi inclusi quelli dichiarativi (Imposte dirette, indirette, IVA) e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
  - adozione, in ossequio alle prescrizioni provenienti da Banca d'Italia, di un sistema di tax compliance, che vede il coinvolgimento di diverse funzioni aziendali e che mira all'individuazione delle cc.dd. "non conformità" alle normative di natura fiscale, nonché all'adozione di interventi correttivi;
  - processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;
  - sulla base del Bilancio di Verifica inviato alla competente Struttura, questa svolge specifiche attività di controllo: (i) riclassificazione dei dati ricevuti dalle strutture competenti, individuando i costi / ricavi deducibili, indeducibili, afferenti e non afferenti in relazione alle informazioni richieste e ricevute dagli uffici competenti; (ii) totalizzazione delle riprese in aumento ed in diminuzione del reddito, determinando infine il reddito fiscale ai fini IRES/IRAP ed i relativi acconti;
  - sono previsti controlli sulla corretta applicazione delle aliquote IVA;
  - attività di costante monitoraggio circa le attività prestate dagli studi di consulenza fiscale.
  - l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per le modifiche al piano dei conti;
  - l'applicazione di regole volte a disciplinare il processo di produzione dei dati per la contabilità analitica ed i report gestionali, anche tramite il supporto del sistema informativo adottato;

- la verifica di correttezza e completezza delle informazioni relative alle registrazioni contabili;
- la verifica di correttezza e completezza delle informazioni necessarie alla redazione dei documenti di bilancio; l'applicazione di regole volte a disciplinare l'esecuzione degli adempimenti per il deposito del Bilancio a seguito della approvazione;
- controlli specifici volti a monitorare l'accurata e completa registrazione delle fatture attive/passive;
- ogni Struttura è responsabile delle attività di competenza connesse alla produzione e/o alla valutazione delle voci contabili e della base di dati fornita alla Struttura competente che gestisce le attività dichiarative ai fini fiscali;
- la rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità e nei sistemi aziendali e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, sono presidiati da Strutture distinte, appositamente competenti;
- la verifica, al momento dell'esecuzione dell'operazione, tramite procedura informatica, che la controparte non sia presente nelle "Black List" o nelle liste di riferimento antiterrorismo;
- la verifica del rispetto dei vincoli normativi e statutari in tema di operazioni ordinarie (ad esempio distribuzione degli utili) e straordinarie (ad esempio fusioni);
- l'identificazione dei soggetti aziendali incaricati di intrattenere rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- la verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria;
- la formalizzazione di verbali /note informative all'esito delle attività di ispezioni e/o evasione richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- applicazione di regole per la comunicazione, da parte dei Dipendenti della Società, della presenza e/o della possibile insorgenza di conflitti di interesse nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria con le quali si viene in contatto in ragione dell'assolvimento delle attività lavorative;
- il sistematico monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia fiscale.
- l'applicazione di regole volte a disciplinare la creazione e gestione di un Albo Fornitori di Gruppo a cui la Società ha accesso per la selezione dei fornitori e che viene mantenuto ed aggiornato periodicamente da preposta struttura aziendale, al fine di disporre delle informazioni necessarie a rilevare la solidità, affidabilità finanziaria, onorabilità dei fornitori stessi;
- un processo di qualifica e valutazione, nel continuo, dei fornitori;
- un controllo in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (ex black list), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale;
- la verifica, per i fornitori esterni, dell'eventuale disponibilità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- l'attivazione di un sistema di "blocco" di eventuali fornitori ritenuti non idonei a seguito della valutazione svolta dalla funzione aziendale preposta, in merito al bene / servizio ricevuto;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare la gestione dei contratti di outsourcing relativi ai servizi e/o attività "essenziali" (Contratti PSEE);
- l'applicazione di regole finalizzate all'inserimento di specifiche clausole contrattuali 231/01 all'interno di tutti i contratti stipulati con i Collaboratori esterni;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo, nel rispetto dei poteri definiti, delle richieste di extra - budget;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter di attestazione a sistema della congruità della prestazione ricevuta, da parte del Centro di Responsabilità o funzione preposta, finalizzato a poter autorizzare il relativo pagamento;

- sono previsti controlli sull'effettività del rapporto sottostante alle fatture passive ricevute e sulla corretta registrazione e contabilizzazione;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di valutazione e l'iter autorizzativo degli accordi transattivi;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare i criteri di selezione dei consulenti legali ai quali affidare la difesa giudiziale di CALIT;
- la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico ai consulenti legali, autorizzate nel rispetto dei poteri definiti;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'attività di condivisione ed autorizzazione degli atti difensivi redatti da consulenti legali incaricati;
- il sistematico monitoraggio delle cause in corso;
- la verifica della completezza e accuratezza dei dati o delle comunicazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle lettere di incarico indirizzate ai professionisti selezionati, ivi inclusi gli aspetti del corrispettivo e dei rimborsi spese;
- monitoraggio periodico delle vertenze pendenti e della regolarità, completezza e accuratezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni;
- monitoraggio circa l'alimentazione dei fondi di accantonamento per perdite attese a fronte di controversie in essere nonché di svalutazione dei crediti e del relativo effettivo utilizzo;
- autorizzazione dello stralcio del credito, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere.
- l'applicazione di regole volte a disciplinare l'iter autorizzativo per la gestione delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le modalità di gestione delle proposte di deroga alle condizioni contrattuali stipulate con la clientela;
- l'applicazione di regole formali volte a disciplinare l'iter autorizzativo delle proposte di deroga alle condizioni contrattuali e commerciali stipulate con la clientela;
- l'applicazione di regole volte a disciplinare le attività necessarie per la gestione dei reclami e la tenuta di un registro elettronico dedicato;
- l'attivazione e la manutenzione di un registro elettronico dei reclami sui servizi di investimento presentati da Clienti;
- l'applicazione di regole formali volte a disciplinare le istruzioni operative per la gestione delle operazioni di rimborso al cliente;
- la predisposizione periodica di una relazione relativa ai reclami ricevuti da trasmettere alla funzione aziendale preposta.

## 7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati tributari, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati tributari, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare le eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- vigilare costantemente sull'aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, che il sistema delle deleghe in vigore sia conforme alla realtà aziendale.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente i compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati tributari, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati tributari.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



***MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO***

***ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

**PARTE SPECIALE P**

**REATI CONTRO IL PATRIMONIO  
CULTURALE**

## INDICE

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE P .....	3
2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAGLI ARTT. 25-SEPTIESDECIES E 25-DUODEVICIES DEL D.LGS. 231/2001 .....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE .....	8
4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE .....	11
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	12
6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO .....	13
7. COMPITI DELL'ODV .....	15

## 1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE P

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da CALIT (di seguito la “Società”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con esso, i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune “Attività Sensibili” sono state esternalizzate da CALIT presso la Capogruppo Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole Group Solutions (Consorzio), e sono dettagliate in appositi Contratti di Service (SLA).

Ferma restando la responsabilità della Società nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di CALIT, le competenti funzioni della Capogruppo e del Consorzio forniscono a CALIT stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo si rimanda alla Parte Generale del Modello.

## 2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAGLI ARTT. 25-SEPTIESDECIES E 25-DUODEVICIES DEL D.LGS. 231/2001

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto.

In particolare, sono contemplate le fattispecie di seguito elencate e descritte:

- **Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)**

*“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

*La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”.*

- **Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)**

*“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*

*Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”*

- **Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)**

*“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi”.*

- **Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

*La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”*

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:*

*1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*

*2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*

*3) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.*

- **Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.*

- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)**

*“Chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.*

*La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche*

disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale”.

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)**

*“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.*

*Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.*

*La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore*

*della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.*

- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.”*

- **Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)**

*“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:*

*1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*

*2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*

*3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*

*4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

*È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.*

### 3. LE SANZIONI PREVISTE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico degli enti previste dagli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto in riferimento ai reati elencati nel precedente paragrafo.

Reato	Sanzioni Pecuniarie <sup>1</sup>	Sanzioni Interdittive
<b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-<i>novies</i> c.p.)</b>	- da 100 a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.</li> </ul>
<b>Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-<i>ter</i> c.p.)</b>	- da 200 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.</li> </ul>
<b>Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-<i>decies</i> c.p.)</b>	- da 200 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.</li> </ul>

<sup>1</sup> Si ricorda che come previsto nel paragrafo 3.2 della Parte Generale, le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 e l'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).



Reato	Sanzioni Pecuniarie <sup>1</sup>	Sanzioni Interdittive
<b>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</b> (Art. 518-undecies c.p.)	- da 200 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.</li> </ul>
<b>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b> (Art. 518-duodecies c.p.)	- da 300 a 700 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.</li> </ul>
<b>Contraffazione di opere d'arte</b> (Art. 518-quaterdecies c.p.)	- da 300 a 700 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.</li> </ul>
<b>Furto di beni culturali</b> (Art. 518-bis c.p.)	- da 400 a 900 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.</li> </ul>

Reato	Sanzioni Pecuniarie <sup>1</sup>	Sanzioni Interdittive
<b>Ricettazione di beni culturali</b> (Art. 518- <i>quater</i> c.p.)	- da 400 a 900 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.</li> </ul>
- <b>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</b> (Art. 518- <i>octies</i> c.p.)	- da 400 a 900 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.</li> </ul>
<b>Riciclaggio di beni culturali</b> (Art. 518- <i>sexies</i> c.p.)	- da 500 a 1000 quote	se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<b>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b> (Art. 518- <i>terdecies</i> c.p.)	- da 500 a 1000 quote	se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## 4. LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/01, sono state identificate, con riferimento a ciascuna categoria di reato, le attività sensibili della Società nell'ambito delle quali si potrebbe configurare la commissione di reati tributari previsti dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto.

Sono stati altresì individuati i controlli ed i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti coloro che operano in nome e per conto di CALIT.

Nel corso dell'attività di analisi, condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate (c.d. *risk assessment*), in considerazione della peculiarità dell'attività svolta in ambito fiscale, CALIT ha individuato le seguenti Attività Sensibili:

- Gestione beni in costruzione (c.d. "costruendo") anche in caso di operazioni in pool - con riferimento esteso ad alcune attività che risultino co-gestite o dal Cliente (ad es. selezione appaltatori) o da professionisti (ad es. direzione lavori su cantiere, sicurezza cantiere, ecc.
- Acquisto di beni di investimento oggetto di locazione finanziaria.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro il patrimonio culturale, individuati al precedente paragrafo 2, le persone coinvolte nello svolgimento di attività nell'ambito delle **Attività sensibili** sopra individuate, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento Interno, dalla Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole nonché nelle specifiche Normative aziendali, sono tenute al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- nell'ambito delle attività di gestione dei beni mobili e immobili dichiarati di interesse culturale, i soggetti della Società eventualmente coinvolti in attività relative a tali beni devono agire nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente (incluso il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. n. 42/2004);
- svolgere tutte le indagini necessarie a garantire una piena conoscenza della controparte con cui ci si presta ad intrattenere rapporti commerciali in relazione ad un bene dichiarato di interesse culturale;
- curare, con riferimento ai beni culturali immobili, le attività di autorizzazione alla cessione/manutenzione del bene dalla Soprintendenza di spettanza;
- con riferimento ai beni dichiarati di interesse culturale, ottenere l'autorizzazione al prestito dalla Soprintendenza di spettanza, presentando la denuncia di trasferimento della detenzione di tali beni alla entro il termine previsto dalla normativa vigente;
- curare, con riferimento ai beni dichiarati di interesse culturale, le attività di autorizzazione alla movimentazione del bene dalla Soprintendenza di spettanza;

In particolare, è tassativamente vietato qualsiasi comportamento finalizzato a:

- destinare beni immobili dichiarato di interesse culturale ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;
- impiegare in attività economico e finanziarie beni dichiarati di interesse culturale al fine di trarne profitto senza aver ottenuto le adeguate autorizzazioni;
- commercializzare o mettere in circolazione consapevolmente, come autentici, beni dichiarati di interesse culturale contraffatti, alterati o riprodotti;
- curare, con riferimento ai beni dichiarati di interesse culturale, le attività di autorizzazione al restauro del bene dalla Soprintendenza di spettanza;
- in occasione della importazione o esportazione dei beni dichiarati di interesse culturale, violare la legge in materia di protezione del patrimonio culturale in vigore nello Stato di provenienza del bene ovvero trasferire tali beni in mancanza dell'attestato di libera circolazione o della licenza di esportazione rilasciata dalla Soprintendenza di spettanza.

Tenuto conto che alcune attività sensibili prevedono il coinvolgimento / supporto di Crédit Agricole Italia e di Crédit Agricole Group Solutions, nei termini indicati negli SLA stipulati tra quest'ultime e la Società, le competenti strutture di CALIT sono incaricate di verificare nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli *outsourcer*.

## 6. REGOLE SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra esposti e a quelli contenuti nella Parte Generale del Modello, devono essere rispettate le specifiche regole di comportamento indicate per ogni attività sensibile sopra individuata. Dette regole devono essere rispettate, per quanto di propria competenza, da tutti coloro che sono coinvolti nello svolgimento di tali attività sensibili, ivi inclusi gli *outsourcer*.

In riferimento alle attività sensibili a Rischio Reato sopra individuate, all'interno dell'Allegato 1, sono state rappresentate le possibili modalità di commissione delle fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività aziendali.

Si specifica che il patrimonio artistico di proprietà della Società è costituito sia da beni mobili (e.g. opere d'arte, sculture, raccolte librerie) che immobili (e.g. immobili soggetti a tutela, sale affrescate, per i quali è garantito anche l'eventuale supporto delle competenti funzioni del Gruppo Crédit Agricole Italia), anche dichiarati di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42<sup>2</sup>).

In relazione ai potenziali rischi di commissione reato evidenziati nell'Allegato 1, CALIT ha implementato un sistema di controlli preventivi che prevede:

- segregazione dei compiti nell'ambito delle attività di gestione del patrimonio artistico nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti;
- l'individuazione di apposite strutture deputate al mantenimento dei contatti istituzionali (e.g. Soprintendenze, Musei, Fondazioni);
- attività di verifica connesse alla gestione delle attività sensibili sopra richiamate, che prevedono tra l'altro:
  - la realizzazione, manutenzione, implementazione e l'utilizzo di un archivio digitale delle opere d'arte che consenta di conservare i principali elementi descrittivi delle opere d'arte stesse con relativo corredo fotografico;
  - lo svolgimento di una *due diligence* del potenziale Collaboratore esterno alla Società coinvolto in attività riguardanti beni dichiarati di interesse culturale (e.g. prestiti);
  - la formalizzazione di una specifica richiesta, adeguatamente motivata e documentata, al fine di esporre o conservare in ambienti esterni alla Società (e.g. per prestiti per mostre, comodati) opere d'arte di proprietà di quest'ultima. In particolare, sarà necessario ricevere autorizzazione dalla Soprintendenza competente opportunamente contrattualizzata con atto pubblico;
  - adeguate coperture assicurative e idonee condizioni di movimentazione – per le opere d'arte - richieste per iscritto dalla Società e/o dalla Soprintendenza competente;
  - la formalizzazione di una specifica richiesta alla Soprintendenza competente per eventuali interventi manutentivi su beni di proprietà della Società dichiarati di interesse culturale;
  - l'individuazione di un microclima in ciascun luogo deputato alla conservazione/deposito, al fine di garantire lo stato di conservazione del bene dichiarato di interesse culturale;
  - la previsione di specifici requisiti per le operazioni di prestito per mostre di opere d'arte di proprietà della Società (e.g. requisiti di sicurezza, esposizione mediatica);
  - la verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte a cura della competente struttura della Società preliminarmente alla movimentazione per prestito/comodato;
  - la verifica, almeno annuale, dell'ubicazione delle opere d'arte della Società;
  - la previsione di opportuni elenchi dei locali nei quali sono conservate le opere d'arte, identificando mediante appositi codici di individuazione i locali stessi con relative mappe/piantine. Tali elenchi sono aggiornati periodicamente e condivisi con le competenti strutture della Società;

---

<sup>2</sup> sono considerati beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del predetto D. Lgs 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico o comunque siano considerate, per legge, testimonianze aventi valore di civiltà;

- l'accettazione da parte dei potenziali Collaboratori esterni a rispettare le previsioni del Codice Etico e della Carta Etica del Gruppo;
- tracciabilità di tutte le attività tramite l'archiviazione della documentazione di supporto acquisita e redatta nel corso dell'espletamento delle attività.

## 7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro il patrimonio culturale, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare le eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- vigilare costantemente sull'aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, che il sistema delle deleghe in vigore sia conforme alla realtà aziendale.

Al fine di assolvere efficacemente e tempestivamente i compiti assegnatigli, all'OdV devono pervenire adeguati e tempestivi flussi informativi, anche in materia di reati tributari, così come descritti nella Parte Generale del Modello.

Si ricorda, inoltre, che, tra i suoi compiti, l'OdV, nell'ambito della relazione che periodicamente presenta al Consiglio di Amministrazione, è tenuto a comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo, anche in materia di reati tributari.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.